

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

278° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 2 ^a - Giustizia | <i>Pag.</i> | 15 |
| 3 ^a - Affari esteri | » | 27 |
| 5 ^a - Bilancio | » | 31 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » | 36 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 41 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 61 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 71 |
| 10 ^a - Industria | » | 75 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 87 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » | 94 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » | 104 |

Comitato paritetico

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 6 ^a (Finanze e tesoro - Senato) e VI (Finanze - Camera) ... | <i>Pag.</i> | 109 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|

Commissioni riunite

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa) | <i>Pag.</i> | 3 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---|

Commissione speciale

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| Materia d'infanzia | » | 111 |
|--------------------------|---|-----|

Giunte

| | | |
|-------------------------------|-------------|-----|
| Affari Comunità europee | <i>Pag.</i> | 116 |
|-------------------------------|-------------|-----|

Organismi bicamerali

| | | |
|--------------------------------|-------------|-----|
| Questioni regionali | <i>Pag.</i> | 130 |
| Terrorismo in Italia | » | 137 |
| Schengen | » | 138 |
| Riforma amministrativa | » | 142 |
| Riforma bilancio statale | » | 155 |

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri | <i>Pag.</i> | 170 |
| 2 ^a - Giustizia - Pareri | » | 172 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | » | 173 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri | » | 177 |
| Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri . | » | 178 |

| | | |
|--------------------|-------------|-----|
| CONVOCAZIONI | <i>Pag.</i> | 179 |
|--------------------|-------------|-----|

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****4^a (Difesa)**

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

5^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

Intervengono il ministro dell'interno NAPOLITANO, il ministro della difesa ANDREATTA ed i sottosegretari di Stato per la difesa BRUTTI e per le finanze CASTELLANI.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2793-ter) Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite 5^a e 6^a

(50) BERTONI e DE LUCA Michele. - Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

(282) CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato

(358) LORETO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri

(1181) FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri

(1386) PALOMBO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri

(2958) BERTONI. - Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma

(3060) PALOMBO e PELLICINI. - Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia

- e della petizione n. 242 ad essi attinente.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso, nella seduta del 25 febbraio, al termine delle relazioni introduttive dei due relatori.

Il Presidente GUALTIERI fa presente che nell'odierna seduta inizia la discussione generale, al termine della quale si potrà istituire un comitato ristretto con il compito di redigere un testo articolato nei confronti del quale sarà possibile presentare gli emendamenti reputati necessari.

Prende la parola il senatore MANCA il quale precisa preliminarmente che gli appare utile soffermare l'attenzione sulle motivazioni che impongono una sollecita revisione dell'ordinamento della Benemerita.

Riconosce anch'egli, come ha fatto il senatore Loreto, che la vetustà dello strumento normativo (il regolamento organico di cui al regio decreto n. 1169 del 14 giugno 1934) ha finito per creare grosse difficoltà di adeguamento di quella struttura al mutato contesto politico, istituzionale e sociale del Paese. Riconosce poi che l'esigenza della revisione ha trovato nuovi motivi di urgenza dei provvedimenti di riordino del Modello di Difesa e nella riforma dei vertici militari, provvedimenti che hanno mutato significativamente le funzioni e l'organizzazione dell'area tecnico-operativa di tutte le Forze armate e principalmente dello Stato maggiore della Difesa.

Appare, quindi, indiscutibilmente opportuno, quanto necessario, trovare il modo per adeguare con sollecitudine l'assetto militare dell'Istituzione *de qua* al mutare dello scenario della Difesa.

Tutto ciò va fatto senza interferire, in alcun modo, sul fronte della dipendenza funzionale dal ministero dell'Interno e sul tema del coordinamento tra le forze di polizia. Puntualizzato questo, si tratta di accertare quali debbono essere gli strumenti di cui servirsi per raggiungere lo scopo.

Ed a tal proposito deve purtroppo osservare che, ancora una volta, si è scelto di ricorrere per l'ennesima volta allo strumento della delega.

Sarebbe stato decisamente preferibile che il governo, stante la delicatezza della materia, avesse presentato un disegno di legge *ad hoc*, in cui fossero precisati puntualmente, nella sua articolazione, tutti gli obiettivi che si intendono in concreto conseguire. Si sarebbe dovuto fare tesoro dell'esperienza negativa, recentemente maturata, in merito a quanto è accaduto per la nuova disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali delle tre Forze armate; vicenda culminata poi con la emanazione del decreto legislativo n. 490 del 1997.

Osserva altresì che, pur prescindendo dall'episodio spiacevole avvenuto a proposito dei decreti legislativi su cui non si è pronunciata per nulla la Commissione Difesa, sussistono forti perplessità, per non dire serie preoccupazioni, su quanto si sta assistendo da tempo sulla scena parlamentare italiana. Si riferisce al fatto che ormai non si discute, non si analizza, non ci si confronta più in Aula sui temi che investono aree determinanti per la vita del Paese.

Visto, infatti, che occorre limitare il ricorso allo strumento del decreto-legge a casi veramente urgenti ed eccezionali, come vivamente raccomandato dalla Corte costituzionale, si è aggirato l'ostacolo e si è seguita una strada (quella del decreto legislativo) ancora più tortuosa, meno trasparente e meno democratica della prima, vale a dire del decre-

to legge, considerato che quanto meno quest'ultimo, prima di essere convertito in legge, richiedeva un confronto parlamentare, interessando le Commissioni e poi l'Aula. Ora, con l'istituto della delega, si supera tutto, si sovverte tutto e ci manca poco dal trovarsi di fronte ad un decreto con cui il governo regola, a suo piacimento, anche come si deve pronunciare e comportare l'opposizione.

In definitiva, sarebbe stato corretto non ricorrere alla delega per il riordino bensì seguire la via maestra del disegno di legge, al quale riconoscere, poi e ove ne ricorresse l'urgenza, la corsia preferenziale.

Questa via sarebbe stata ancor più rispettosa del Parlamento, ove si consideri che, nella materia, esistono altre iniziative legislative provenienti da varie forze politiche, tutte meritevoli di attenzione e considerazione. L'occasione, quindi, sarebbe oltremodo propizia per un esame congiunto e per un sano confronto democratico tra i vari disegni di legge, a tutto vantaggio della bontà del testo da approvare. Le preoccupazioni di cui sopra trovano puntuale conferma nella circostanza che il governo, nel disegnare la delega sulla materia di cui trattasi, ha dovuto, a distanza di pochi mesi, rivederla e presentare, al nostro esame, emendamenti di entità tale da rivelarsi del tutto riformulata.

Precisato ciò, e ribadita la contrarietà per la strada della delega, si accinge a formulare alcune osservazioni specifiche sulla questione oggi all'esame. In primo luogo, è generico, e perciò stesso inaccettabile, il termine «armonizzare» per descrivere la normativa da emanare in tema di reclutamento, stato e avanzamento degli ufficiali ai contenuti del decreto legislativo n. 490 del 1997. Si deve, invece, prevedere che detta normativa porti ad uniformare i profili di carriera dei Carabinieri a quelli già previsti per gli omologhi ruoli dell'Esercito. Non appare più giustificata, infatti, alcuna diversità tra loro, così come indicato nei principi informativi del predetto decreto legislativo. In secondo luogo, i tempi sono ormai maturi per riconoscere agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza il grado apicale, ossia quello di generale a tre stelle, grado questo già previsto per gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi delle tre Forze armate. Dovrà altresì essere prevista la possibilità di conferire il Comando generale dell'Arma ad un generale dell'Arma stessa. In terzo luogo, si sofferma sui limiti di età per tutti gli ufficiali dell'Arma e del Corpo della Guardia di Finanza. A tal proposito sostiene la necessità che essi, per i gradi apicali, debbano essere portati a 65 anni, così come occorrerà prevedere una diversa cadenza temporale per tutti gli altri gradi, ivi compresa la categoria dei sottufficiali. Verrebbe così a mantenersi più a lungo il patrimonio professionale, d'inestimabile valore, che l'esperienza, maturata nella particolare attività delle due istituzioni, non può non accrescere. A tal riguardo soggiunge che, a breve termine, dovranno essere rivisti i trattamenti economici che giudica, al momento, essere del tutto inadeguati, a fronte dell'impegno, delle responsabilità e dei sacrifici che vengono richiesti ai componenti della Benemerita ai vari livelli. In quarto luogo, se è vero, poi, che i profili di carriera ed i volumi organici non possono fare astrazione dal dato concernente i limiti d'età previsti, è altrettanto vero che occorre individuare correttivi che consentano di utilizzare, al meglio,

aree soprannumerarie rispetto agli organici (ad es. impiego in campo internazionale, impiego per consulenza, ecc.). In quinto luogo richiama all'attenzione l'istituto dell'aspettativa riduzione quadri (A.R.Q.), che va ridisegnato: esso deve prevedere criteri assai ampi di utilizzazione e di impiego degli Ufficiali in soprannumero e, comunque, il relativo trattamento economico non deve, in alcun modo, penalizzare i soggetti destinatari di tale provvedimento. In sesto luogo va meglio precisato il concetto di «riduzione proporzionale» dell'area degli ufficiali sino al grado di tenente colonnello, indicati peraltro impropriamente come Direttivi; in settimo luogo occorre cogliere l'occasione per travolgere la norma introdotta dal decreto legislativo n. 490 con riferimento alla cosiddetta Commissione di controllo sull'operato delle commissioni d'avanzamento. Reputa, infatti, tale Commissione inutile per il conseguimento di maggiore funzionalità e trasparenza. Gli strumenti già esistenti (Avvocatura generale dello Stato) possono, infatti, di per sè assicurare adeguata assistenza per il corretto funzionamento della macchina amministrativa nel delicato settore della scelta dei quadri. Per ciò che concerne poi, in particolare, la composizione delle Commissioni, reputa sin d'ora necessario precisare che queste debbono essere formate da soggetti appartenenti all'Arma, tranne il caso delle Commissioni di vertice, in cui, ovviamente, deve partecipare, quale Presidente, il Capo dello Stato maggiore della Difesa.

Estremamente generica, e, quindi assolutamente inaccettabile appare, infine, la delega per ciò che concerne la Guardia di Finanza. Afferma questo per due ordini di considerazioni: a) mentre la delega viene concessa limitatamente alla revisione delle norme sul reclutamento degli ufficiali, principi e criteri direttivi per la sua attuazione riguardano, invece, gli organici, le modalità di avanzamento, e cioè materie del tutto distinte dal reclutamento; b) i criteri e i principi direttivi (che tali, poi, non sono) appaiono inadeguati per un corretto esercizio della delega in una materia tanto delicata e complessa. A ciò l'oratore aggiunge la constatazione di un comportamento a dir poco anomalo da parte del governo in questa materia. Infatti, con l'articolo 27 della legge n. 449 del 1997 (cosiddetto collegato alla finanziaria per il 1998), il governo è stato già autorizzato a ridisegnare la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza. Appare di tutta evidenza, pertanto, che fino a quando tale struttura non sarà stata ridisegnata e resa nota, non è possibile, nè logicamente corretto, procedere ad emanare norme delegate che riguardano gli organici, i ruoli e le modalità di avanzamento. La costruzione della struttura è momento propedeutico necessario ad ogni altro provvedimento ordinativo che riguardi il personale.

Per concludere tiene a ribadire – ove malauguratamente non si voglia aderire alla proposta che l'intera materia venga disciplinata con un vero e proprio disegno di legge *ad hoc* e non di semplice delega – come non resti che proporre specifici emendamenti al disegno di legge n. 2793-ter, che si riserva di presentare al momento opportuno.

Preannuncia che essi riguarderanno aspetti di grande rilievo, quali, fra l'altro, il grado-vertice, la possibilità del conferimento del Comando generale dell'Arma ad un Generale appartenente all'Arma medesima, i

limiti di età degli ufficiali e sottufficiali ed una nuova disciplina dell'ARQ, nonché la composizione delle Commissioni di avanzamento.

Il senatore PALOMBO prende atto con soddisfazione che finalmente è stata avviata la discussione su una serie di iniziative legislative orientate, pur se in ottiche diverse, a dare all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza un assetto più moderno, funzionale e più aderente alle esigenze attuali. Nel loro insieme tali provvedimenti configurano, peraltro, alcuni lineamenti di quella «legge organica» ormai da anni richiesta dagli stessi Carabinieri, più volte formalmente preannunciata da autorevoli rappresentanti governativi, ed inspiegabilmente mai varata. Si tratta, quindi, di una importante occasione per migliorare l'organizzazione di una istituzione che è patrimonio del popolo italiano ed a cui il Paese deve molto. È, dunque, una opportunità da non perdere e, per tale motivo, ritiene che un modo corretto di procedere possa essere l'individuazione dei punti nodali all'attenzione, acquisendo a tal proposito le convergenze già chiare e demandando, poi, alla discussione di un apposito comitato ristretto, con eventuali audizioni dei ministri competenti e dei Comandanti responsabili, gli approfondimenti necessari a dirigere i passaggi controversi.

I temi da affrontare, in estrema sintesi, possono ricondursi ai seguenti punti:

a) una revisione della configurazione del grado-vertice per gli ufficiali dell'Arma, e le conseguenti modifiche alle leggi sullo stato giuridico e l'avanzamento della categoria (argomento, invero, del quale si occupano i disegni di legge nn. 50 e 2956 del senatore Bertoni, n. 358 del senatore Loreto, n. 1386 dello stesso oratore, nonché n. 1181 del senatore Firrarello);

b) la configurazione di un nuovo ordinamento dell'Arma e della Guardia di Finanza, da affidare con delega al governo; e di questo fondamentale argomento trattava l'articolo 18 delle «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», così come approvato dalle Commissioni riunite 5^a e 6^a; tale articolo venne poi sorprendentemente stralciato, su proposta del Governo.

Per quanto attiene alla questione dell'attribuzione dell'incarico di Comandante generale ad un ufficiale dell'Arma, dichiara di aver ascoltato con viva attenzione le interessanti argomentazioni esposte dal relatore e non può che concordare pienamente con esse, ritenendo che non si può continuare a mortificare onesti servitori dello Stato sottoposti ad un «controllo mortificante» – cita le parole del relatore – che deve cessare.

Per fugare ogni dubbio e per potere proseguire serenamente nella trattazione dei provvedimenti in esame, sente l'urgente esigenza di chiedere un chiarimento al ministro della Difesa sul contenuto di certe, a suo dire, inopportune ed infelici affermazioni contenute nell'intervento da lui svolto davanti alle Commissioni riunite in data 28 gennaio 1998. Il ministro ebbe a dire che il Comandante generale deve essere mantenuto esterno all'Arma, come garanzia di neutralità nel comando. È infat-

ti indispensabile, affermò il ministro, evitare che potenziali rivalità interne tra i più alti esponenti dell'Arma (e questi sono senza ombra di dubbio i generali di divisione) si ripercuotano sull'intera organizzazione, determinando sconcerto nell'opinione pubblica e minando proprio quella fiducia generalizzata che è il patrimonio conquistato in una lunga storia. L'oratore si dichiara molto grato al ministro se vorrà spiegare perchè tale penalizzante ed ingiusto modo di procedere debba essere riservato solo all'Arma dei Carabinieri; e se considera i generali di divisione dell'Arma, giunti a tale grado dopo aver superato severissime selezioni, persone affidabili e responsabili o funzionari di basso profilo, pronti ad azzuffarsi per occupare la poltrona del capo. Chiede inoltre al ministro della Difesa ed al governo di chiarire, non a parole, ma attraverso un documento scritto, quali siano i reali motivi ostativi a che un generale dell'Arma – che ha frequentato l'Accademia militare di Modena (l'unica per la formazione degli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma), che ha conseguito un diploma di laurea, che ha frequentato i Corsi di Stato maggiore – acceda al grado-vertice. Se il ministro è così fermamente convinto della propria idea, deve convincere anche il Parlamento con fatti e non con allusioni prive di fondamento e certamente lesive del decoro e del prestigio di persone che per una vita intera hanno lottato per contrastare il crimine e per servire fedelmente lo Stato.

Manifesta poi sconcerto per la più recente esternazione del Sottosegretario per l'Interno Sinisi, che con arroganza e livore ha ancora una volta offeso la dignità ed il decoro di persone, i comandanti delle stazioni territoriali dei carabinieri, che operano diuturnamente al servizio dei cittadini, affermando che il controllo dei piccoli centri non può essere più il luogo di tranquilla attesa del pensionamento. Il sottosegretario Sinisi, preso dal furore delle riforme a senso unico, ignora, o finge di ignorare, quale è la situazione numerica dei comandanti di stazione ripartiti per anno di nascita. L'età media dei comandanti di stazione è infatti di anni 39 e mezzo, ben lontana quindi dall'età del pensionamento. Oltretutto, nella sola Calabria dal 1991 sono stati uccisi ben quattro comandanti di stazione, e tutti di età molto giovane. È anche utile ed opportuno precisare che in quelle stazioni, ove vi è un comandante di età superiore ai cinquanta anni, e sono solo 509 su 4600, vi è sempre un vicecomandante giovane in affiancamento.

Gli atteggiamenti poco sereni, ostili, di disistima e di parte, assunti da sempre dall'onorevole Sinisi nei confronti dei Carabinieri, destano preoccupazione, considerato che quel sottosegretario dispone della delega per la sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'Interno NAPOLITANO interrompe l'oratore per dichiararsi pronto ad affrontare la tematica da ultima sollevata dal senatore Palombo, ma non in questa sede, dedicata esclusivamente all'esame in sede referente del riordino, tra l'altro dell'Arma dei Carabinieri.

Il senatore PALOMBO a tal riguardo, ricorda di aver presentato una interrogazione al Presidente del Consiglio ed al ministro dell'Interno perchè tale delega venga rivista.

Per quanto attiene alle modifiche alle leggi sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali concorda con le soluzioni prospettate dal relatore che, avendo esaminato a fondo la materia, ritiene che sia indiscussa la necessità di riconoscere la specificità dell'Arma e la sua pronunciata specializzazione, che legittima una collocazione autonoma all'interno della Difesa e che postula la necessità di adeguare, con urgenza, il suo ordinamento alla nuova situazione.

Il problema del riordino delle carriere, dell'avanzamento e dell'adeguamento dei ruoli alle funzioni ed alle esigenze degli ufficiali dell'Arma e della Guardia di Finanza, nonché il passaggio dal ruolo tecnico a quello logistico per soddisfare esigenze operative, deve essere affrontato e risolto con la massima determinazione anche nella considerazione che il decreto legislativo emanato recentemente dal governo per gli ufficiali delle Forze armate ha escluso gli ufficiali dei Carabinieri della Guardia di Finanza.

Per quanto attiene alla configurazione di un nuovo ordinamento per l'Arma dei Carabinieri, concorda del pari con quanto detto dal relatore, confermando di apprezzare la collocazione dell'Arma alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della Difesa, mantenendo le sue tradizionali prerogative di polizia civile e militare, riaffermando la ormai consolidata ed efficiente dipendenza funzionale del Ministero dell'Interno per quanto attiene all'ordine ed alla sicurezza pubblica. È da rilevare, però, che mentre la delega per adeguare l'ordinamento dell'Arma prevede un tempo massimo di 6 mesi, quelle per l'adeguamento dei ruoli delle Guardia di Finanza e della Polizia di Stato è di 12 mesi. Appare opportuno far sì che le deleghe abbiano una stessa durata, che andrebbe stabilita uniformemente nell'ordine di 6 mesi o di 12 mesi.

Ma l'iniziale riepilogo degli argomenti non sarebbe completo se, ai primi due, non aggiungesse quello del coordinamento delle Forze di Polizia, invero poco approfondito dal pur preciso, metodico e scrupoloso relatore Loreto, che ha inteso però individuare tre punti fondamentali nel trattare il delicato argomento. Essi sono:

1. un maggiore concerto tra il Ministro dell'Interno e quello della Difesa;
2. il mantenimento dei servizi speciali;
3. la volontà di non toccare l'impianto della legge n. 121, ferme restando le perplessità sul non previsto sdoppiamento della figura del Direttore del Dipartimento per la sicurezza.

Per quanto riguarda i primi due punti condivide pienamente le affermazioni del relatore, non mancando, però, di puntualizzare sommariamente alcuni concetti:

a) per quanto attiene al primo punto appare opportuno precisare che nello stabilire la dislocazione sul territorio dei reparti dell'Arma, il ministro dell'Interno non può esimersi dal concertare con il ministro della Difesa le soluzioni da attuare, nella considerazione che l'attuale normativa prevede che l'Arma dei carabinieri dipenda, per ciò che riguarda l'ordinamento, esclusivamente dal Ministro della Difesa. Inoltre,

il concerto è quanto meno necessario per ciò che attiene all'emanazione dei decreti legislativi riguardanti il personale di ciascuna forza di polizia e ciò in armonia con il principio di equiordinazione che ha visto operare i ministri competenti per il riordino dei ruoli del personale non direttivo. Ciò al fine di evitare sperequazioni, rincorse e disallineamenti che andrebbero ad incidere negativamente sull'organizzazione e, di riflesso, anche sul morale del personale;

b) in merito al mantenimento dei servizi speciali, ribadisce che ha accolto con viva soddisfazione le argomentazioni adottate dal relatore, che manifestano ottimismo per ciò che attiene alla chiarezza sulla problematica. Teme però sorprese: si riferisce in particolare ad eventuali decisioni che potrebbero essere adottate in via amministrativa, dirette a ridimensionare la capacità operativa dei reparti in esame, ossia il ROS, il GICO e lo SCO. Vuole sperare che la posizione assunta dal governo non scaturisca solo dal timore di un impatto negativo sull'opinione pubblica – particolarmente sensibile a tale problematica anche perchè stimolata dai *mass-media* – provocato dall'adozione di provvedimenti legislativi tendenti a ridurre l'efficienza dei detti reparti. Sulla delicata materia potranno essere assunte decisioni soltanto a seguito di un ampio ed approfondito dibattito parlamentare;

c) infine riprende un'altra affermazione dell'onorevole Sinisi, resa alla Camera dei Deputati lo scorso 25 febbraio : «convinti come siamo che l'impianto della legge n. 121 del 1981 sia ancora di eccezionale modernità e che il fatto che vi siano delle parti di quella normativa non ancora applicate, non costituisce una censura alla stessa legge, che non è stata capace di imporre la sua forza cogente, ma piuttosto ad una cultura giuridica del nostro Paese con la quale dobbiamo tutt'oggi confrontarci, che ritiene che il problema si esaurisce confezionando una norma, non già vigilando sulla sua concreta attuazione». Tali parole suggeriscono la conclusione che, dopo ben 17 anni dall'entrata in vigore della legge, sia per il governo più plausibile la tesi secondo cui è necessaria una norma per renderne cogente un'altra, laddove inapplicata, piuttosto che ritenere la norma stessa inapplicabile e non adeguata alle esigenze di allora e di oggi. Partendo da questo principio, intende inoltre mettere in evidenza una fondamentale contraddizione tra la volontà di non toccare la legge n. 121 del 1981 e le perplessità sulla mancata previsione di uno sdoppiamento della figura del direttore del Dipartimento per la sicurezza. Infatti è proprio la legge n. 121 del 1981 che prevede l'anomalia di far confluire nella stessa persona fisica le cariche di Capo della Polizia e Direttore del Dipartimento di pubblica sicurezza. È la logica comune che suggerisce il principio per cui non si può essere, al tempo stesso, coordinato e coordinatore, nè si può incardinare la funzione di coordinamento sul solo rapporto gerarchico.

Ed a tal proposito ricorda la linea-guida emersa in un pubblico dibattito svoltosi nel luglio 1997: la cultura del coordinamento fra le Forze di polizia è principalmente quella del rispetto e della armoniosa valorizzazione delle rispettive peculiarità, in un contesto di assoluta

parità ed uguale dignità e non certo quella della direzione e della sovraordinazione.

Un'altra vistosa discrasia, interna alla citata legge n. 121 del 1981, che mina alla base il principio del coordinamento, risiede nell'indicazione in periferia di ben due soggetti quali autorità provinciali di pubblica sicurezza, il prefetto e il questore, pur se quest'ultimo è evidentemente al tempo stesso vertice dirigenziale di una Forza di Polizia.

Poi, se la volontà del governo è davvero quella di elaborare una norma al fine di rendere cogenti le parti inapplicate della legge n. 121 del 1981, non si comprende il motivo per cui gli emendamenti governativi presentino delle ulteriori integrazioni rilevanti alla stessa legge, quali ad esempio le direttive circolanti da parte del ministro dell'Interno in materia di dislocazione delle forze di Polizia e delle risorse.

Infine, se veramente si ritiene di voler migliorare, in piena onestà intellettuale, il sistema di coordinamento, chiede di sapere per quali motivi non si assicura con norme adeguatamente cogenti la effettiva «circolarità» dei flussi informativi fra le Forze di Polizia, garantendo una effettiva reciprocità informativa fra le stesse, allontanando così il sospetto che tale flusso debba avere una sola determinata direzione. Si tratterebbe di un risultato che, ove raggiunto, da solo risolverebbe una quantità di quelle pretese duplicazioni ed inefficienze su cui molto poggiano l'invocato, miracolistico miglior coordinamento.

Infine si chiede –se in verità si desidera una più razionale distribuzione delle risorse- perchè non si proceda a fissare, con norme primarie, competenze diversificate per materia fra le forze di Polizia. Nel merito un primo passo era stato fatto, nel 1992, con un decreto ministeriale che, preso atto delle vocazioni nel tempo espresse dalle diverse forze di Polizia, attribuiva loro dei comparti di specializzazione, anche nel lodevole intento di permettere un più mirato sviluppo delle professionalità di ciascuna organizzazione. Una simile iniziativa permetterebbe infatti:

- a) la certa individuazione di responsabili in ciascuno degli specifici settori di attività affidati;
- b) un ponderato confronto, su dati oggettivi, del potenziale umano disponibile rispetto all'esigenza ed ai risultati;
- c) la riduzione di sovrapposizioni e di interferenze.

Si augura che in questa occasione, considerata la vastità e la delicatezza dei problemi, si voglia prescindere da interventi frammentari e, di conseguenza, scarsamente incisivi, nonchè privi di una logica condivisibile, per evitare di compromettere ulteriormente un quadro già difficile e farraginoso che va riformato nella sua interezza. Auspica che il comune superiore interesse prevalga nelle singole coscienze e che si opti per discutere ed approvare, in tempi accettabili, un provvedimento del quale l'Arma e la Guardia di Finanza hanno un reale ed urgente bisogno, per guadagnare concreti ulteriori margini di efficienza di rendimento. Se si intende modificare in modo importante le intere strutture ordinarie dell'Arma e della Guardia di Finanza, chiede di sapere come si possa considerare possibile legiferare contestualmente in materia di coordinamento fra organizzazioni in corso di ristrutturazione interna, ancora pri-

ma che tali mutamenti siano stati decisi e, soprattutto, attuali. Il coordinamento, infatti, risulta da una somma ed una sinergia di efficienze che presuppongono scenari ben definiti e non riferimenti generici riferiti a norme *in itinere*.

Il senatore SPERONI svolge alcune considerazioni sul complessivo significato istituzionale delle proposte normative in esame: si tratta, a suo avviso, anche della possibilità di introdurre un primo elemento di federalismo nel settore della sicurezza pubblica, che in Italia è tradizionalmente centralizzata negli apparati statali, escluse alcune funzioni residuali e di minore entità, affidate ai corpi di polizia municipale, peraltro sottoposti alla competenza statale sotto l'aspetto in questione. Non vi è, infatti, nell'ordinamento italiano, alcunchè di paragonabile a quanto si può riscontrare in alcuni paesi federali, come la Confederazione elvetica e gli Stati Uniti d'America. In questi ultimi, in particolare, oltre alla polizia federale vi sono le polizie statali e di contea, nonché polizie municipali che in alcuni casi hanno dimensioni e capacità operative tali da poter essere confrontate con un'importante articolazione della sicurezza pubblica italiana, come ad esempio la questura di una grande città. Va sottolineato, a tale riguardo, che quelle polizie municipali dipendono direttamente dal sindaco, come nel caso più noto della città di New York. La proposta sottesa all'emendamento da lui sottoscritto (1.0.6), del quale presenta in data odierna una riscrittura, non intende sopprimere e neanche ridimensionare le strutture statali di polizia, ma si limita esclusivamente ad estendere all'intero ordinamento un elemento già presente nello statuto speciale della Regione Sicilia, in cui si prevede che l'impiego e l'utilizzazione della Polizia di Stato dipendono dalla regione. La proposta è ben lontana dall'ispirazione fondamentale della Lega Nord, che notoriamente persegue la separazione dei territori padani dalla Repubblica, ma ha l'effetto di mettere alla prova, in un estremo tentativo di sollecitazione alle altre forze politiche, i reali intendimenti federalisti più volte declamati e mai realizzati.

Il senatore MANFREDI rileva che l'intendimento perseguito con i provvedimenti in titolo e con gli emendamenti riguarda due aspetti: il coordinamento e il riordinamento delle forze di Polizia. In merito al primo aspetto, si sofferma sull'esigenza di prestare attenzione anche alla riorganizzazione funzionale degli altri Corpi, (Polizia penitenziaria, Capitanerie di porto e Forestali), altrettanto bisognosi di intervento legislativo. A titolo di esempio, il Corpo forestale dello Stato è un organismo che attende da non pochi anni il rispetto d'impegni assunti formalmente. Con riferimento, poi, al secondo aspetto, cioè all'assoluta necessità di coordinare le due principali forze di Polizia, egli sottolinea l'esigenza di raccordare le emanande norme con le operazioni delle Capitanerie di porto in terreno, quello marino, forse più della terra ferma, necessario di un incisivo coordinamento. Si sofferma, quindi, sulla delega, quale stralciata dal disegno di legge n. 2793: ne ravvisa genericità ed imprecisioni, in particolare all'interno della formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), che riconosce una dipendenza funzionale nei confronti del mi-

nistro dell'Interno, ai fini del coordinamento senza però fissare i principi e i criteri direttivi.

Si tratta, in altri e più chiari termini, di una delega assoluta al governo senza alcun vincolo, mentre sarebbe invece opportuno stabilire criteri che diano un chiaro indirizzo del Parlamento, per esempio sulla suddivisione dei compiti fra le diverse forze di Polizia che è, a suo parere, il requisito principale per un coordinamento ottimale. Oggi esistono infatti sovrapposizioni di giurisdizione e di impegni, in terra, in mare e in cielo che rappresentano spreco di energie e provocano conflitti di competenze che non giovano certo all'immagine dello Stato agli occhi dei cittadini.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti in tal senso al termine del lavoro dell'istituendo comitato ristretto.

Il senatore AGOSTINI, espresso apprezzamento per l'impegno profuso dai relatori, condivide l'idea di istituire un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo articolato ed attento a quanto emerso nel corso del dibattito.

La discussione generale è pertanto rinviata.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2793-TER**Art. 1.**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. A decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato dipende per l'impiego e per l'utilizzazione dalle Regioni.

2. Il Presidente della Regione dispone con atto motivato la rimozione o il trasferimento dei funzionari di polizia fuori della regione.

3. Per la tutela di particolari servizi ed interessi le Regioni possono organizzare corpi speciali di polizia amministrativa».

1.0.6 (Nuovo testo)

SPERONI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

242^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2782) *Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali*, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il presidente CIRAMI ricorda che il disegno di legge in titolo, la cui discussione era iniziata in sede deliberante nella seduta del 9 dicembre 1997 era stato, successivamente, rimesso all'Assemblea nella seduta del 15 gennaio scorso e, quindi, nuovamente assegnato in sede deliberante alla Commissione in data di ieri. Essendo stata autorizzata in tal senso dal Presidente del Senato la Commissione può altresì procedere immediatamente alla discussione del provvedimento.

I senatori PREIONI e GASPERINI chiedono che il disegno di legge in titolo sia discusso e votato dall'Assemblea.

Il presidente CIRAMI constata che non sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, non essendo la richiesta condivisa dal previsto numero di componenti della Commissione.

Il Presidente propone, quindi, alla Commissione di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di passare immediatamente alla votazione degli emendamenti all'articolo 1, che erano stati illustrati nella seduta pomeridiana del 15 gennaio 1998 e sui quali, nella medesima seduta, si erano già espressi il relatore Meloni ed il rappresentante del Governo.

Su tale proposta, con il voto contrario dei senatori PREIONI e GASPÉRINI, conviene la Commissione.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Senza dibattito, risulta respinto l'emendamento 1.1.

Il relatore MELONI prospetta una riformulazione dell'emendamento 1.2, nel senso di eliminare le regioni Campania e Puglia dall'elencazione delle regioni considerate sedi disagiate di uffici giudiziari.

Il sottosegretario AYALA preannuncia che sarebbe favorevole all'emendamento come riformulato.

Il senatore PREIONI non intende riformulare il proprio emendamento nel senso prospettato dal relatore, ritenendo che la propria proposta di modifica debba essere integralmente mantenuta, al fine di eliminare dal testo del Governo ogni riferimento a specifiche regioni, considerando che l'emergenza giustizia rappresenta una questione comune a tutto il territorio nazionale e non è suscettibile di graduazione.

Il senatore CALLEGARO, premessa la propria contrarietà all'intero provvedimento, annuncia che voterà a favore dell'emendamento 1.2.

Il senatore BATTAGLIA, in dissenso dal Gruppo di Alleanza Nazionale, si dichiara quindi contrario all'emendamento in discussione.

Del pari contrario è il senatore FOLLIERI che sottolinea, in particolare, la necessità di non sottrarre Campania e Puglia al regime particolare previsto dal provvedimento in titolo, in considerazione della reale emergenza di cui soffrono le sedi giudiziarie ivi esistenti. Preannuncia, conseguentemente, il proprio voto contrario sull'emendamento.

Il senatore CENTARO vedrebbe con favore l'accoglimento della proposta di modifica all'emendamento 1.2 prefigurata dal relatore. Aggiunge altresì di considerare la necessità di un trattamento particolare per gli uffici giudiziari situati in Sicilia, Calabria, Sardegna e , in casi particolari, in Basilicata, laddove i dati in suo possesso indicano – invece – che Puglia e Calabria costituiscono sedi appetibili. Vi sarebbe anche un consistente vantaggio economico laddove i magistrati potessero soddisfare il proprio interesse a svolgere le proprie funzioni in tali due ultime regioni per le quali – egli ripete – vi è molta richiesta, senza dover imporre all'erario gli oneri aggiuntivi determinati dalle indennità previste per il trasferimento nelle sedi disagiate.

Il senatore BUCCIERO preannuncia, anche alla luce del dibattito svolto nelle precedenti sedute, il proprio orientamento favorevole alla riformulazione dell'elenco delle sedi disagiate.

Il relatore MELONI dichiara di voler modificare in senso favorevole il parere negativo da lui precedentemente espresso sull'emendamento 1.2, qualora esso venisse riformulato nel senso proposto, essendo stato in altra sede ampiamente ragguagliato dal Ministero di grazia e giustizia in merito alla effettiva situazione della domanda di copertura di posti per le regioni Puglia e Campania.

Il senatore FOLLIERI, alla luce delle informazioni da ultimo espresse dal relatore, dichiara che voterà conseguentemente a favore dell'emendamento, se riformulato.

Posto in votazione, nel testo presentato dal senatore Preioni, l'emendamento 1.2, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 1.3, risulta rigettato.

Il senatore PERA rinuncia all'emendamento 1.4, di cui è primo firmatario.

Il senatore PREIONI dichiara di voler far proprio l'emendamento 1.4 asserendo che il senatore Pera ha in realtà ritirato l'emendamento stesso e non solo la propria firma al medesimo.

Il senatore GRECO, cofirmatario dell'emendamento 1.4, osserva, al contrario, che il senatore Pera si è limitato a ritirare la propria firma.

Concorda il senatore PERA.

Il senatore PREIONI aggiunge la propria firma all'emendamento 1.4 e dichiara di volerla aggiungere anche all'emendamento 1.5.

Il senatore GRECO presentatore dell'emendamento 1.5 non acconsente.

Sull'ordine dei lavori intervengono quindi la senatrice SALVATO, e i senatori PREIONI, BUCCIERO, BATTAGLIA e CENTARO.

Il senatore MELONI presenta poi il subemendamento 1.4/1.

Posto ai voti il subemendamento 1.4/1 è approvato.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.4, il senatore GASPERINI sottolinea l'assoluta contrarietà del Gruppo Lega Nord Per la Padania Indipendente al disegno di legge in esame, evidenziando come le disposizioni in esso contenute si muovano in una direzione inaccettabile sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello morale. È infatti inammissibile che lo Stato per ottenere l'adempimento ai propri doveri di ufficio in determinate zone debba ricorrere alla promessa di denaro ai magistrati. L'oratore annuncia quindi il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 1.4, come modificato, preannuncia

il voto contrario su tutti gli emendamenti al disegno di legge presentati da senatori non appartenenti al Gruppo Lega Nord Per la Padania Indipendente e conclude dichiarando che il provvedimento in discussione rappresenta un'offesa per la magistratura.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.4 nel testo emendato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.5.

Il senatore BUCCIERO ritira poi la firma all'emendamento 1.6, che viene sottoscritto anche dal senatore PREIONI, con il consenso del senatore Antonino CARUSO.

Il senatore PREIONI annuncia poi su di esso il proprio voto favorevole.

Il senatore BATTAGLIA aggiunge la propria firma all'emendamento 1.6.

Il presidente CIRAMI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 1.6.

Posto ai voti l'emendamento 1.6 è respinto.

Sull'emendamento 1.7 annunciano il voto favorevole i senatori BUCCIERO, PREIONI, FASSONE, FOLLIERI, GRECO e il presidente CIRAMI.

L'emendamento 1.7 è quindi approvato.

È poi respinto l'emendamento 1.8, di contenuto identico agli emendamenti 1.9 e 1.10.

Messi separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Sull'emendamento 1.13, a modifica dei pareri precedentemente espressi, il relatore MELONI esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

Posto ai voti l'emendamento 1.13 è approvato.

È successivamente approvato l'articolo 1, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore BATTAGLIA aggiunge la sua firma agli emendamenti 2.1 e 2.2 e rinuncia ad illustrarli. Agli stessi emendamenti aggiunge la sua firma il senatore VALENTINO.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 2.3.

Il senatore PREIONI preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.3.

Il senatore BATTAGLIA, a titolo personale, preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 2.3 sottolineando come la proposta in esso contenuta contrasta con l'esigenza di favorire la permanenza in determinati uffici di magistrati che hanno già acquisito una certa esperienza.

Il senatore GRECO preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.3.

Il relatore MELONI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 e parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Posto ai voti è approvato l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore CENTARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1.

Il senatore FASSONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.2.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 3.3.

Il relatore MELONI esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3, osservando, a quest'ultimo proposito, che le situazioni di incompatibilità costituiscono motivo di trasferimento di ufficio.

Il senatore FASSONE sulla questione da ultimo sollevata dal rappresentate del Governo osserva, invece, come sia opportuno prendere espressamente in considerazione le ipotesi in cui il trasferimento del coniuge anch'esso magistrato determina una situazione di incompatibilità.

Dopo interventi del senatore BUCCIERO e nuovamente del senatore FASSONE sono approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 3.3.

Posto ai voti è approvato l'articolo 3 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 4.4 e modifica l'emendamento 4.1 riformulandolo nell'emendamento 4.1 (nuovo testo) e rinunciando ad illustrarlo.

Il senatore BATTAGLIA aggiunge la sua firma agli emendamenti 4.2 e 4.3 e rinuncia ad illustrarli.

Il senatore Antonino CARUSO aggiunge la sua firma all'emendamento 4.9 e rinuncia ad illustrarlo.

Il senatore FASSONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.10.Tab. e 4.7.

Interviene il senatore GRECO per una richiesta di chiarimenti circa l'emendamento 4.10.Tab. al quale replica il senatore FASSONE.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 4.5 sottolineando come esso sia volto ad assicurare un'effettiva parità di trattamento fra gli uditori giudiziari e gli altri magistrati anche nella convinzione che l'allungamento a quattro anni del termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario e successive modificazioni si è rivelato, alla prova dei fatti, di ostacolo ad una razionale ed efficiente organizzazione degli uffici giudiziari, inducendo molti magistrati a non proporre domanda di trasferimento proprio in considerazione dell'eccessiva lunghezza del periodo imposto.

L'oratore prosegue quindi richiamando l'attenzione sull'importanza del riferimento alle gravi ragioni di famiglia – come motivo che può giustificare il trasferimento, in via eccezionale, anche prima del decorso del termine fissato dal citato articolo 194 –.

Dopo brevi interventi del senatore CALLEGARO, del senatore FOLLIERI e del sottosegretario AYALA, il senatore FOLLIERI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.6.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 4.8.

Il relatore MELONI invita il senatore Greco a modificare l'emendamento 4.5 sostituendo le parole «due anni» con le parole «tre anni».

Il senatore GRECO modifica l'emendamento 4.5 nel senso suggerito dal relatore.

Il senatore RUSSO, dopo un approfondimento dei profili problematici ad esso sottesi, ritira l'emendamento 4.8.

Il relatore MELONI esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.1 (nuovo testo) e sull'emendamento 4.7.

Si rimette poi alla Commissione per gli emendamenti 4.10.Tab., 4.5 e 4.6 ed esprime parere contrario infine su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.7, si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.1 (nuovo testo) ed esprime da ultimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 4.1 (nuovo testo). Risultano conseguentemente preclusi l'emendamento 4.2 e 4.10.Tab.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 4.3.

Dopo interventi del senatore RUSSO e del senatore CENTARO, posto ai voti è approvato l'emendamento 4.5 come modificato. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.6 e 4.7.

È respinto l'emendamento 4.9.

Posto ai voti è approvato l'articolo 4 come emendato.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2782**Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità».

1.1

MILIO

Al comma 2, nell'alea, sopprimere la frase: «, sito in una delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna,».

1.2

PREIONI

Al comma 2, nell'alea, sono soppresse le parole da: «, sito in una» fino a: «Sardegna,».

1.3

MILIO

Al comma 2, nell'alea, sopprimere le parole da: «Campania» a: «Puglia».

1.4

PERA, CENTARO, GRECO

All'emendamento 1.4, sostituire le parole da: «Campania» a: «Puglia» con le altre: «Campania» e «Puglia».

1.4/1

IL RELATORE

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere le parole: «Campania, Basilicata, Puglia».

1.5

GRECO

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «del distretto» con: «nazionale».

1.6

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 3, sostituire le parole: «di ciascun biennio» con le parole: «di ogni anno».

1.7

FASSONE

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Non possono...» sino a: «anni successivi».

1.8

CENTARO, PERA, GRECO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Non possono essere destinati» fino a: «anni successivi».

1.9

MILIO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Non possono» sino a: «anni successivi».

1.10

GRECO

Al comma 3, sostituire la cifra: «sessanta» con quella di: «quaranta» e le parole: «alle duecento unità per il 1997 e per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unità per il 2000» con le altre: «alle duecentocinquanta unità per il 1998 e per il 1999, alle centocinquanta per il 2000».

1.11

GRECO

Al comma 3, sostituire le parole: «cinquanta unità» con le parole: «sessanta unità».

1.12

FASSONE

Al comma 5, dopo la parola: «individuate» inserire le altre: «ai sensi del comma 2 e del comma 3».

1.13

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Art. 2.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il trasferimento d'ufficio di cui all'articolo 1 dà diritto al trattamento di missione di cui alla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e successivamente da ultimo da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985».

2.1

MILIO

Sopprimere il comma 3.

2.2

MILIO

Al comma 4, dopo le parole: «di permanenza in tali uffici» aggiungere le parole: «e per il primo biennio successivo».

2.3

FASSONE

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: «d'ufficio».

3.1

CENTARO, PERA

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la normativa sulle incompatibilità. In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario più vicino».

3.2

FASSONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «semprechè non ostino motivi di incompatibilità».

3.3

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.

4.1 CENTARO, GRECO, PERA

Sopprimere il comma 1 e il comma 2 con l'allegata Tabella.

4.1 (nuovo testo) CENTARO, GRECO E PERA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 7.

4.2 MILIO

TAB. A
(Articolo 4, comma 2)

Nella tabella A, allegato D-bis, correlare:

«il distretto di Catania a Campobasso e non a Torino;
il distretto di Trento a Torino e non a Caltanissetta;
il distretto di Bari a Caltanissetta e non a Campobasso;
il distretto di Messina a Perugia e non a Venezia;
il distretto di Ancona a Venezia e non a Perugia».

4.10.Tab FASSONE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: "di due anni" sono sostituite con le seguenti: "quattro anni"».

4.3 MILIO

Al comma 3, sostituire le parole: «prima di due anni» con le parole: «prima di tre anni».

4.4 CENTARO, PERA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, è sostituito dal seguente:

“Art. 194. – Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia”».

4.5

GRECO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, è sostituito dal seguente:

“Art. 194. – Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui richiesta, non può essere trasferito ad altre sedi prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio”».

4.6

ZECCHINO

Al comma 4, sopprimere l'espressione: «le parole “quattro anni” sono sostituite dalle parole “tre anni” e».

4.7

FASSONE

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le parole: “il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari” sono soppresse».

4.8

DE LUCA Michele, RUSSO

Al comma 5, sostituire le parole: «non superiore a due mesi» con le altre: «non superiore a quattro mesi».

4.9

MILIO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

108^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PORCARI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*(A007 000, C03^a, 0015^o)

Il presidente PORCARI avverte che il sottosegretario Fassino ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna in quanto trattenuto in una importante riunione presso il Ministero. Propone di dar luogo comunque all'esame dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, che sono tutti assegnati in sede referente.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(2903) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore RUSSO SPENA, il quale sottolinea l'importanza dell'Accordo in esame e l'interesse dell'Italia a completare le procedure di ratifica che le permetteranno di partecipare sin dall'inizio alla nuova istituzione finanziaria. Ricorda brevemente che la Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e in Nord Africa nacque in seguito al vertice economico svoltosi a Casablanca nel 1994, su impulso degli Stati Uniti e della Federazione russa, cui aderirono 19 paesi di cui 12 non regionali. Il compito istituzionale della nuova Banca è quello di promuovere lo sviluppo del settore privato e di fornire il sostegno a progetti di costruzione delle infrastrutture regionali, costituendo altresì un *forum* per promuovere il dialogo e il coordinamento regionale delle politiche economiche. L'area cui si diri-

gerà questo programma, quella del Mediterraneo, costituisce evidentemente una zona di influenza e di interesse prioritario per l'Italia: sollecita perciò alla Commissione l'approvazione del provvedimento, anche se non ne nasconde il taglio economico liberistico discendente dall'influsso che in questa materia esercita il Fondo monetario internazionale.

Il presidente PORCARI chiede se vi sia una logica che presiede alla proliferazione di queste banche di sviluppo, di cui si auspica in primo luogo almeno un coordinamento.

Il senatore ANDREOTTI riconosce senz'altro l'efficacia di questo strumento soprattutto laddove esso potrà favorire iniziative miste, in particolare fra israeliani, palestinesi ed altri paesi della zona, creando le premesse per l'evoluzione del processo di pace proprio mediante interessi economici comuni.

Il senatore CORRAO concorda con il relatore, compiacendosi per la partecipazione dell'Italia fra i paesi che per primi hanno aderito alla fondazione di questa Banca. Si rammarica peraltro del vuoto lasciato dalla mancata adesione di paesi dell'area mediterranea, quali ad esempio la Libia, domandandosi se il Governo italiano abbia compiuto i necessari passi per favorire nuove aperture. Augurandosi che tutti i paesi della regione possano essere coinvolti senza pregiudiziali politiche, pena la vanificazione degli scopi dell'iniziativa, sottolinea altresì che l'Unione europea nel suo insieme avrebbe dovuto partecipare a questa istituzione finanziaria, che dovrebbe comunque contribuire al processo di sviluppo del Mediterraneo, nel quadro anche degli indirizzi emersi a Barcellona.

Il relatore RUSSO SPENA concorda con i rilievi emersi e, pur condividendo le critiche circa i limiti di questa nuova istituzione bancaria nonchè l'unilateralità della sua impostazione, ritiene che, facendo di necessità virtù, si possano cogliere gli spunti positivi comunque utili ai processi che mirano a riportare nel Mediterraneo la pace e la prosperità.

Il presidente PORCARI, dopo aver ricordato i pareri favorevoli espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente, pone ai voti il mandato al relatore Russo Spena di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda.

(3003) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il relatore VOLCIC, richiamandosi a quanto avvenuto in Assemblea durante il dibattito relativo al disegno di legge n.2859 relativo

all'Accordo con la Croazia in materia di promozione e protezione degli investimenti, auspica che in futuro si possa raggruppare l'esame di disegni di legge riguardanti il medesimo Stato al fine di giudicare l'insieme della politica estera verso di esso.

Il senatore JACCHIA precisa che nel caso in questione un rinvio avrebbe pregiudicato il sottile lavoro politico da lui svolto nel raccogliere adesioni sull'ordine del giorno presentato in connessione con quel provvedimento.

Il presidente PORCARI ricorda che sono pervenuti i pareri della 1ª e della 5ª Commissione e pertanto pone ai voti il mandato al relatore Volcic a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione conviene.

(2946) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997

(2947) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997

(3001) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e Atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e conclusione con esiti separati)

Il presidente PORCARI propone che si svolga una relazione e una discussione generale congiunta sui disegni di legge nn. 2946, 2947 e 3001, che riguardano accordi internazionali analoghi, fermo restando che ciascun disegno di legge avrà poi un esito procedurale distinto.

La Commissione concorda.

Riferisce alla Commissione il senatore JACCHIA, il quale fa presente che i protocolli agli accordi di partenariato e cooperazione con la Russia e la Moldavia non modificano in nulla la posizione dell'Italia, che è già parte contraente dei due accordi e ha già provveduto a depositare il relativo strumento di ratifica. Lo scopo dei due protocolli in questione è di aggiungere tre Stati contraenti che sono divenuti membri dell'Unione Europea dopo la sottoscrizione degli accordi con la Russia e la Moldavia: si tratta dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Viceversa il disegno di legge n. 3001 riguarda l'accordo di partenariato e cooperazione con l'Uzbekistan, che è stato sottoscritto il 21 giugno 1996 dalle Comunità europee e i loro quindici Stati membri, inclusa

l'Italia, che non ha ancora provveduto alla ratifica. In considerazione della notevole importanza politica ed economica di questo Stato dell'Asia centrale, appare opportuno che il Parlamento autorizzi la ratifica di tale accordo, il cui contenuto è del tutto analogo a quello degli accordi simili sottoscritti con i paesi dell'Europa centrale e orientale.

Il senatore VOLCIC concorda con il relatore, facendo presente che è interesse dell'Europa e dell'Italia incrementare al massimo la collaborazione con un paese come l'Uzbekistan, che è al centro degli interessi di tutte le potenze in considerazione dei suoi grandi giacimenti di petrolio.

Peraltro esiste lo spazio politico per una presenza italiana, date le difficoltà della Turchia, che in un primo momento rappresentava il *trait d'union* tra questo paese e l'Occidente, e anche perchè la Germania sembra poco incline a svolgere lo stesso ruolo.

Il presidente PORCARI concorda con i precedenti oratori circa l'opportunità di un maggiore impegno della politica estera italiana verso i paesi emergenti dell'Asia centrale e, in particolare, l'Uzbekistan.

Il relatore JACCHIA dichiara di condividere le osservazioni del senatore Volcic e del Presidente, rilevando che, in base alle informazioni in suo possesso, vi è un grande interesse verso l'Uzbekistan non solo da parte dei paesi europei e islamici, ma anche da parte cinese.

Il presidente PORCARI comunica che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sui tre disegni di legge in esame. Avverte quindi che si passerà alle votazioni per il conferimento del mandato.

La Commissione, con tre distinte votazioni, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione dei disegni di legge nn. 2946, 2947 e 3001.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

117ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA SU
«AGENDA 2000 – Per un'Unione più forte e più ampia» (COM/97/2000)**
(Parere alla Giunta per gli affari della Comunità europea. Seguito dell'esame e rinvio)
(R142 001, C23ª, 0001°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VEGAS, nell'espone la bozza di parere, sottolinea l'interesse e la consapevolezza della rilevanza dell'argomento che sono emersi nel corso della discussione. Osserva che è essenziale modificare l'attuale paralizzante meccanismo di voto dell'Unione europea per consentire, come descritto nell'Agenda 2000, l'evoluzione verso una unione più politica, che superi l'attuale prevalenza degli aspetti economici; un aspetto rilevante è, inoltre, rappresentato dalla necessità di una maggiore attenzione dell'Unione verso i Paesi del Mediterraneo, nel tentativo di temperare lo spostamento di interessi che deriva dall'allargamento ai Paesi dell'Est. Esprime inoltre una grave preoccupazione per il quadro finanziario che si delinea per il futuro; a fronte di un uguale ammontare di erogazioni da parte dell'Italia verso l'Unione – in un contesto di politiche di contenimento della spesa pubblica – si riceveranno minori erogazioni, per cui risulta necessario sviluppare sinergie che consentano la migliore utilizzazione delle risorse comunitarie unitamente alle risorse proprie.

Per quanto riguarda i fondi strutturali, ricorda che la discussione ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri di ripartizione che verranno applicati in futuro, per inserire tra i parametri rilevanti il carattere di insularità, il tasso di disoccupazione e un indice del livello di sviluppo, in modo tale da evitare la penalizzazione dell'Italia nella distribuzione delle risorse. Il relatore si sofferma infine sulla politica agricola, evidenziando che essa comprende anche aspetti relativi alla conservazione del territorio e alla tutela dell'ambiente; su tale argomento sottolinea la necessità di definire una politica di sostegno al reddito che abbia effetti e caratteristiche analoghe per tutti i paesi dell'Unione.

Il presidente COVIELLO propone di rinviare l'approvazione del parere ad un'altra seduta per consentire ai commissari di esaminare la bozza di parere illustrata dal relatore.

La Commissione concorda ed il seguito dell'esame viene rinviato.

SULLE DIMISSIONI DI UN VICE PRESIDENTE

(A008 000, C05ª, 0002º)

Il presidente COVIELLO comunica che il senatore VEGAS, a causa di nuovi impegni assunti nell'ambito del proprio Gruppo, ha presentato le dimissioni dalla carica di Vice Presidente della Commissione.

Dopo aver ringraziato il senatore Vegas per l'impegno e la capacità con cui ha esplicato le proprie funzioni, avverte che nel corso della prossima settimana sarà posta all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Vice Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(3056) GRILLO ed altri: Norme per lo sviluppo economico delle aree depresse

(2886) COVIELLO ed altri: Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento

(2975) VEGAS ed altri: Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale

(Esame del disegno di legge n. 3056, congiunzione con i disegni di legge nn. 2886 e 2975 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2886 e 2975, congiunzione con il disegno di legge n. 3056 e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge nn. 2886 e 2975, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il relatore VIVIANI illustra gli aspetti principali del disegno di legge in titolo, che è fondato su una valutazione di insufficienza dei risultati ottenuti nella politica per il Mezzogiorno; essi sono identificabili principalmente nella regionalizzazione degli interventi, cui consegue una

piena autonomia e responsabilità delle regioni, nella proposta di alienazione o liquidazione degli Enti di gestione statali, che verranno sostituiti da agenzie regionali, eventualmente a capitale misto, che possono utilizzare le capacità delle strutture esistenti. Si prevede la costituzione di un fondo cui affluirebbero, oltre alle risorse ripartite del CIPE, i proventi delle dismissioni, le plusvalenze, i ricavi e dividendi derivanti dalle partecipazioni. Evidenzia quindi alcuni problemi che sembrano porsi ad una prima lettura del provvedimento: la mancanza di una definizione dei criteri per la costituzione delle società miste – ad esempio in tema di conferimenti-, il coordinamento tra la natura privata di tali società e il contesto complessivo, che risulta regolato da piani regionali e da direttive del CIPE, il problema del coordinamento con la legislazione relativa alla programmazione negoziata. Propone, infine, l'abbinamento del provvedimento in titolo con gli altri disegni di legge in materia analoga già all'esame della Commissione.

Il senatore GRILLO osserva che il disegno di legge in titolo si impernia sulla constatazione che sia necessario attuare un cambiamento complessivo delle modalità di intervento nel Mezzogiorno, prendendo atto anche che permane tuttora una visione conservatrice in ordine agli strumenti da utilizzare. Per questo, si propone di realizzare un effettivo decentramento delle competenze, attribuendo alle regioni anche la definizione delle strategie e delle politiche complessive. L'attuazione di tali politiche dovrebbe poi essere affidata a società miste, in cui sia garantita la maggioranza ai soggetti privati e in cui siano valorizzate le potenzialità di intervento di nuovi soggetti economici quali le fondazioni bancarie e i fondi pensione.

La Commissione accoglie quindi la proposta di abbinamento avanzata dal relatore.

Il sottosegretario SALES ricorda che il Governo ha già assunto precisi orientamenti in ordine alla materia trattata nei disegni di legge in titolo nella seduta del CIPE dello scorso 23 febbraio e che di essi ha riferito in una successiva seduta della Commissione. In sintesi, il Governo ritiene che la Agenzia per lo sviluppo dovrà essere uno strumento di coordinamento degli interventi nelle aree depresse, ferma restando la competenza del CIPE a definire la politica complessiva del Governo a favore del Mezzogiorno. Si esclude, inoltre, che l'organismo da istituire possa avere caratteristiche analoghe a quelle degli enti che si sono occupati nel passato dell'intervento nel Mezzogiorno, essendo chiaro l'orientamento di demandare al nuovo organismo funzioni di coordinamento e di consulenza.

Fa presente che il dibattito che si è sviluppato su questi temi ha consentito di far emergere una più accentuata attenzione sui problemi delle aree depresse che ha avuto un primo riscontro già nei passi in avanti che si sono registrati nella programmazione negoziata, anche grazie alla funzione positiva svolta dalla nuova classe dirigente locale

meridionale il che ha contribuito a ripristinare un clima di fiducia funzionale all'avvio di iniziative imprenditoriali.

Quanto alla preannunciata presentazione di una proposta del Governo, su cui sta lavorando un apposito gruppo di studio, precisa che in seguito alla formalizzazione di un documento di indirizzo da parte del Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, il Governo si riserva di valutare l'opportunità di presentare un proprio documento.

Il senatore FERRANTE precisa che attraverso la presentazione di uno specifico documento il Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo ha voluto sollecitare un confronto di merito sulle questioni che attengono allo sviluppo del Mezzogiorno. In relazione alle decisioni che saranno assunte circa l'assegnazione di tale documento potranno essere valutate le modalità di prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore MARINO ricorda che, già nell'ottobre dello scorso anno, il Governo, ha assunto l'impegno da istituire un organismo di intervento nelle aree depresse e di utilizzare per le azioni conseguenti anche le plusvalenze rivenienti dalle partecipazioni azionarie TELECOM. È evidente che l'attuazione di tale impegno richiede l'adozione di disposizioni di carattere legislativo. In ogni caso, ritiene che il dibattito sugli strumenti che si intendono utilizzare debba essere successivo alla definizione di precisi obiettivi in termini di sviluppo economico e occupazionale del Mezzogiorno. Considera opportuna, pertanto la presentazione di un documento da parte del Governo.

Il senatore FIGURELLI è dell'avviso che la Commissione non debba modificare le decisioni già prese sull'esame dei disegni di legge ad essa assegnati. Occorre evitare ogni contrapposizione al riguardo, valutando successivamente l'orientamento da assumere in caso di assegnazione ad essa di documenti di indirizzo. Auspica lo svolgimento di una riflessione approfondita e non condizionata da posizioni pregiudiziali.

Il senatore MORANDO, dopo aver ricordato che la Commissione aveva già stabilito di attendere la presentazione del documento del Governo per valutare la possibilità di procedere ad un esame, da concludersi eventualmente con l'approvazione di una Risoluzione, osserva che la presentazione del documento del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo non dovrebbe alterare tale impostazione. Auspica pertanto che esso sia assegnato alla Commissione, eventualmente in sede congiunta con la Commissione industria, e che possa svolgersi un dibattito di merito in tempi rapidi. Successivamente, potranno essere individuati gli strumenti legislativi e amministrativi più idonei da utilizzare.

Il senatore RIPAMONTI condivide tale impostazione, ritenendo peraltro opportuna la presentazione anche di un documento da parte del Governo.

Il senatore VEGAS sottolinea come, ormai da oltre due mesi, il dibattito sulle questioni relative allo sviluppo del Mezzogiorno si sia incentrato principalmente su problemi di metodo. A suo avviso, la strada maestra è invece quella di proseguire l'esame dei disegni di legge già assegnati alla Commissione, anche perchè l'approvazione di diversi atti di indirizzo da parte delle due Camere potrebbe dar luogo ad indicazioni contrastanti sugli orientamenti da assumere.

Il senatore GRILLO, preso atto delle difficoltà che si registrano nella maggioranza in ordine ad un problema di carattere strategico come quello del Mezzogiorno, osserva che la procedura suggerita dal senatore Morando potrebbe essere accolta a condizione che siano precisate scadenze temporali ravvicinate per la conclusione dell'esame dei diversi documenti di indirizzo.

Il presidente COVIELLO ritiene che il fatto nuovo costituito dalla presentazione del documento del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo debba essere valutato nel contesto delle decisioni già assunte dalla Commissione. Sarebbe pertanto utile che tale documento ed altri eventualmente presentati fosse assegnato congiuntamente alle Commissioni bilancio e industria per un esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Propone che tale eventuale procedura si concluda nel termine di quindici giorni. Successivamente, potranno essere valutate le modalità di prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo.

La Commissione accoglie la proposta formulata dal Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 11 MARZO 1998

125^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*La seduta inizia alle ore 9.**Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e Marongiu.**IN SEDE CONSULTIVA***(2979) Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto**(Parere alla 2^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

La relatrice SARTORI illustra uno schema di parere favorevole, condizionato all'accoglimento di alcune modifiche al testo del disegno di legge delega.

Va rilevato innanzitutto la mancanza di una disposizione abrogatrice del principio di ultrattività della norma penal-tributaria (articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), un principio che costituisce un residuo di concezione riconducibile alla cosiddetta ragion fiscale, che non può più essere condiviso. L'abolizione di tale principio risulta inoltre omogenea con quanto operato di recente con il decreto legislativo relativo alle disposizioni sanzionatorie amministrative (articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472). Appare quindi contraddittorio che le stesse ragioni, ritenute non più meritevoli di tutela sul piano della repressione amministrativa siano, invece, ancora degne di salvaguardia quando la repressione della violazione è assicurata da norme penali.

Per quanto riguarda, invece, le soglie di punibilità, dall'articolato emerge l'intento di configurare un'unica fattispecie penale, ravvisabile nel fatto che il contribuente, in sede di dichiarazione annuale, indica – al fine di evadere le imposte e, quindi, sempre con il requisito del dolo specifico – gli elementi costitutivi del reddito e/o del volume d'affari (positivi o negativi) diversi dal reale. Va sottolineata l'esigenza di limi-

tare l'intervento penale alle violazioni più gravi, in modo da conseguire più concreti effetti deterrenti e repressivi: si rende perciò necessaria l'introduzione di soglie di punibilità commisurate all'ammontare dei componenti di reddito o del volume d'affari che hanno dato luogo al fenomeno evasivo.

Le soglie, sia di carattere proporzionale che assoluto, devono essere articolate in modo tale da escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati (soglia minima in valore assoluto); in modo da comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume d'affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore (soglia proporzionale); ed ancora, in modo da comportare in ogni caso l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti (soglia massima in valore assoluto).

L'esigenza di contrastare efficacemente i fenomeni di evasione totale, infine, rende necessario fissare una soglia minima di punibilità nelle ipotesi di omessa dichiarazione, inferiore rispetto a quella prevista per i casi di infedeltà.

Da ultimo, deve essere sancita l'irrilevanza, ai fini dell'applicazione delle soglie di punibilità, di eventuali componenti negativi di reddito non dichiarati che si contrappongano agli elementi positivi non dichiarati. L'esigenza di ricomprendere nella fattispecie penale le diverse modalità attraverso le quali può verificarsi la condotta (occultamento di elementi positivi e/o indebita esposizione di componenti negativi) implica, infatti, l'individuazione di un criterio unitario per il computo delle soglie di punibilità.

Per quanto attiene alla previsione di non punibilità per il soggetto che si sia uniformato al parere reso dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, principio sancito dalla lettera e) del comma 2 del disegno di legge, la relatrice sottolinea che esso è troppo rigidamente ancorato all'attuale quadro normativo in materia di diritto di interpello. Infatti, per l'esplicito richiamo alla procedura disciplinata nei commi 9 e 10 dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991, la previsione di non punibilità è limitata alle sole materie indirettamente richiamate nel comma 2 del medesimo articolo (interposizione di persona, spese di pubblicità o rappresentanza, operazioni elusive nell'ambito di processi di riorganizzazione aziendale). Appare opportuno, dunque, non vincolare in modo così rigido l'area di operatività della introducenda norma, in modo che essa possa applicarsi anche ad altre materie nel caso in cui si ampliasse la competenza del Comitato consultivo (secondo la previsione contenuta del disegno di legge sullo Statuto dei diritti del contribuente, già approvato dalla 6^a Commissione e prossimamente all'esame dell'Assemblea).

Per quanto riguarda invece l'individuazione dell'organo giudicante, si conferma l'orientamento normativo già in vigore, in considerazione del particolare tecnicismo che contraddistingue la materia tributaria e dell'opportunità di valorizzare le competenze professionali nell'ambito

dei tribunali, quali quelle relative ai reati societari e fallimentari. Va peraltro tenuto in considerazione il fatto che taluni reati tributari possono presentarsi connessi con reati comuni di competenza pretorile, eventualità che viene ora a prospettarsi come più concreta a seguito della norma introdotta dal comma 4, dell'articolo 1, della legge 20 ottobre 1993, n. 537 (che ha sancito la tassabilità dei proventi dei reati).

Si ritiene dunque opportuno prevedere, attraverso un'adeguata disposizione, una deroga ai criteri di connessione di cui all'articolo 17 del codice di procedura penale, onde evitare che gli uffici del pubblico ministero presso i tribunali e i tribunali stessi siano sovraccaricati (eccezione fatta per i casi in cui la connessione risulti indispensabile ai fini dell'accertamento del reato tributario) da fascicoli relativi ai reati di tradizionale competenza pretorile.

La relatrice rileva infine la opportunità che il disegno di legge venga esaminato dalla Commissione di merito congiuntamente con il disegno di legge n. 2570 che, all'articolo 6, prevede disposizioni in materia di depenalizzazione dei reati tributari: tale articolo però ha l'obiettivo di derubricare completamente le fattispecie in esame, mentre il disegno di legge delega ha come obiettivo quello di definire un'articolata revisione della disciplina penale tributaria.

Conclude, sottoponendo alla Commissione la richiesta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che la Commissione di merito allegli il parere espresso alla relazione da presentarsi all'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C06ª, 0005ª)

Il Presidente ANGIUS reputa opportuno, considerata la rilevanza del disegno di legge n. 2524-B, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche con l'attivazione del circuito audiovisivo interno, previsto dall'articolo 33 del Regolamento.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento viene adottata per il prosieguo dei lavori.

SEDE DELIBERANTE

(2524-B) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore BONAVITA illustra le modifiche approvate in sede deliberante dalla Commissione finanze della Camera dei deputati al testo

del disegno di legge. In particolare, egli fa presente che la Commissione finanze ha preferito utilizzare lo strumento dello stralcio di alcune disposizioni che apparivano meritevoli di un ulteriore approfondimento, ma il cui esame avrebbe di gran lunga ritardato i tempi di approvazione del provvedimento nel suo complesso.

Dopo aver ricordato il rilievo di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge approvato in prima lettura, soprattutto per quanto riguarda la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, si sofferma in particolare sulla decisione di stralciare gli articoli 6 e 11 del testo approvato dal Senato. Con tali disposizioni infatti si dava certezza all'azione amministrativa in materia di imposta di registro e di accise e pertanto la decisione di stralcio non appare pienamente convincente. Anche l'analoga decisione relativa all'articolo 17 (che è stato soppresso), non sembra tenere adeguatamente conto delle esigenze di potenziare alcuni uffici del ministero delle finanze.

Il Relatore si sofferma quindi sugli stralci degli articoli 9, 15, 28 e 31, quest'ultimo recante importanti disposizioni in materia di società cooperative.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni in materia di demanio marittimo, recate dall'articolo 39, lo stralcio operato dalla Camera, e soprattutto le polemiche ingenerate da tale disposizione, sembrano originate, per certi versi, da una scarsa conoscenza del reale contenuto dell'articolo e da un fraintendimento degli orientamenti emersi nella Commissione finanze e tesoro del Senato. Le disposizioni recate dall'articolo 39, infatti, traevano origine dalla dichiarata volontà di eliminare ogni ipotesi di sanatoria degli abusi edilizi e di sfruttamento del demanio marittimo, avendo peraltro riguardo alla necessità di intervenire in particolari fattispecie, al fine di favorire l'alienazione di beni demaniali che, per una serie di motivi, avevano perso le caratteristiche di demanialità. D'altro canto, l'alienazione di tali beni – che, come detto, si presentano oggi con i caratteri del patrimonio disponibile dello Stato – era subordinata ad una attenta verifica delle reali situazioni, giuridiche ed economiche, che giustificavano un intervento di parziale deroga, senza mai, peraltro, mettere in discussione la sussistenza di vincoli paesaggistici ed ambientali. Poichè tali fraintendimenti appaiono ormai superati, auspica una rapida approvazione delle norme in questione.

Dopo aver dato conto della modifica approvata dalla Camera dei deputati all'articolo 30, e dell'introduzione del nuovo articolo 39 sull'entrata in vigore, sollecita la definitiva approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente ANGIUS si associa alle dichiarazioni del relatore in merito alle disposizioni relative al demanio marittimo, giudicando improvvide e sbagliate le valutazioni compiute sia dal Ministro dell'ambiente che da alcuni parlamentari sul contenuto dell'articolo 39. Sbagliate, poichè non rispondono al contenuto delle disposizioni approvate ed improvvide in quanto ingenerose rispetto al lavoro, serio e coscienzioso, compiuto dalla Commissione, con il determinante apporto del Governo. D'altro canto, egli rileva che le voci critiche non hanno in alcun modo

apportato elementi nuovi per affrontare concretamente le questioni sul tappeto. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore VENTUCCI il quale, dopo aver preannunciato il voto di astensione dei senatori del Gruppo di Forza Italia sul disegno di legge, rileva con disappunto come, ancora una volta, le decisioni e gli orientamenti emersi nell'altro ramo del Parlamento appaiano restringere o limitare il lavoro del Senato. Nel merito, si associa alle considerazioni critiche svolte dal relatore e dal Presidente relativamente allo stralcio degli articoli 39 ed 11.

Non essendoci altri iscritti in discussione generale, il Presidente ANGIUS prende atto della rinuncia ad intervenire, per la replica, del Relatore e del Sottosegretario Castellani. Egli ribadisce ancora una volta che le polemiche sorte sul contenuto del disegno di legge in discussione non sembrano aver tenuto conto del lungo e approfondito esame compiuto dalla Commissione, con modalità assolutamente trasparenti.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 11 MARZO 1998

176^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Berlinguer e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani (n. 63)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C07^a, 0006^o)

Il presidente relatore OSSICINI invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina alla presidenza dell'Istituto Treccani del professor Casavola, la cui chiara fama non necessita di ulteriore illustrazione.

Non essendovi interventi nella discussione, si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ASCIUTTI, BERGONZI, BEVILACQUA, BISCARDI, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore BO), BRUNO GANERI, FOLLONI, LORENZI, MARRI, MASULLO, MONTICONE, OCCHIPINTI, OSSICINI, PAGANO e TONIOLLI. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Casavola è approvata, risultando 12 voti favorevoli, nessun voto contrario, 1 astenuto e 2 schede bianche.

IN SEDE REFERENTE

(2741) Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione

(61) FOLLONI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado

(547) PEDRIZZI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali

(553) GUBERT: Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione

(595) ELIA ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado

(1140) BRIENZA: Norme in materia di parità scolastica

(1458) LORENZI ed altri: Istituzione e disciplina del bonus per la parità nell'istruzione dell'obbligo

(2217) RONCONI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali

(2304) MAGGIORE: Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali

(2331) DE ANNA ed altri: Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento

(2827) CORTIANA ed altri: Disposizioni in materia di parità scolastica
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BISCARDI ricorda in primo luogo che la storia dell'attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione della Repubblica rimane – sul terreno legislativo – ancora ferma al difficile equilibrio raggiunto, dopo un dibattito di forte spessore culturale e civile, in uno dei momenti migliori dell'attività dell'Assemblea Costituente. Nel successivo cinquantennio si registra un andamento carsico di discussioni e di polemiche, più numerose e consistenti in sedi deputate di indirizzo politico, cultura e organizzazione della scuola o in ambito giuridico e giurisprudenziale che nelle iniziative legislative, di cui fornisce una essenziale ricapitolazione.

Nella I legislatura ricorda il testo governativo, presentato dal ministro Gonella nel 1951 a conclusione dell'indagine sulla scuola da lui promossa che, nel quadro di una ampia riforma scolastica, recava la disciplina della parità (atto Camera n. 2100). Esso peraltro non fu mai esaminato e decadde con la legislatura.

Nella II legislatura furono presentati due disegni di legge espressamente dedicati alla parità delle scuole non statali, di iniziativa rispettivamente del senatore comunista Banfi (atto Senato n. 564) e del senatore democristiano Lamberti (atto Senato n. 1089), che non vennero mai esaminati.

Nella III legislatura, analogo destino ebbe il testo del senatore Parri, (atto Senato n. 746) così come quelli presentati dal liberale Badini Confalonieri (atto Camera n. 2444) e dal democristiano Franceschini (atto Camera n. 2550).

Nella IV legislatura si ebbe solo un disegno di legge del senatore comunista Granata (atto Senato n. 926), che riprendeva il progetto Parri, mai esaminato.

Nella V legislatura i due soli disegni di legge presentati (rispettivamente atto Camera n. 1884, del deputato Fusaro, sul riconoscimento di scuole non statali e atto Camera n. 3089, del deputato Ianniello, sulle scuole parificate gestite da ordini religiosi) non risultano mai discussi.

Passando alla VI legislatura, un avvio di trattazione ebbe l'atto Camera n. 2006, del deputato Salvatori, che prevedeva fra l'altro una convenzione fra le scuole materne non statali e lo Stato. Non venne invece esaminato l'atto Camera n. 2232, presentato dal democristiano Giordano.

All'inizio della VII legislatura, i deputati democristiani – primi firmatari Giordano e Tesini – presentarono una nuova proposta (atto Camera n.9). Nell'VIII legislatura il testo predetto fu nuovamente ripresentato dai parlamentari democristiani alla Camera e al Senato (rispettivamente atto Camera n. 198, primo firmatario Casati, e atto Senato n. 905, primo firmatario Buzzi): solo il primo ebbe un accenno di esame, da parte della Commissione istruzione, in una sola seduta del marzo 1982.

Nella IX legislatura l'onorevole Casati ripresentò il disegno di legge (ora atto Camera n. 249), quindi successivamente presentò, insieme a moltissimi altri deputati, un testo diverso (atto Camera n.1839), che compì qualche passo in più, risultando esaminato in quattro sedute di commissione, dall'agosto 1984 all'aprile 1986. Lo stesso testo fu presentato al Senato: atto Senato n.832. Nel contempo il Governo (ministro della pubblica istruzione Falcucci) presentò, sempre alla Camera, un disegno di legge quadro sul diritto allo studio, che investiva anche il profilo delle scuole non statali (atto Camera n. 2906), il cui iter non iniziò neppure.

Nella X legislatura toccò al ministro Galloni presentare la proposta di legge quadro sul diritto allo studio, questa volta al Senato, (atto Senato n. 1575), che, benchè assegnata in sede deliberante, non subì miglior sorte della precedente.

Numerose risultano invece le iniziative presentate nella XII legislatura. Alla Camera dei deputati il deputato Andreatta (Gruppo Partito Popolare Italiano) presenta un testo sulla parità (atto Camera n. 142); il deputato Vietti (Gruppo Federazione Cristiano Democratica - CCD) presenta un testo sul servizio pubblico integrato e la parità (atto Camera n. 2404); l'onorevole Galliani (progressista-federativo) presenta un testo sulla parità scolastica (atto Camera n. 3701). Al Senato il senatore Pedrizzi (Gruppo Alleanza Nazionale) presenta a sua volta un testo sul servizio pubblico integrato e la parità (atto Senato n. 1339), seguito dal senatore Scaglioso (Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo) proponente di un suo testo sulla parità (atto Senato n. 2392). L'iter di tale di-

segno di legge non inizia presso nessuno dei due rami del Parlamento.

Il relatore fa quindi presente che alla 7^a Commissione sono ora assegnati in sede referente, in materia di parità scolastica, undici disegni di legge, il cui contenuto passa ad illustrare, confrontando i profili relativi ai requisiti, al procedimento e agli effetti dell'equiparazione, al reclutamento e alla posizione del personale delle istituzioni scolastiche paritarie, nonché alle modalità di finanziamento pubblico.

Per quanto riguarda i requisiti delle scuole paritarie, alcuni disegni di legge non dettano affatto previsioni (così l'atto Senato n. 2304 - Maggiore) ovvero rimettono la definizione di tali requisiti a un decreto ministeriale (atto Senato n. 1458 - Lorenzi ed altri) ovvero rinviano (così l'atto Senato n. 553 - Gubert) alla normativa vigente relativa alla parificazione, all'autorizzazione, al riconoscimento legale e al pareggiamento delle scuole non statali.

Taluni disegni di legge pongono invece tra i requisiti per l'equiparazione, profili concernenti il personale.

Tra i disegni di legge che elencano i requisiti delle scuole paritarie, gli atti Senato n. 61 (Folloni e altri) e n. 595 (Elia e altri) prevedono (articolo 2) che esse debbano essere parificate, pareggiate o legalmente riconosciute secondo la normativa vigente e che in più esse soddisfino condizioni ulteriori, ossia si impegnino ad applicare gli orientamenti programmatici e le norme generali stabilite dalle leggi vigenti, fatta salva la propria identità culturale e pedagogico-didattica; a dotarsi di uno statuto o regolamento che assicuri la pubblicità dei bilanci, senza finalità di lucro; a conformare il numero massimo degli alunni per classe a quello previsto per le scuole statali; a utilizzare personale (e assicurare un relativo trattamento economico e giuridico) secondo alcune condizioni, tra l'altro assicurandogli i diritti sindacali e le forme di partecipazione scolastica; ad attivare organi collegiali; ad uniformarsi alla normativa generale relativa agli alunni portatori di *handicap*, tra l'altro adeguandosi alle relative particolari esigenze educative nell'organizzazione e nella dotazione del personale di sostegno.

Il requisito di uno statuto, escludente il fine di lucro e assicurante la pubblicità dei bilanci, è previsto anche dall'atto Senato n. 547 (Pedrizzi e altri), secondo cui esso deve altresì indicare il progetto educativo e la finalità dell'istituto. Il testo indica (articolo 3) requisiti ulteriori, che ricalcano quelli dettati dall'articolo 355 del testo unico per il riconoscimento legale, cui aggiunge l'inserimento della scuola nella programmazione scolastica del territorio, nonché la sua corrispondenza con le scuole statali quanto ad organi collegiali.

Questi due ultimi requisiti sono altresì richiesti dall'atto Senato n. 1140 (Brienza), il quale prevede inoltre (articolo 4) una corrispondenza con le scuole statali nel numero massimo e minimo degli alunni per classe.

Possesso di uno statuto, di un progetto educativo, di specifici piani di studio sono i requisiti per la parità secondo gli atti Senato n. 2217 (Ronconi e altri) e n. 2331 (De Anna e altri), quest'ultimo

recante l'ulteriore previsione di una carta dei servizi scolastici, da predisporre da parte dell'istituzione scolastica richiedente la parità.

L'atto Senato n. 2741, d'iniziativa governativa, fa riferimento (articolo 2) a *standard* dell'offerta formativa (valevoli così per la scuola paritaria come per quella statale), relativi, oltre che agli spazi e agli ordinamenti didattici, all'accoglienza presso la scuola di chiunque accetti il progetto educativo, compresi gli alunni con *handicap*; organizzazione improntata ai principi della democrazia e partecipazione; alla disponibilità a collaborare a progetti per l'integrazione dell'offerta formativa nel territorio; alla trasparenza e alla pubblicità di gestione e di bilancio, garantite anche mediante controlli amministrativi.

L'atto Senato n. 2827 (Cortiana ed altri) prevede un duplice ordine di requisiti, un primo relativo all'istituzione di scuole meramente private (tra cui la pubblicità dei programmi, nonché dei nomi e titoli professionali dei docenti e del gestore, e l'adeguata garanzia finanziaria per il normale funzionamento della scuola: articolo 1) ed un secondo, aggiuntivo, affinché l'istituzione meramente privata consegua l'equiparazione (articolo 8). Tra queste ultime condizioni sono: il funzionamento da almeno un anno; l'assenza di rapporti organizzativi con istituti non equiparati; la conformità degli ordinamenti didattici a quelli delle scuole statali; la libertà di insegnamento, pur tenendo conto del progetto educativo della scuola; l'adeguatezza di mezzi didattici; i requisiti relativi al personale; l'organizzazione improntata a principi di democrazia e partecipazione, con applicazione della normativa vigente per la scuola statale in ordine a diritti e doveri degli studenti; la trasparenza e la pubblicità di gestione dei bilanci, garantite da controlli amministrativi.

Inoltre la scuola deve – per l'atto Senato n. 2827 predetto – essere organicamente costituita in corsi completi corrispondenti a quelli delle scuole statali, non potendosi in nessun caso concedere la parità a singole classi o a singoli corsi.

Per quest'ultimo riguardo, per il già menzionato atto Senato n. 595 (Elia ed altri) il riconoscimento di scuola paritaria può essere chiesto unicamente per tutte le classi e sezioni di ogni scuola, non già solo per alcune di esse. Viceversa per l'atto Senato n. 1140 (Brienza) il riconoscimento può avvenire gradualmente, anche per singole classi o gruppi di classi.

Quanto ai procedimenti di equiparazione, gli atti Senato n. 61 (Foloni ed altri) e n. 595 (Elia ed altri) prevedono (articolo 3) che il riconoscimento delle scuole paritarie sia conferito (o revocato), previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, dal Ministero della pubblica istruzione.

Per l'atto Senato n. 547 (Pedrizzi ed altri), la verifica predetta è effettuata dal provveditore agli studi, che in caso favorevole iscrive in via provvisoria l'istituzione scolastica in un elenco provinciale delle scuole paritarie. L'iscrizione diviene definitiva (e importa l'iscrizione in un albo nazionale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale) a seguito della deliberazione del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del provveditore (che tiene conto dei fabbisogni scolastici previsti dalla programmazione locale) e sentiti il consiglio scolastico provinciale, nonché l'ap-
po-

sita sezione, di nuova istituzione, per la scuola paritaria del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (composta dal dirigente generale competente, da un ispettore centrale designato dal Ministro, da un rappresentante dei genitori degli studenti delle scuole paritarie, da un rappresentante del personale docente e un rappresentante di quello dirigente delle scuole paritarie, e da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni nazionali dei gestori di scuole paritarie).

L'atto Senato n. 1140 (Brienza) prevede (articolo 5) che la parità sia deliberata con decreto ministeriale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, emanato entro sei mesi dalla domanda, inoltrata attraverso il provveditore agli studi.

L'atto Senato n. 1458 (Lorenzi ed altri) prevede (articolo 4) che la parità sia decisa dal provveditore agli studi, previo parere della regione, degli enti locali e del consiglio scolastico provinciale.

Gli atti Senato n. 2217 (Ronconi ed altri) e n. 2331 (De Anna ed altri) prevedono che sia il Ministero a verificare i requisiti e a deliberare la equiparazione.

L'atto Senato n. 2741, d'iniziativa governativa, prevede (articolo 2, comma 4), che le modalità di accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti siano disciplinati con regolamento (statale o regionale, nell'ambito delle rispettive competenze). Le istituzioni paritarie sono soggette alla valutazione operata dal servizio nazionale per la qualità dell'istruzione e dalle «apposite strutture per la certificazione e l'accreditamento degli enti di formazione professionale», secondo gli *standard* stabiliti per le scuole statali.

L'atto Senato n. 2827 (Cortiana ed altri) prevede un duplice procedimento autorizzatorio, per l'istituzione di scuole meramente private e per l'equiparazione di queste alle scuole statali. La parità è concessa (articolo 9) con decreto del dirigente dell'ufficio scolastico regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti. La revoca o sospensione dell'equiparazione (o anche la chiusura della scuola equiparata) è deliberata (articolo 12) dal Ministro della pubblica istruzione con decreto motivato, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ove venga meno alcuno dei requisiti ovvero in caso di comprovate infrazioni di norme.

Passando poi agli effetti della equiparazione, il relatore osserva che taluni disegni di legge dettano specifiche disposizioni relative agli effetti connessi allo statuto giuridico di scuola "paritaria", mentre altri si limitano ad affermarne la piena equiparazione alle istituzioni scolastiche statali, nel comune concorso a un servizio pubblico integrato (cfr. atti Senato n. 61 - Folloni ed altri e n. 595 - Elia ed altri).

L'atto Senato n. 547 (Pedrizzi ed altri) esplicita invece (articolo 2) che la parità comporta il riconoscimento della carriera scolastica, degli esami svolti e dei titoli di studio rilasciati presso l'istituzione non statale (così anche gli atti Senato n. 1458 - Lorenzi ed altri, e n. 2827 - Cortiana ed altri).

I candidati esterni - per il predetto atto Senato n. 547 - che chiedono di iscriversi ad una scuola paritaria, sono accettati dalla istituzione nella misura consentita dalla ricettività delle classi in funzione e secondo un ordine di precedenza (indicato dall'articolo 11), sono vincolati al-

la frequenza per un periodo non superiore all'anno scolastico e debbono sostenere un esame di idoneità.

Piena equiparazione alle scuole statali, libera scelta di programmi coerenti con le finalità dell'istituto nonché del personale, equipollenza di trattamento scolastico, diritti dei genitori di usufruire delle misure economiche pubbliche (con particolare riferimento all'assistenza nonché alla medicina scolastica, agli interventi per l'*handicap*, al diritto allo studio) sono i contenuti della parità per l'atto Senato n. 1140 (Brienza), che inoltre prevede (articolo 8, comma 2) che i candidati privatisti possano sostenere esami di idoneità, licenza e maturità presso le scuole paritarie alle stesse condizioni che si applicano agli alunni e ai candidati delle corrispondenti scuole statali.

L'atto Senato n. 2217 (Ronconi ed altri) prevede (articolo 5) che gli studenti delle scuole non statali vi sostengono l'esame per il conseguimento del titolo legale di studio con prove coerenti con i piani di studio seguiti nella scuola (così anche l'atto Senato n. 2331 - De Anna ed altri, articolo 3, comma 2). Stabilisce inoltre, per quanto riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici di tali esami, che esse siano composte con criteri di reciprocità tra scuole statali e non statali.

L'atto Senato n. 2741, d'iniziativa governativa, riconosce (articolo 2, comma 2) come conseguente alla parità l'idoneità a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e attestati di qualifica professionale.

Quanto alle procedure di reclutamento del personale, premesso che alcuni disegni di legge non recano previsioni in materia (atti Senato n. 553 - Gubert; n. 1458 - Lorenzi ed altri; n. 2304 - Maggiore), il relatore rileva che altri disegni di legge pongono, come condizione per l'acquisizione della parità, l'utilizzazione di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente per il personale della scuola statale (così gli atti Senato n. 61 - Folloni ed altri, n. 547 - Pedrizzi ed altri, n. 595 - Elia ed altri).

Gli atti Senato n. 61 e n. 595 suddetti prevedono (articolo 5) per l'utilizzo nelle scuole paritarie, l'iscrizione a domanda del personale docente e direttivo di ruolo nelle scuole statali e del personale abilitato, in due separati elenchi, cui tali scuole attingano, previo consenso dell'interessato, con chiamata nominativa valida per tre anni e rinnovabile.

Questi disegni di legge dettano altresì una disciplina transitoria, prevedendo (articolo 8) il progressivo inserimento negli elenchi suddetti (secondo modalità da definirsi con decreto ministeriale) dei docenti già in servizio presso le scuole riconosciute, previa frequenza di appositi corsi abilitanti (il cui mancato superamento entro un quinquennio dall'entrata in vigore della legge determinerebbe risoluzione del rapporto di lavoro) e a condizione di aver svolto attività di insegnamento in tali scuole per almeno tre anni.

L'atto Senato n. 547 (Pedrizzi ed altri) prevede (articolo 9) che il personale docente e non docente delle scuole paritarie sia assunto (ad eccezione di quello già in servizio, alla data di entrata in vigore della legge, presso istituti non statali aventi i requisiti per la parità) tra coloro che siano inseriti nelle graduatorie provinciali presso i provveditori agli studi, previa condivisione delle finalità educative dell'istituto (espressa

già all'atto di presentazione della domanda d'inclusione nelle graduatorie e ivi riportata). Il personale direttivo deve altresì aver prestato servizio per almeno un triennio in scuole anche di diverso ordine e grado, statali o non statali conferenti titolo legale di studio.

Infine prevede, l'atto Senato n. 547, che personale docente e non docente statale soprannumerario o parzialmente occupato nella scuola statale, possa essere utilizzato presso scuole paritarie.

L'atto Senato n. 1140 (Brienza) rimette al gestore (articolo 11, comma 1) della scuola paritaria, senza ulteriore specificazione, l'assunzione del personale. Analoga opzione si riscontra nell'atto Senato n. 2217 (Ronconi ed altri), il quale peraltro specifica che il reclutamento del personale direttivo e docente deve avvenire (articolo 1, comma 6) secondo le modalità stabilite in appositi regolamenti approvati ai sensi delle disposizioni dello statuto della scuola conforme ai principi costituzionali.

L'atto Senato n. 2331 (De Anna ed altri) prevede (articolo 4) l'iscrizione in albi provinciali, regionali e nazionali per la copertura di posti a dirigente e a docente delle scuole del servizio pubblico educativo (dunque, dovrebbe intendersi, anche scuole statali), secondo procedure da definirsi con decreti ministeriali, previo parere parlamentare. Ai predetti albi attingono liberamente le istituzioni scolastiche (paritarie così come statali, pare di intendere), secondo modalità disciplinate da propri regolamenti.

L'atto Senato n. 2741, d'iniziativa governativa, fa riferimento (articolo 2, comma 2), a una idonea qualificazione professionale dei dirigenti, dei docenti e dei formatori, nel rispetto della identità culturale dell'istituzione, come ricompresa tra i requisiti dell'offerta formativa paritaria, da verificarsi secondo *standard* stabiliti per le corrispondenti istituzioni pubbliche statali e regionali. Prevede altresì (articolo 2, comma 3) che le scuole paritarie possano avvalersi – in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive – di prestazioni volontarie di personale docente fornito di titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati, ovvero anche ricorrere a prestazioni d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

L'atto Senato n. 2827 (Cortiana ed altri) pone tra i requisiti per l'equiparazione della scuola non statale la predisposizione di un organico di cattedre coperto con personale fornito di legale titolo di abilitazione. La nomina del personale docente (previamente dichiaratosi disponibile al rispetto del principio educativo della scuola) avviene sulla base delle graduatorie per il conferimento delle nomine in ruolo o delle supplenze presso il provveditorato della provincia cui ha sede la scuola (articolo 10).

Il principio della libertà d'insegnamento è poi espressamente richiamato – ricorda il relatore – dall'atto Senato n. 2827 (Cortiana ed altri), che lo pone tra i requisiti della parità, pur tenuto conto del progetto educativo della scuola (articolo 8, lettera e)).

L'atto Senato n. 547 (Pedrizzi ed altri) accentua il richiamo alla condivisione, da parte di tutto il personale, delle finalità educative indicate dallo statuto dell'istituzione.

L'atto Senato n. 1140 (Brienza) prevede (articolo 11, comma 7) che al docente della scuola paritaria, nell'ambito dell'indirizzo educativo di questa, sia garantita libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e dei loro genitori. Giusta causa di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è la provata incompatibilità del personale con la tendenza culturale o il progetto educativo della scuola resi noti e sottoscritti al momento dell'assunzione.

Quanto invece al trattamento giuridico ed economico del personale, alcuni disegni di legge ricomprendono, tra i requisiti per la qualificazione di scuola paritaria, un trattamento giuridico ed economico del personale conforme ai contratti collettivi di lavoro (atti Senato n. 61 - Folloni ed altri; n. 595 - Elia ed altri; n. 1140 - Brienza; n. 2741 - d'iniziativa governativa; n. 2827 - Cortiana ed altri).

I disegni di legge atti Senato n. 61 e n. 595 prevedono (articolo 5, comma 4) altresì che al personale (docente e direttivo) delle scuole paritarie lo Stato assicuri il medesimo trattamento giuridico cui esso avrebbe diritto prestando servizio nelle scuole statali. Inoltre, al termine del periodo di utilizzazione nella scuola paritaria di personale di ruolo nelle scuole statali, questo ha diritto di precedenza sui posti vacanti nell'organico dell'unità scolastica di provenienza.

L'atto Senato n. 547 (Pedrizzi ed altri) prevede (articolo 9) che il servizio prestato nelle scuole paritarie sia riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della ricostruzione della carriera in caso di transito in corrispondenti ruoli delle scuole statali, e che sia valutato ai fini delle graduatorie per le supplenze nelle scuole statali con gli stessi modalità e punteggi previsti per il personale statale. Il personale docente delle scuole paritarie può accedere ai ruoli dello Stato attraverso le medesime procedure previste per i docenti non di ruolo delle scuole statali; il personale non docente può accedervi con le medesime modalità riservate al corrispondente personale precario dello Stato. Il personale della scuola paritaria ha infine identità di diritti, doveri e facilitazioni rispetto a quello statale, in ordine alle attività di aggiornamento.

L'atto Senato n. 1140 (Brienza) prevede anch'esso (articolo 11) che il servizio presso le scuole paritarie del personale direttivo e docente sia riconosciuto ai fini pensionistici e di carriera. Prevede inoltre ch'esso sia, quanto a trattamento economico, equiparato a quello del corrispondente personale statale a livello iniziale di carriera.

L'atto Senato n. 2827 (Cortiana ed altri) prevede (articolo 8, lettera h) che il rapporto di lavoro del personale direttivo e docente sia «regolato in modo da assicurare al personale stesso la stabilità dell'impiego ed un trattamento economico, di carriera e di quiescenza, adeguato alle funzioni».

Una volta definiti gli *standard* qualitativi che gli istituti privati debbono assicurare, numerosi dei disegni di legge in esame individuano strumenti di ordine finanziario conseguenti al riconoscimento della parità.

In particolare, gli strumenti indicati sono: buono scuola; agevolazioni fiscali; convenzione o contratto tra Stato e istituto scolastico; retribuzione a carico dello Stato del personale.

Il buono scuola si configura come un titolo di credito personale e non cedibile, di ammontare pari (o percentuale) alla spesa per studente che annualmente lo Stato sostiene.

Dei disegni di legge in commento, propongono il buono scuola gli atti Senato n. 1458 (Lorenzi ed altri), n. 2217 (Ronconi ed altri), n. 2331 (De Anna ed altri).

L'atto Senato n. 1458 (Lorenzi ed altri) prevede (articolo 2) quale contributo ordinario erogato dallo Stato al sistema nazionale dell'istruzione dell'obbligo, un buono assegnato dal Ministero alle famiglie e in base alle indicazioni di queste accreditato alle istituzioni scolastiche, secondo un ammontare determinato annualmente dal Ministro sulla base del costo medio per studente delle scuole elementari e medie statali.

Detto buono è integrato, per le istituzioni scolastiche operanti in «situazioni di particolare svantaggio», da un contributo perequativo delle regioni, che con proprie leggi ne disciplinano criteri e modalità di attribuzione.

Correlativamente, la frequenza della scuola dell'obbligo, anche non statale, è gratuita.

L'atto Senato n. 2217 (Ronconi ed altri) prevede (articolo 3) il buono scuola quale titolo («negoziabile») concesso annualmente ad ogni studente che frequenti una scuola privata in possesso dei requisiti (indicati nell'articolo 4) o statale, in misura eguale per ogni studente e in ogni classe considerata, e non inferiore all'85 per cento della spesa locale e statale media annua per studente nell'esercizio finanziario precedente.

Fondi aggiuntivi possono essere richiesti dalla scuola (statale e non) per necessità di trasporto di ragazzi con basso reddito e per necessità speciali dovute ad invalidità.

L'atto Senato n. 2331 (De Anna ed altri) prevede un buono, personale e non negoziabile, secondo un ammontare unitario massimo stabilito annualmente sulla base del costo medio nazionale per alunno, determinato per ciascun ordine e grado di scuola, tenendo conto del rapporto tra il bilancio del Ministero (nell'anno finanziario immediatamente precedente) e il numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola (nell'anno scolastico immediatamente precedente).

Gli istituti scolastici (statali e non) possono prevedere altre forme di contribuzione integrativa e perequativa, nell'ambito della loro autonomia finanziaria.

Non fanno esplicita menzione di un buono scuola i disegni di legge Senato n. 553 (Gubert) e n. 1140 (Brienza), i quali peraltro prevedono una contribuzione dello Stato alle famiglie.

L'atto Senato n. 553 (Gubert) prevede (articolo 4) che il servizio di istruzione obbligatoria sia erogato dallo Stato con istituzioni proprie o finanziato attraverso contributi ai cittadini obbligati od ai genitori per i propri figli minori, diretti oppure indiretti, che verranno ordinariamente erogati attraverso l'istituto frequentato. I contributi diretti alla famiglie

debbono coprire almeno la metà della spesa riconosciuta ammissibile per studente (articolo 7, comma 2).

L'atto Senato n. 1140 (Brienza) prevede (articolo 12) che il contributo ordinario previsto dallo Stato per le scuole del sistema scolastico nazionale (statali o paritarie) sia assegnato alle famiglie e, secondo le indicazioni di queste, trasferito alle istituzioni scolastiche. L'attribuzione del contributo tiene conto di parametri relativi al numero degli alunni, al tipo di scuola, alle esigenze connesse alla realizzazione del progetto educativo ed alla qualità dei risultati conseguiti, verificati da un sistema nazionale di valutazione. Alle scuole paritarie è altresì assicurato il contributo delle regioni e degli enti locali secondo quanto accade per le scuole statali.

Le famiglie fruiscono gratuitamente delle prestazioni coperte dall'intervento statale.

La convenzione o contratto è strumento con il quale lo Stato detta alcune regole, in modo che soggetti non statali interessati a un contributo pubblico offrano un servizio omogeneo a quello pubblico.

Lo strumento della convenzione o contratto della singola scuola con lo Stato, non è previsto dai disegni di legge in commento: diverso tipo di convenzione è previsto dai disegni di legge Senato n. 61 - Folloni ed altri, n. 595 - Elia ed altri, n. 1140 - Brienza, che fanno riferimento a convenzioni quali accordi tra Stato, regioni ed enti locali, volti ad individuare interventi che rimuovano ostacoli di ordine economico e sociali o derivanti da condizioni di disabilità fisica.

Peraltro l'atto Senato n. 2741, d'iniziativa governativa, evoca (articolo 2, comma 2) strumenti convenzionali quale possibile mezzo per verificare che le scuole paritarie assicurino gli *standard* di offerta formativa richiesti.

L'agevolazione fiscale può assumere le forme del credito d'imposta o della deducibilità ai fini della determinazione del reddito o della detraibilità dall'imposta.

Il disegno di legge n. 2304 (Maggiore) opta per l'agevolazione fiscale quale forma di finanziamento della parità. Esso prevede (articolo 3) la detraibilità di ogni somma corrisposta a titolo di retta per la fruizione del servizio scolastico in scuole elementari, medie e superiori private o legalmente riconosciute (nel limite di importo indicato dall'articolo 4).

Il disegno di legge n. 2741, d'iniziativa governativa, contiene (articolo 3) un richiamo a sgravi fiscali quale possibile tipologia di interventi volti ad alleggerire gli oneri sostenuti dai genitori per il costo dei libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per le rette (altri possibili interventi sono somme destinate agli alunni in disagiate condizioni economiche, accreditate presso le scuole paritarie, le quali attestano la frequenza degli anni).

Il relatore osserva poi che il disegno di legge governativo tratteggia il procedimento di copertura finanziaria (con un rinvio alla legge finanziaria) anzichè definire esso stesso il contenuto degli interventi finanziari per la parità, limitandosi ad affermare ch'essi sono predisposti

e attuati dallo Stato, in favore dei genitori dei bambini e dei giovani in età scolare.

La retribuzione a carico dello Stato del personale è prevista dall'atto Senato n. 547 (Pedrizzi ed altri), all'articolo 9, comma 2. Questo disegno di legge inoltre prevede (articolo 8) che l'iscrizione degli alunni presso le istituzioni scolastico-educative paritarie sia soggetta alla normativa relativa alla tassa di iscrizione nelle istituzioni scolastiche. Le provvidenze a favore del diritto allo studio si estendono alle scuole non statali e ai loro alunni.

I disegni di legge n. 61 (Folloni ed altri) e n. 595 (Elia ed altri) prevedono che il personale statale di ruolo, docente e direttivo, e il personale abilitato, utilizzato nelle scuole paritarie, abbia assicurato dallo Stato un trattamento economico pari a quello che gli spetterebbe in caso di servizio presso scuole statali. Con tale previsione (articolo 5, comma 4) la retribuzione di tale personale sembrerebbe posta a carico dello Stato.

Ancora gli atti Senato nn. 61 e 595 stabiliscono (articolo 4) che tutti gli alunni del servizio pubblico integrato hanno diritto di avvalersi dei servizi offerti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per l'attuazione del diritto allo studio, a parità di condizioni e con esclusione di ogni discriminazione correlata all'ente gestore della scuola frequentata. Parrebbe discenderne una eguale contribuzione finanziaria pubblica alla scuola statale come non statale e, correlativamente, gratuità dell'istruzione dell'obbligo.

Diversamente l'atto Senato n. 2827 (Cortiana ed altri) afferma che l'equiparazione delle scuole non statali a quelle statali ha effetti per l'equipollenza di trattamento scolastico (articolo 7) e per l'eguale disciplina relativa alle iscrizioni, la frequenza e gli esami, spettando alla singola scuola equiparata la determinazione delle rette scolastiche (articolo 11). Sembra derivare, da questa previsione, l'astensione dello Stato da una contribuzione ordinaria alla scuola non statale.

Alcuni disegni di legge dettano infine – ricorda il relatore – disposizioni particolari.

Una apposita sezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per le scuole paritarie è ad esempio prevista dall'atto Senato n. 547 (Pedrizzi ed altri; articolo 7).

Specificata attenzione all'inserimento e partecipazione delle scuole paritarie alla programmazione scolastica nel territorio dedica l'atto Senato n. 1140 (Brienza; articolo 9). Esso inoltre disciplina (articolo 7) alla configurazione giuridica (di impresa) delle scuole paritarie.

Estendono al servizio scolastico integrato le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato gli atti Senato n. 2217 (Ronconi ed altri) e n. 2331 (De Anna ed altri). Quest'ultimo altresì istituisce un Servizio nazionale di valutazione, quale agenzia autonoma dell'amministrazione, da definirsi con decreto ministeriale. Prevede inoltre una relazione triennale del ministro alle Camere sui risultati del servizio pubblico integrato, come rilevati dal predetto servizio nazionale di valutazione.

Fa cenno alla valutazione da parte di un servizio nazionale per la qualità dell'istruzione altresì l'atto Senato n. 2741, d'iniziativa governativa. In altre disposizioni del medesimo disegno di legge (articolo 4) si menzionano interventi per il diritto allo studio, nonché per la formazione degli adulti.

L'atto Senato n. 2827 (Cortiana ed altri) reca una delega legislativa al Governo per il coordinamento della disciplina della parità con le disposizioni raccolte nel testo unico vigente.

Il relatore passa quindi ad illustrare i principi desumibili dagli articoli 33 e 34 della Costituzione che, a suo avviso, si possono così riassumere: l'istruzione è una funzione fondamentale dello Stato che è svolta nell'interesse della collettività; l'insegnamento è libero per tutti.

La Costituzione – osserva il relatore – assegna quindi allo Stato la funzione fondamentale di garantire a tutti l'accesso ad una istruzione libera e pluralista; purtuttavia, nel rispetto dei principi di libertà che la caratterizzano, rifiuta ogni forma di monopolio statale dell'istruzione ed afferma il principio di libertà per tutti di istituire scuole, secondo specifiche tendenze ideologico-culturali o confessionali.

La libertà di insegnamento nella nostra Costituzione è garantita nel senso più ampio e cioè nel senso di libertà di insegnamento nella scuola e di libertà per chiunque di istituire scuole.

Lo Stato-apparato non può avere un proprio progetto educativo al quale le scuole, il personale docente e gli alunni devono uniformarsi.

Le leggi generali dell'istruzione di cui al comma 2 dell'articolo 33 devono quindi limitarsi a definire l'ordinamento scolastico, i tipi di scuola, l'organizzazione del sistema scolastico, gli *standard* culturali, i sistemi di valutazione degli alunni e del sistema scolastico; non possono, invece, definire i contenuti e metodi dell'attività didattica che devono essere demandati agli organi di governo, ai diversi livelli, della scuola e quindi al contributo di tutti coloro che con ruoli diversi operano nella scuola (personale direttivo, docenti, personale ATA, studenti e genitori).

La libertà di insegnamento implica infatti la partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche alla programmazione educativa e didattica, attraverso un confronto tra tutte le diverse posizioni culturali, ideologiche presenti nel Paese.

Riassumendo, la Costituzione quindi stabilisce che, nel quadro della generale libertà di insegnamento, è previsto il diritto di enti e privati di istituire scuole non statali; che tali scuole, in quanto sono istituite nell'esercizio del diritto della libertà di insegnamento, devono essere assolutamente libere nella scelta dei contenuti, metodi e modalità organizzative; che la libertà di istituire scuole con finalità ideologiche, confessionali o scuole commerciali comporta ovviamente nell'ambito della scuola un affievolimento della libertà di insegnamento, essendo il progetto educativo stabilito dal soggetto che istituisce tali scuole; che l'istituzione di tali scuole non deve comportare «oneri per lo Stato»; che queste scuole, a determinate condizioni, possono chiedere e ottenere la parità, ma che essa non riguarda la gestione delle scuole bensì gli effetti giuridici dell'insegnamento nelle scuole private, che devono essere

«equipollenti» a quelli delle scuole statali (articolo 33, comma 4, della Costituzione).

Quanto al significato della formula «senza oneri per lo Stato», la dizione è di una chiarezza tale da non dar luogo ad alcun equivoco e in questo senso conclude la dottrina assolutamente prevalente e più autorevole. Peraltro, le interpretazioni *a contrario* non risultano univoche e convergenti: è il caso di accennare soltanto a quella che dalla lettera del testo costituzionale ritiene di dedurre che il «senza oneri per lo Stato» riguarderebbe solo le nuove istituzioni, non già le scuole esistenti; osservazione vanificata dalla puntuale obiezione che, paradossalmente, il fatto di esistere conferirebbe ad esse una posizione di parità con le scuole statali.

Il relatore si sofferma quindi sui principali pronunciamenti della Corte costituzionale.

La Corte ha in più occasioni affrontato profili connessi all'istruzione non statale, in ordine soprattutto al problema dell'assistenza scolastica e della gratuità dell'istruzione obbligatoria, generalmente delineando una interpretazione restrittiva del divieto di finanziamento di cui al terzo comma dell'articolo 33, che in taluni casi ha esteso al diritto allo studio considerato come finanziamento indiretto.

Si può menzionare anzitutto la sentenza n. 36 del 1958, ove si afferma che istituire scuole significa anche gestirle. Con la conseguenza che il «senza oneri» andrebbe riferito all'istituzione e alla gestione di tutte le scuole private.

Con la celebre sentenza n. 195 del 1972 della Corte si pronunciava poi in materia di libertà di insegnamento, affermando che se la libertà di insegnamento è pienamente garantita nelle scuole ed università statali, essa incontra invece nelle scuole non statali e nelle università libere i limiti necessari a realizzare le finalità perseguite da tali enti. A queste conclusioni, rilevava la Corte, conduce proprio il principio, posto dall'articolo 33 della Costituzione, del pluralismo scolastico.

Con la sentenza n. 36 del 1982, la Corte si pronunciava sulla legittimità di alcuni articoli di una legge della Regione Sicilia, avente ad oggetto il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori alla più vicina scuola statale o parificata (escludendo implicitamente da tale servizio gli alunni frequentanti scuole private non autorizzate o legalmente riconosciute), rilevando che dalla garanzia costituzionale della libertà di scelta della scuola, come di altre libertà, non poteva certo dedursi l'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari per esercitarla. Il compito di facilitare, per poterlo rendere effettivo, il diritto allo studio ed all'istruzione spetta alla Repubblica e quindi, lo Stato, la Regione e gli enti locali sono chiamati ad intervenire, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ma anche entro i limiti consentiti dalle risorse di cui rispettivamente dispongono.

In materia tributaria, la Corte si pronunciava con l'ordinanza n. 556 del 1987, sulla legittimità di una norma che comprendeva, tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo tassabile con l'IRPEF, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria non statali in

misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.

La Corte respingeva le censure di legittimità costituzionale, rilevando come le determinazioni circa la deducibilità degli oneri sostenuti rientrano nell'esclusiva competenza del legislatore. Nè la scelta operata dal legislatore appariva viziata da irragionevolezza, essendo diretta a stabilire un generale trattamento di eguale contenuto indipendentemente dalle singole preferenze familiari.

Con la sentenza n. 180 del 1988, la Corte dichiarava illegittima una norma della nota legge n. 270 del 1982, volta a sanare il problema del precariato. Tale norma era riconosciuta illegittima nella parte in cui ammetteva solo i precari che avevano insegnato nella scuola pubblica – e non anche quelli provenienti dalla scuola privata – alla frequenza di corsi speciali organizzati dagli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), agli effetti del conseguimento del titolo di studio, sulla base della considerazione che, nel settore della scuola, il Costituente ha inteso consentire a privati e ad enti di perseguire quella stessa finalità cui lo Stato si indirizza, attraverso l'istituzione di scuole di ogni ordine e grado.

L'orientamento della Corte in materia di diritto allo studio era ribadito con ordinanza n. 668 del 1988, in ordine alla assegnazione di libri di testo. In quell'occasione la Corte dichiarava non in contrasto con i principi costituzionali una legge regionale del Lazio che subordinava la assegnazione gratuita di libri agli studenti delle scuole medie non statali, all'attestazione della gratuità di tale frequenza, osservando che dalla libera scelta dell'interessato si poteva desumere quella disponibilità di mezzi che legittimava l'esclusione delle provvidenze suddette. Inoltre – ribadiva la Corte – il principio di parità di trattamento fra scuola pubblica e scuola privata non può spingersi fino alla determinazione dell'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari per l'esercizio di tale ultima scuola.

Una più recente sentenza della Corte affrontava la materia della fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari in termini significativamente aggiornati. La sentenza n. 454 del 1994 riconosceva infatti illegittimo, per contrasto con il principio di eguaglianza, l'articolo 156, comma 1, del testo unico dell'istruzione, secondo il quale i libri di testo sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. La Corte osservava che la fornitura dei libri di testo delle scuole elementari è una provvidenza destinata direttamente agli alunni e quindi è considerata dal legislatore ordinario strettamente connessa all'assolvimento dell'obbligo scolastico, senza peraltro alcun riferimento alla capacità economica dello studente: detto obbligo è legalmente assolto, relativamente all'istruzione elementare, anche mediante l'istruzione privata o paterna. Di conseguenza, era ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione degli alunni di queste ultime due forme di istruzione da una provvidenza destinata non alle scuole bensì direttamente agli alunni e quindi in connessione con l'obbligo scolastico.

La Corte dunque ha introdotto – in relazione all'adempimento dell'obbligo scolastico nella scuola elementare – la distinzione tra pre-

stazione pubblica avente come destinatari diretti gli alunni e prestazione avente come destinatarie le scuole.

Da ultimo la Corte è stata chiamata dal TAR dell'Emilia Romagna a giudicare della legittimità costituzionale della legge regionale 24 aprile 1995, n. 52, intitolata in materia di diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia, che prevede la realizzazione di un sistema integrato di scuola dell'infanzia secondo una logica di coordinamento fra le diverse offerte educative e dispone il sostegno finanziario ai comuni che attivino convenzioni finalizzate alla qualificazione e al sostegno delle scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni e cooperative senza fini di lucro. Secondo il TAR l'obiettivo della legge si rivolgerebbe alla parte formativa ed educativa del bambino, riguardando quindi l'istruzione che l'articolo 33, comma 1, della Costituzione riserva allo Stato (alle regioni spettando invece la potestà legislativa solo nel campo dell'assistenza scolastica); inoltre sarebbe violato anche l'articolo 33, comma 3, per il quale gli enti privati possono istituire scuole senza oneri a carico del bilancio pubblico; infine, si osserva che ogni contribuzione pubblica, ove rivolta direttamente al funzionamento ed alla gestione della scuola, contiene il rischio di una ingerenza sull'organizzazione della scuola, con pregiudizio della libertà di insegnamento.

La Regione afferma l'estraneità delle scuole dell'infanzia al settore dell'istruzione. La legge impugnata sarebbe insomma soltanto una legge di spesa a favore dei Comuni al fine di assecondare un sistema pubblico-privato di offerta di tale particolare servizio pubblico assistenziale a contenuto educativo e formativo.

L'udienza pubblica ha già avuto luogo e la sentenza, attesa entro breve tempo, fornirà sicuramente al Parlamento l'interpretazione più attuale ed esaustiva per affrontare il complesso problema.

Il relatore esprime infine alcune linee indicative per il dibattito.

Il problema della parità scolastica – sottolinea – non può non collocarsi nel disegno riformatore in atto, volto ad approdare ad un sistema scolastico profondamente rinnovato. Il processo di riforma, che ha come punto di riferimento essenziale l'autonomia, anche didattica, di tutti gli istituti scolastici, si sviluppa nella riforma dei cicli e nel diritto all'istruzione a 18 anni, nella connessione tra attività di studio e di lavoro, nel servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, nella formazione universitaria del futuro corpo docente e nell'aggiornamento di quello in servizio, nella promozione di una incisiva attività di orientamento anche al fine di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. In tale quadro una normativa sulla parità, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, non appare più eludibile; ma essa deve corrispondere, nella misura più oggettiva e corretta possibile, alla lettera e al significato sostanziale del dettato costituzionale.

L'articolo 33 della Costituzione, infatti, conferma – come già si è detto – la funzione primaria statale della istruzione pubblica, che si esplica nel dettare le norme generali, nell'obbligo di istituire scuole statali di ogni ordine e grado in tutto il territorio della Repubblica e nel rilasciare i titoli legali di studio. La funzione statale può tuttavia essere

delegata dallo Stato in parte (rilascio dei titoli di studio) alle scuole private alle quali viene concessa la parità con le scuole statali; ma non potrà essere mai delegata ad una scuola con finalità particolari la funzione educativa pluralistica, che è propria della scuola pubblica e rappresenta un aspetto fondamentale della laicità dello Stato democratico.

Non sembra compatibile, quindi, con l'impianto costituzionale la proposta di servizio pubblico integrato, come indicata nella maggior parte dei disegni di legge in esame e, in misura assai limitata, anche nel disegno di legge del Governo (l'antecedente legislativo è il già citato disegno di legge Casati e altri del 27 giugno 1984).

Una tale concezione della parità, infatti, comporterebbe di necessità, nelle scuole che la ottengono, il venir meno del diritto di reclutare gli insegnanti con modalità tali da garantire la continuità dell'indirizzo educativo o ideologico-culturale che caratterizza la scuola, nonché di operare in modo da preservare tale indirizzo educativo; di qui anche l'obbligo di rispettare senza riserve e senza limiti la libertà di insegnamento da parte dei docenti. E ciò sarebbe in evidente contrasto con la libertà che la Costituzione riconosce di istituire scuole con particolari finalità, anche nel momento in cui chiedono e acquisiscano la parità.

Ai fini di un esauriente e positivo dibattito, che possa pervenire ad una efficace composizione fra impostazioni diverse, il relatore indica quindi alcuni principi regolatori.

In primo luogo il sistema scolastico nazionale dovrebbe a suo giudizio comprendere tre tipi di istituzioni scolastiche: le scuole pubbliche statali, istituite dallo Stato e con personale a tempo determinato o indeterminato reclutato con pubblico concorso; le scuole paritarie pubbliche, istituite dagli enti locali e con personale a tempo determinato o indeterminato assunto con concorsi pubblici indetti dagli enti promotori; le scuole paritarie private, istituite dai privati, che utilizzano personale in possesso dell'abilitazione e dei requisiti di studio necessari per l'impiego nelle scuole (tale personale dovrebbe peraltro essere nominato secondo una graduatoria costituita da coloro che accettano l'orientamento culturale e la tendenza espressa dall'istituzione scolastica che li richiede).

Per quanto riguarda le procedure per il riconoscimento della parità, il relatore ricorda che, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, l'ordinamento conosceva tre diverse forme di equiparazione delle scuole private a quelle pubbliche, che sono rimaste tuttora vigenti in attesa della definizione legislativa della parità prevista dal quarto comma dell'articolo 33 della Costituzione: la parificazione, istituito limitato alle scuole elementari, che si raggiunge mediante una convenzione tra provveditore agli studi e rappresentante legale della scuola, nella quale sono determinati il numero delle classi e degli insegnanti, nonché l'entità del contributo statale; il riconoscimento legale, con il quale il Ministero della pubblica istruzione attribuisce piena validità agli studi compiuti e agli esami sostenuti nella scuola secondaria non statale; il pareggiamento, istituito limitato a scuole secondarie tenute da enti pubblici, che rappresenta la forma più alta di equiparazione alla scuola pubblica.

La dottrina non ha dubbi nel ritenere – prosegue – che tali forme di equiparazione hanno carattere meramente concessorio e che pertanto

la situazione soggettiva di chi vi ha finora aspirato configura un interesse legittimo, non certo un diritto soggettivo.

Diverso è invece il caso delle scuole paritarie, per le quali la Costituzione ha voluto attribuire un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere la parità per il privato che abbia soddisfatto le condizioni imposte dalla legge e si assoggetti ai controlli da questa previsti. Occorre pertanto abrogare definitivamente gli istituti del passato non sembrando praticabile l'ipotesi di considerarli quali presupposti per il conseguimento della parità, come prefigurato da alcuni disegni di legge in esame.

Quanto alla individuazione delle condizioni per ottenere la parità, il relatore giudica condivisibile l'elencazione fatta dal disegno di legge n. 2741 d'iniziativa governativa: spazi e attrezzature adeguate; accoglienza di chiunque accetti il progetto educativo dell'istituto, compresi i portatori di *handicap*; idonea qualificazione professionale dei docenti; organizzazione interna ispirata a democrazia e partecipazione; disponibilità all'integrazione dell'offerta formativa sul territorio; trasparenza e pubblicità di gestione e di bilancio.

Quanto alla individuazione dei controlli, valuta altrettanto condivisibile l'attribuzione, operata dal suddetto disegno di legge governativo, dei compiti di valutazione ad un sistema nazionale per la qualità dell'istruzione e delle strutture.

Egli ricorda poi che dovrà essere aggiornata anche la disciplina delle scuole meramente private, che non entrano a far parte del servizio pubblico, dal momento che la legge che le regola (n. 86 del 1942) è anteriore alla entrata in vigore della Costituzione e deve pertanto essere ad essa coordinata. La maggior parte della dottrina ritiene infatti del tutto applicabili anche a questa categoria di istituzioni scolastiche le «norme generali» che il secondo comma dell'articolo 33 della Costituzione impone alla Repubblica di dettare sull'istruzione. La Corte Costituzionale, nel 1958, ha sancito una parziale illegittimità costituzionale della suddetta legge n. 86, per la parte in cui prevedeva un regime autorizzatorio di apertura, senz'altro incompatibile con la libertà enunciata dall'articolo 33 della Costituzione. È tuttavia rimasta ancora in vita la disposizione che consente al Ministero della pubblica istruzione di disporre la chiusura di dette scuole, sulla base di margini altrettanto discrezionali quanto quelli che si è inteso abolire con la sentenza di incostituzionalità. Occorre quindi dettare chiare norme abrogative di un sistema non compatibile con la Costituzione.

Connesso alla individuazione delle condizioni effettive per la parità è poi – prosegue il relatore – l'istituto degli esami di Stato. La dottrina è infatti pressochè concorde nel vedere nell'esame di Stato uno strumento tendenzialmente rivolto ad assicurare una effettiva parità di trattamento scolastico per gli studenti provenienti dai vari tipi di scuole statali e non statali, oltre che ovviamente uno strumento di garanzia in favore della collettività. È stata segnalata anche l'incidenza dell'esame di Stato in ordine alla libertà della scuola e dell'insegnamento.

Quando l'accertamento dei risultati dell'istruzione non è fine a se stesso, ma funzionalmente collegato al rilascio di un titolo da utilizzare a fini socialmente rilevanti (e comunque determinati

dalla legge), lo Stato non può non riservare a se stesso l'esclusiva di tale accertamento.

Si può anche ricordare che la dottrina prevalente individua come caratteri costanti e indefettibili dell'esame di Stato: l'espletamento delle prove di esame davanti a commissioni di nomina statale; la vigilanza sul regolare svolgimento delle prove affidata ad organi statali; l'unicità dell'esame con divieto di discriminazione tra gli esaminandi in ragione della natura della scuola di provenienza e l'uguale valore giuridico del titolo rilasciato; la predeterminazione dei programmi di esame riservata in via esclusiva allo Stato; la speciale composizione della commissione esaminatrice in modo da assicurare l'obiettività di giudizio escludendone gli insegnanti dell'esaminando; l'obbligatorietà dell'esame, con divieto di esenzioni e deroghe.

Il relatore si sofferma poi sui finanziamenti alla scuola non statale attualmente presenti in alcuni capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Tali capitoli si collegano a disposizioni legislative introdotte in un ampio arco temporale e raccolte, da ultimo, nel testo unico delle leggi sulla scuola agli articoli 339 (relativo ai sussidi alle scuole materne non statali), 348 (dedicato alle scuole elementari sussidiate) e 364 (sui contributi di funzionamento per le scuole magistrali dipendenti da enti). Tali misure debbono configurarsi di fatto come interventi atti a sostenere il diritto allo studio per surrogare le carenze dell'intervento statale e, in quanto tali, sarebbe stato opportuno trasferirne da tempo la titolarità alle Regioni.

Per quanto riguarda invece il versante delle agevolazioni fiscali alle famiglie, da ricordare è l'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *e*), del testo unico sulle imposte dirette, che prevede la detrazione dall'imposta lorda (nel limite del 22 per cento dell'importo) delle «spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali».

Nell'ambito delle proposte di finanziamento avanzate nei disegni di legge in esame va riservata particolare attenzione all'ipotesi del «buono scuola», come quella che offrirebbe al meglio, rispetto a tutte le altre, pari opportunità nella scelta della scuola da parte delle famiglie e rappresenterebbe la chiave di volta per la creazione di un mercato scolastico nel quale più agevolmente e liberamente si svolgerebbe il confronto tra indirizzi educativi diversi. Al di sotto della suggestione liberistica, oggi fin troppo di moda, non è difficile scorgere gli esiti negativi insiti nella proposta, che suggerisce una moltiplicazione di scuole parziali, inevitabilmente concentrate su modelli ideologici, anche etnici, particolari, con una sostanziale negazione dell'universalità del sapere.

L'articolo 33 della Costituzione esclude comunque erogazioni dirette alle scuole private, ancorchè paritarie. Ma ai sensi degli articoli 34 e 30 della Costituzione possono essere previste misure finanziarie da destinare alla totalità degli studenti per tutti gli interventi che, con particolare riferimento all'elevamento dell'obbligo scolastico in basso e in alto, si aggiungeranno alle spese necessarie per il fun-

zionamento delle scuole statali (trasporti, mense, libri di testo, sussidi didattici etc.), potrebbero essere offerte alla totalità degli studenti.

Per quanto riguarda la competenza statale almeno fino alla definizione del possibile nuovo ordinamento fiscale, potrebbero ad esempio essere previste detrazioni per le spese sostenute da tutte le famiglie di alunni frequentanti sia le scuole non statali che quelle statali e pubbliche per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione dei propri figli. Tali detrazioni dovrebbero essere concesse entro il tetto di reddito massimo da stabilire con decretazione periodica e con criteri eventualmente simili a quelli che regolano le spese previdenziali integrative. Nei casi di assenza di reddito fiscalmente imponibile, le detrazioni si trasformerebbero automaticamente in rimborsi fiscali.

Inoltre, sostegni economici di varia natura potrebbero essere decisi e gestiti nell'ambito delle competenze legislative e amministrative attribuite alle Regioni.

Il relatore conclude affermando di aver inteso offrire analisi, documentazioni, punti di riferimento e profili di soluzioni per un dibattito che auspica possa svolgersi con la serenità, ed insieme il rigore, che un tema di sì alto interesse politico, culturale e civile comporta e richiede.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

168ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Costa ed il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(3053) *Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.a.*

(3075) **CASTELLI** – *Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Prima di dare seguito alla discussione generale iniziata nella seduta di ieri il presidente PETRUCCIOLI informa che l'Autorità garante per la concorrenza ha inviato al Senato una nota contenente alcune considerazioni sul disegno di legge n. 3053 di iniziativa governativa. Invita pertanto i senatori a prenderne visione anche al fine di un arricchimento del dibattito.

Il senatore FALOMI, dato l'invio della nota ricordata dal Presidente avvenuto soltanto questa mattina e della sua complessità, chiede il rinvio della discussione congiunta sui due disegni di legge per poterne esaminare compiutamente i contenuti.

Il senatore CASTELLI chiede, se la Commissione dovesse procedere nella discussione generale dei due disegni di legge, che sia data pubblicità ai lavori anche mediante impianto audiovisivo secondo quanto previsto dall'articolo 33 del Regolamento.

Si associano alla richiesta di rinvio del senatore Falomi i senatori BALDINI e SEMENZATO.

Il senatore DE CORATO si dichiara a sua volta favorevole ad un rinvio della discussione generale. Ritiene tuttavia che il Governo chiarisca come intende sanare la situazione di Radio Radicale che, anche in assenza di una proroga della concessione definita per legge, sta continuando la trasmissione dei lavori parlamentari.

Il senatore TERRACINI si associa alla richiesta di rinvio avanzata dal senatore Falomi e alla richiesta di chiarimenti da parte del Governo avanzata dal senatore De Corato.

Interviene quindi il sottosegretario LAURIA il quale fa presente che il disegno di legge n. 3053 d'iniziativa governativa, per sanare la situazione in cui versa attualmente Radio radicale, ha proposto la proroga di un anno della concessione al Centro di produzione S.p.a. e la relativa copertura finanziaria di questo onere. Per quanto riguarda poi la nota dell'Autorità garante per la concorrenza, ritiene opportuna una sua attenta valutazione anche da parte dell'Esecutivo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (n. 206)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0020ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio scorso.

Il relatore, senatore DIANA Lorenzo illustra la seguente bozza di parere:

«L'8ª Commissione (Lavori Pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato lo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori;

visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni che prevede che i regolamenti di delegificazione siano emanati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari;

visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che delega il Governo ad emanare, in sede di prima attuazione,

un regolamento per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori (allegato 1, procedimento n. 107);

visto che lo stesso allegato 1 della legge n. 59 consente di intervenire, per la semplificazione del procedimento n. 107, sulle seguenti fonti normative:

legge 10 febbraio 1962, n. 57

legge 8 agosto 1977, n. 584

legge 19 marzo 1990, n. 55

D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55

visto l'articolo 8, comma 7, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modificazioni che detta norme in materia di sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

visto l'articolo 9, commi 3 e 4, della citata legge n. 109 che detta norme in ordine alla nuova articolazione delle categorie ed alla previsione di una categoria per lo scavo archeologico ed il restauro, il tutto da recepire con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

considerato che:

a) l'articolo 8 della legge n. 109/94 prevede, a partire dal 1 gennaio 2000, la istituzione di un innovativo sistema di qualificazione, per cui la qualità dell'impresa dovrà essere certificata da «soggetti terzi» anche se accreditati;

b) tale nuovo sistema è essenzialmente articolato in una certificazione di qualità, rilasciata ai sensi delle normative europee sulla qualità, e nel possesso di requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari;

c) lo stesso articolo 8 della legge n. 109/94 prevede che il nuovo sistema di qualificazione debba essere istituito e definito con regolamento da emanare su proposta del Ministro dei lavori pubblici e che, a partire dal 1 gennaio 2000, le imprese possano eseguire lavori pubblici, solo se «qualificate» ai sensi della nuova normativa;

d) il regolamento in esame non disegna un «sistema a regime» ma anticipa, rispetto ai futuri metodi di qualificazione, la individuazione e la verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari;

e) tale verifica viene ancora effettuata da un Comitato per l'Albo rinnovato e semplificato nella composizione, anche se non ancora «soggetto terzo»;

f) comunque i requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari del nuovo sistema di qualificazione dovranno essere gli stessi oggi previsti nello schema di regolamento in esame;

g) la prevista istituzione del casellario informatico corrisponde, pur senza esaurirli, a finalità ed obiettivi propri dell'Osservatorio dei lavori pubblici (articolo 4, comma 10, lettera c, legge n. 109), per cui i dati acquisiti in sede di revisione dell'Albo oltre a dare un positivo impulso alla omogeneità ed alla semplificazione delle procedure potranno poi agevolmente confluire nell'istituendo Osservatorio;

rilevato che:

a) in sede di approvazione del presente regolamento alcune previsioni vanno comunque coordinate con le norme contenute nel decreto legislativo concernente il conferimento di funzioni amministrative alle regioni da emanare in attuazione del Capo I della legge n. 59/97, che, nello schema presentato al Parlamento, prevede, tra l'altro, una diversa configurazione dei Provveditorati alle opere pubbliche e con le disposizioni del parallelo schema di regolamento, adottato anch'esso ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 per la semplificazione delle procedure per la certificazione antimafia;

b) le previsioni del presente schema di regolamento vanno anche e per quanto possibile armonizzate con le risultanze, anche se parziali, del gruppo di lavoro incaricato dalla Commissione europea dello studio di un sistema europeo di qualificazione;

c) rispetto al testo proposto occorrerà prevedere anche la espresa abrogazione del D.M. n. 172 del 1989;

d) all'articolo 15, comma 2, ultimo periodo, occorrerà prevedere che l'importo dei lavori debba essere incrementato, in alternativa all'eventuale revisione prezzi, della percentuale prevista dall'articolo 26, comma 4, della legge n. 109/94;

e) essendo formalmente oggetto di un altro provvedimento (decreto ministeriale) la definizione delle categorie di opere, appare opportuno che l'individuazione di alcune categorie specializzate sia effettuata con la descrizione dei lavori piuttosto che con alcune sigle prive di riferimento, contenute all'articolo 39, comma 2, dello schema di regolamento in esame;

f) la Commissione intende comunque fornire indicazioni anche in ordine alla definizione delle categorie di opere generali e specializzate che, pur se rinviata ad altro atto non soggetto a parere, per la stretta connessione con il regolamento in esame deve essere necessariamente valutata in raccordo con le norme regolamentate;

preso atto

dell'impegno del Ministro dei lavori pubblici ad emanare nei tempi più solleciti il regolamento previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 109/1994 in modo da pervenire alla definizione dei requisiti dei soggetti di accertamento ed attestazione previsti dal comma 3 del citato articolo 8 per l'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, fissata al 1 gennaio 2000, ed vi a trasfondere gli aspetti essenziali del presente regolamento attinenti ai requisiti di qualificazione ed alla loro disciplina

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

il Governo emani nei tempi più solleciti il regolamento previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 109/94, il cui termine di emanazione è già scaduto, in modo da pervenire alla definizione dei requisiti dei «soggetti di accertamento ed attestazione» previsti dal comma 3 del ci-

tato articolo 8 con sufficiente anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, fissata al 1 gennaio 2000 dalla citata legge n. 109/94;

il Governo relazioni al Parlamento ogni quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) sulle risultanze dell'applicazione del presente regolamento;
- b) sullo stato di avanzamento delle procedure necessarie per l'attivazione del nuovo sistema di qualificazione;

che, in attuazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 10, della citata legge n. 109/94, sia stabilito che il regolamento è abrogato a far data al 1° gennaio 2000;

che si giunga ad una nuova regolamentazione dei procedimenti di iscrizione delle ditte alla Camera di commercio e di verifica dei requisiti di permanenza, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento che eleva il limite per l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo nazionale costruttori da 75 a 300 milioni

all'articolo 2 sia previsto che per lavori speciali i soggetti committenti debbano invitare imprese iscritte all'Albo in una delle categorie «affini o simili» e quindi in qualche modo qualificate;

la norma, anche in base alle passate esperienze, non pare di particolare rilevanza, ma si ritiene preferibile un'iscrizione affine rispetto a nessuna iscrizione;

all'articolo 3, comma 4, in luogo delle 6 classifiche proposte, siano previste le seguenti 8 classifiche:

- I fino a 750 milioni
- II fino a 1.5 miliardi
- III fino a 3 miliardi
- IV fino a 6 miliardi
- V fino a 9 miliardi
- VI fino a 15 miliardi
- VII fino a 30 miliardi
- VIII oltre 30 miliardi

e siano conseguentemente adeguate alle suindicate previsioni le disposizioni degli articoli 13 e 25;

il numero delle classifiche proposte è inferiore a quello vigente. La riduzione immediata delle classifiche intermedie imporrebbe ad imprese iscritte nelle classifiche soppresse un ingiustificato passaggio nella classifica superiore o inferiore. Le pur condivisibili esigenze di semplificazione vanno fattivamente raccordate con la realtà e spesso maggiore affollamento non rappresenta maggiore concorrenza.

all'articolo 9, sia prevista la soppressione del comma 2; le attività di conferma delle iscrizioni possedute in categorie «ad esaurimento» costituiscono un inutile aggravio di compiti per i comitati. Lo stesso obiettivo, nel periodo transitorio, può essere più agevolmente conseguito con nuove prescrizioni del bando tipo;

all'articolo 11 sia prevista la soppressione del comma 6, lettera b) oppure in alternativa l'idoneità tecnica sia dimostrata, tra l'altro,

dall'esecuzione di un singolo lavoro di importo pari ad almeno il 25 per cento dell'importo di iscrizione richiesto;

all'articolo 11, comma 7, il valore del 2 per cento dell'attrezzatura tecnica sia riferito all'importo delle iscrizioni e non alla produzione ovvero che il valore del 2 per cento sia ancora riferito al valore della produzione ma consentendo, con metodo certo ed obiettivo, che nell'attrezzatura tecnica possano essere ricompresi beni strumentali ormai fuori ammortamento ma efficienti e rispondenti a norma; il requisito dell'attrezzatura tecnica assume grande rilevanza nella logica del «nuovo Albo» ma mentre pare di doversi escludere, per le notevoli complicazioni, la previsione di diverse percentuali di riferimento in relazione alle diverse categorie (metodo macchinoso ma sicuramente più giusto ed obiettivo) pare opportuno mitigare solo formalmente il parametro di riferimento (obiettivo raggiungibile con estrema facilità) o trovare un metodo non opinabile di valutazione delle attrezzature ancora efficienti ma acquistate prima del quinquennio di riferimento. Molte imprese hanno macchinario efficiente e revisionato, che viene utilizzato ben oltre la durata dell'ammortamento fiscale;

all'articolo 11, comma 8, all'articolo 46, comma 1, lettera b) e all'articolo 47, comma 1, lettera b), sia previsto che il costo del personale sia non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori ovvero che il costo del personale possa essere dimostrato anche dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 7 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno il 60 per cento relativo a personale tecnico laureato o diplomato;

nello spirito di eliminare le scatole vuote e privilegiare le imprese strutturate pare che il limite del 15 per cento, peraltro previsto nello schema del bando tipo per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, possa contribuire più efficacemente a cogliere l'obiettivo. Va inoltre consentita la permanenza delle attuali iscrizioni all'Albo delle imprese operanti in settori ad alta tecnologia e, di conseguenza, caratterizzate dall'aver un minore costo del lavoro ma comunque una struttura stabile composta da personale prevalentemente tecnico;

all'articolo 18, comma 1, lettera b, la percentuale ivi prevista sia diversificata, quantificandola nel 15 per cento per le lavorazioni non obbligate al subappalto e nel 40 per cento per i subappalti «degli impianti e lavori speciali» di cui all'articolo 39, comma 2, dello schema di regolamento; la norma si propone di privilegiare le imprese più strutturate.

all'articolo 20, comma 2, sia previsto che chi già ricopre il ruolo di direttore tecnico possa ancora svolgerlo, anche se non in possesso del diploma di laurea, anche per classifiche superiori a 300 milioni, fermo restando il possesso dei requisiti di esperienza e capacità; pare opportuno salvaguardare patrimoni di esperienze e riconosciute doti di professionalità e capacità; il requisito della laurea si ritiene opportuno per i nuovi direttori.

all'articolo 20, comma 3, sia previsto che i direttori tecnici, qualora siano persone diverse dai titolari, debbano essere dipendenti

dell'impresa o in possesso di contratti di collaborazione regolarmente registrati;

all'articolo 31, sia prevista, tra le cause di sospensione, anche l'infrazione degli obblighi concernenti gli adempimenti in materia di imposte e tasse.

sia espressamente previsto, all'articolo 34, che il decreto ministeriale di individuazione delle categorie generali e specializzate sia conforme ai seguenti criteri:

a) in tutte le categorie di opere generali siano aggiunte oltre la costruzione anche la ristrutturazione e la manutenzione, con la conseguente eliminazione di tutte le categorie di opere specializzate di manutenzione e ristrutturazione;

b) le categorie di opere specializzate siano per quanto possibile ridotte in modo organico, accorpando lavorazioni simili ed eliminando categorie specializzate sovrapponibili alle generali;

c) sia comunque prevista una categoria di opere specializzate per gli impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque, adeguando conseguentemente la categoria generale G6;

all'articolo 34, dopo le parole «con decreto del Ministro dei lavori pubblici» siano inserite le seguenti: «da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento»;

all'articolo 38, sia specificato che la lavorazione specializzata che assume carattere prevalente è quella di maggior importo fra quelle eventualmente costituenti l'appalto e che la gara è esperita comunque con la richiesta di un'unica categoria;

all'articolo 39, comma 2, sia ricompresa tra gli «impianti e lavori speciali» la categoria specializzata «fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati». Nella logica della semplificazione appare assolutamente necessario diminuire in maniera organica il numero delle categorie specializzate. Sicuramente non avrebbe alcun senso introdurre delle categorie specifiche di manutenzione, anche perchè spesso i confini tra ristrutturazione e manutenzione sono mobili.

Occorre meglio specificare, nella declaratoria delle categorie, le differenze tra la categoria di opere specializzate di «restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate» e la categoria generale di «restauro e manutenzione di beni immobili...».

Alcune categorie di opere specializzate appaiono immediatamente accorpabili:

installazione di impianti termici e di ventilazione con installazione di impianti idrosanitari, gas, antincendio e con gestione e manutenzione impianti termici;

costruzione e installazione di impianti trasportatori, ascensori con installazione e manutenzione di impianti di sollevamento e trasporto.

agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, relativi al bando tipo, sia inserito fra i requisiti anche quello del possesso di una «cifra d'affari» (determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 2,

lettera b) del regolamento in esame) pari ad almeno «il 60 per cento della somma degli importi delle iscrizioni possedute».

sia abolita la revisione ordinaria intendendosi che avrà luogo un'unica revisione secondo le modalità di cui all'articolo 49, che dovrà tener conto del complesso dei requisiti attualmente previsti dall'articolo 22, secondo le percentuali di cui al medesimo articolo 49. Il futuro sistema di qualificazione definisca anche gli elementi per una verifica periodica dei requisiti di qualificazione.

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo, anche in considerazione della determinazione con cui si è intesi portare avanti questo provvedimento, se non sia il caso di apportare alcune ulteriori modifiche che, a parere della Commissione, potrebbero rendere più certo e spedito l'iter della riforma pur nel rispetto delle competenze dell'Esecutivo e nella certezza che saranno comunque scelte le procedure più appropriate per cogliere comunque il risultato.

In particolare valuti il Governo:

a) se non ritenga di assumere provvedimenti atti a mettere le strutture dei Comitati regionali in condizioni di poter assolvere, da subito, ai nuovi adempimenti assegnati dal presente regolamento, anche in considerazione del fatto che gli uffici dei provveditorati regionali dovranno comunque subire una riorganizzazione che non si prevede immediata;

b) se non occorra dare indirizzi tali da evitare nella fase delicata ed immediata della revisione straordinaria, diversità di comportamenti dei Comitati regionali che potrebbero ancor più oberare di lavoro il Comitato centrale a cui è affidato il compito di dirimere le controversie nate in sede regionale;

c) se non sia il caso, anche sulla scorta di altri provvedimenti adottati e poi corretti per superare problemi che pure erano in qualche misura prevedibili, di riscrivere il titolo V delle norme transitorie.

Il meccanismo previsto nel regolamento pare possa far insorgere tutta una serie di problemi, anche di interpretazione, tipici dei periodi di transizione.

Dal tenore del comma 7 dell'articolo 49 pare di poter dedurre che l'Esecutivo ritenga che la revisione straordinaria possa essere effettuata in un intervallo di tempo variabile tra otto e quattordici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Potrebbe allora essere opportuno modificare le disposizioni transitorie lasciando, per il tempo ritenuto realmente necessario, che tutto il vecchio ordinamento rimanga in vigore consentendo alle imprese di partecipare alle gare con i vecchi certificati di iscrizione, la cui validità dovrebbe essere prorogata per il tempo necessario al completamento della verifica.

A partire dalla data indicata nel regolamento dovrebbe subentrare integralmente il nuovo regime, con nuove iscrizioni, nuovi bandi, nuove gare.

L'unico problema potrebbe essere rappresentato da qualche richiesta di iscrizione in corso, ma il problema non pare trovare soluzione nemmeno con le norme transitorie attuali.

Occorrerebbe naturalmente riscrivere il titolo V, fissando anche un termine entro il quale le imprese dovranno presentare domanda di revisione.

d) considerato che il nuovo sistema di qualificazione delle imprese, a regime, dovrà comunque prevedere una verifica periodica (triennale) dei requisiti di carattere generale, si valuti se non sia più opportuno far riferimento ai dati del triennio precedente (il quinquennio ora previsto appare un retaggio delle norme abrogate) riducendo proporzionalmente, ove necessario, i requisiti richiesti;

e) si valuti se la revisione dei requisiti a regime nella parte in cui prevede che l'ammontare della cifra d'affari debba essere pari alla somma degli importi di iscrizione possa risolversi in un premio alla quantità piuttosto che alla qualità, in un mercato in cui la corsa al ribasso mal si concilia con la buona esecuzione dei lavori;

f) si valuti se la revisione dei requisiti a regime nella parte in cui prevede una percentuale molto elevata dei lavori eseguiti nell'ambito di ogni categoria non possa risolversi in una massiccia espulsione di imprese dal sistema a discapito di una maggiore concorrenza».

Il senatore TERRACINI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento in quanto, essendo assai complessa la proposta avanzata dal relatore ed essendo stata presentata soltanto stamane, ritiene opportuno un esame più approfondito della stessa.

Si associa alla richiesta di rinvio il senatore CASTELLI.

Interviene quindi il senatore DI PIETRO il quale sottolinea che la quantità delle condizioni poste dal parere è tale e di così vasta portata nei contenuti da far ritenere la bozza presentata dal relatore, nella sostanza, un parere contrario. Basti soltanto prendere in esame le prime due condizioni della bozza del relatore per considerare quello proposto un parere contrario. Suggestisce pertanto che quelle condizioni vengano inserite come premessa di un parere contrario.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che ogni senatore ha facoltà di presentare un parere alternativo a quello illustrato dal relatore.

Il senatore BALDINI, dichiarando di aderire pienamente alle osservazioni avanzate dal senatore Di Pietro, lo invita a formulare un parere alternativo a quello del relatore affinché la Commissione possa confrontarsi sulle due posizioni.

Interviene quindi il senatore DE CORATO che sottolinea come la bozza di parere del relatore sia assai articolata in termini di condizioni poste al Governo. Ritiene pertanto necessario conoscere quali siano gli

impegni che effettivamente il Governo può concretamente assumere in relazione ad esse, altrimenti la strada suggerita dal senatore Di Pietro appare preferibile.

Dopo una precisazione del presidente PETRUCCIOLI, il quale ricorda che la materia trattata dallo schema di regolamento in esame si presenta complessa e articolata ed è stata comunque ampiamente istruita dalla Commissione, interviene il ministro COSTA che ricorda come nessuno dei Governi precedenti abbia ancora dato attuazione alla norma di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 109, che prevedeva l'emanazione di un regolamento per la qualificazione delle imprese. Ora, il documento in esame rappresenta finalmente un primo passo verso l'obiettivo di una normativa che garantisca una piena qualificazione delle imprese, da cui discende evidentemente l'efficienza del sistema degli appalti. Lo stesso casellario informatico crea le condizioni per una maggiore trasparenza.

Per quanto concerne talune condizioni inserite nello schema di parere proposto dal relatore e sulle quali si è obiettato che esse in realtà rappresentano nella sostanza l'espressione di un parere contrario, il ministro Costa si dichiara disponibile ad assumere un impegno politico in questa sede sia ad emanare entro tempi solleciti il regolamento previsto dall'articolo 8 della legge 109 sia a relazionare al Parlamento ogni quattro mesi sull'applicazione del regolamento oggi in esame e su tutte le fasi della procedura che deve condurre all'attivazione del nuovo sistema di qualificazione. L'assunzione di tale impegno rende evidentemente superfluo l'inserimento nel parere di queste condizioni.

Conclude ricordando che ciò che in questo momento deve esser fatto è l'avvio delle procedure per addivenire ad un sistema moderno di qualificazione delle imprese e con il documento in esame si fa appunto un primo decisivo passo in questa direzione. L'alternativa sarebbe quella di continuare con il vecchio sistema che ha prodotto i danni che sono sotto gli occhi di tutti.

Dopo che il relatore DIANA Lorenzo si è dichiarato disponibile a riformulare lo schema di parere accogliendo sia i suggerimenti del Ministro sia eventuali nuove osservazioni dei senatori interessati, il presidente PETRUCCIOLI invita i commissari a far pervenire al relatore entro le ore 20 di oggi le loro osservazioni, mentre il relatore a sua volta dovrà mettere a disposizione della Commissione entro le ore 10 di domani mattina il nuovo schema di parere, in modo da consentire che esso possa essere votato nella seduta pomeridiana di domani, ultimo giorno utile per l'espressione del parere stesso.

La Commissione conviene.

Il senatore DI PIETRO si riserva di presentare entro oggi una proposta di parere alternativa rispetto a quella del relatore.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

150ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997)

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Esame e rinvio)
(R142 003, C23ª, 0006ª)

Il relatore CORTIANA – nel riferire sui profili di competenza del Documento in esame – preliminarmente fa notare con soddisfazione come abbiano trovato conferma le posizioni espresse dalla Commissione agricoltura del Senato durante l'esame del Documento LXXXVII, n. 3. In particolare, l'incremento dell'autorevolezza dell'Italia in seno all'Unione europea, legato al tendenziale allineamento rispetto ai parametri del Trattato di Maastricht, si è riverberato anche nel delicato ambito delle politiche agricole.

Il problema di fondo è rappresentato dal forte ritardo nella trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale italiano, che rischia di attenuare l'immagine positiva del Paese. Al riguardo, andrebbe trasformato e migliorato il rapporto tra Parlamento e Governo in questo ambito, soprattutto nella cosiddetta «fase ascendente», con prevedibili effetti positivi onde velocizzare i processi di recepimento.

L'impostazione programmatica della gestione delle politiche dell'Unione europea sembra assicurare una certa continuità, pur nell'ambito del succedersi delle presidenze di turno, proprio come dimostrato nel rapporto tra la presidenza uscente del Lussemburgo e quella del Regno Unito.

Va apprezzata la centralità nella posizione britannica della tutela dell'ambiente e della difesa dei consumatori, che si intersecano con le vicende riguardanti più squisitamente l'agricoltura.

Passando ad illustrare specificamente i nuovi indirizzi della politica agricola, il relatore innanzitutto richiama l'attenzione sul prossimo avvio nel 1999 dei nuovi negoziati multilaterali in sede OMC e sul futuro ampliamento della Comunità, che hanno determinato il Consiglio a riconoscere l'esigenza di avviare tempestivamente un'ampia attività di riforma per trasformare l'impostazione della politica agricola.

In particolare, correggendo la posizione iniziale della Commissione, il Governo italiano ha ottenuto la revisione degli squilibri che avvantaggiavano soprattutto le produzioni continentali, determinati dalla liberalizzazione e segnalati nello stesso parere espresso l'anno scorso dalla Commissione agricoltura del Senato.

Inoltre, il Governo italiano ha fornito indicazioni ai fini di una più marcata riduzione del sostegno dei prezzi, compensata dalla concessione di aiuti al reddito, onde ottenere maggiore competitività per l'intero settore agro-alimentare. Il Consiglio poi ha condiviso la posizione italiana volta a dedicare un'attenzione particolare ai metodi di produzione tradizionali legati alle caratteristiche territoriali, tipici in particolare dell'allevamento italiano intensivo.

La maggiore autorevolezza del Governo italiano ha consentito di ottenere risultati soddisfacenti per particolari settori sensibili, come il riso, il pomodoro concentrato ed i giovani vitelli da destinare all'ingrasso.

Dai documenti allegati riguardanti gli indirizzi della presidenza di turno inglese vanno segnalati i seguenti punti: la particolare attenzione agli accordi sulle importazioni delle banane; le negoziazioni riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli all'interno degli appositi incontri annuali; l'interesse speciale per il benessere e la salute degli animali. Circa la pesca, si sottolinea il particolare riferimento al problema della pesca sostenibile nel Mare del Nord.

Per quanto concerne le iniziative legislative nuove, vengono indicate otto priorità: le modifiche dei regolamenti di base relativi al regime di sostegno ai seminativi, nonché relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori, rispettivamente, delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, dell'olio di oliva, del tabacco e del vino; infine, i regolamenti del Consiglio, che fissano un tetto per gli aiuti al reddito nel quadro delle OCM e che includono le iniziative rurali. Si tratta di proposte legislative che si inseriscono tutte nell'Agenda 2000.

Complessivamente va giudicata positivamente l'ottica di inquadrare in un quadro coerente di iniziative strategiche le politiche ambientali, energetiche ed agricole. Parimenti, vanno espressi apprezzamenti per una rinegoziazione delle politiche europee volta a garantire una particolare attenzione alla fascia mediterranea, accentuando gli aspetti qualitativi delle produzioni.

È auspicabile che quanto prima venga programmata una «sessione» dei lavori del Senato dedicati alle politiche agricole, al fine di esprimere orientamenti ed indirizzi al Governo italiano, che dovrà auspicabilmente

diventare il centro di sviluppo di un sistema di alleanze agricole soprattutto con i paesi mediterranei, data la sua naturale posizione di «cerniera» in questo bacino.

Il PRESIDENTE – nel ringraziare il senatore Cortiana per la puntualità della relazione svolta – rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0068ª)

Il senatore PIATTI sottolinea l'esigenza di procedere quanto prima all'audizione di un rappresentante del Governo per acquisire elementi informativi circa lo stato di attuazione e le modalità di gestione del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera. Sarebbe altresì opportuno svolgere audizioni in relazione al settore del riso, analogamente a quanto avvenuto per altre produzioni in crisi.

Il senatore BUCCI sollecita la Commissione ad assumere opportune iniziative, in riferimento alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 29 dicembre 1997, con cui si è sottolineato come il rigido regime della scadenza del latte pastorizzato confezionato, disciplinato dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1989, n. 169, sia idoneo a determinare alterazioni del corretto funzionamento delle relazioni concorrenziali delle imprese operanti nel mercato del latte fresco. Si tratta di una questione estremamente delicata, dato l'evidente pericolo (nel caso di un'eventuale attenuazione del regime delle scadenze) di immettere nel mercato italiano latte fresco confezionato in altri paesi, che godrebbero di una serie di vantaggi tecnologici, con il rischio di danneggiare tutta la struttura produttiva nazionale.

Il senatore GERMANÀ ricorda come rappresentanti di Gruppi dell'opposizione abbiano sottolineato la gravità del problema del riso già nel mese di dicembre, per cui occorre affrontarlo con estrema urgenza onde evitare il sorgere di una nuova emergenza. Inoltre, reputa complessivamente non soddisfacente l'andamento dei lavori della Commissione, che dovrebbe dedicare una maggiore attenzione ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

A questo riguardo interviene il senatore CUSIMANO, il quale – nel condividere l'esigenza da ultimo prospettata – raccomanda che alle iniziative parlamentari non siano dedicati solo tempi del tutto marginali rispetto al complesso dell'attività della Commissione.

Il PRESIDENTE – nel riassumere i termini del dibattito svoltosi sui lavori della Commissione – ritiene che l'Ufficio di Presidenza allargato possa programmare audizioni di rappresentanti del Governo, ai sen-

si dell'articolo 46 del regolamento, in merito all'esecuzione della richiamata legge di conversione n. 5 del 1998 ed agli intendimenti circa la questione sollevata dal senatore Bucci riguardante le disposizioni sul latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione. Analogamente potranno essere previste audizioni informali per ascoltare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate alla produzione del riso, che tra l'altro ne hanno fatta richiesta. Infine – nel dichiarare di condividere l'esigenza posta dai senatori Germanà e Cusimano – esprime l'avviso che mediante un'opportuna programmazione dei lavori, una volta definiti i provvedimenti urgenti ora in esame, si potrà maggiormente tener conto dei disegni di legge di iniziativa parlamentare.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI

(R029 000, C09ª, 0025ª)

Il PRESIDENTE informa che la seduta di domani, giovedì 12 marzo, già convocata alle ore 15, nonchè l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della stessa, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 11 MARZO 1998

131ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO) (n. 60)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: seguito dell'esame. Parere favorevole)

(L014 078, C10ª, 0015ª)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore DE CAROLIS, il quale dichiara di concordare con le argomentazioni e con la proposta del relatore.

Si chiude la discussione generale.

Replica il relatore MACONI, sottolineando come l'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO) presenti notevoli potenzialità per lo sviluppo dell'area meridionale del Paese. I mutamenti previsti per la gestione, così come la persona del designato presidente appaiono rispondenti a tale obiettivo. All'obiezione avanzata dal senatore TURINI, secondo cui si concentrerebbero troppe cariche in capo al designato presidente, replica affermando che l'elemento fondamentale di valutazione non possa che essere la capacità professionale del candidato.

Interviene il presidente CAPONI, il quale dichiara preliminarmente che voterà a favore della proposta di nomina pervenuta dal Governo. Il Gruppo di Rifondazione comunista-progressisti, però, ritiene necessario un decisivo mutamento delle prassi e delle procedure relative alle nomine governative. Con riguardo ad esse il parere del Parlamento si riduce ad una semplice manifestazione di fiducia nei confronti del Governo, in

carezza di un'adeguata documentazione. Sarebbe invece importante che il Governo illustrasse i criteri seguiti per le designazioni ed individuasse sulla base di essi una «rosa» di candidati. Solo in tal modo il parere parlamentare potrebbe esprimersi sulla base di una reale conoscenza delle opzioni possibili. Riscontra, quindi, negativamente l'assenza del Governo nella seduta odierna.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene necessario che vengano forniti al Parlamento i necessari elementi di valutazione per l'espressione del parere; occorrerebbe poi che fosse consentita l'audizione dei candidati alle nomine governative. Dichiaro, quindi, la propria difficoltà ad esprimere un giudizio oculato in carezza di una adeguata documentazione governativa e, in ragione di ciò, dichiaro il proprio voto contrario.

Il senatore Athos DE LUCA dichiara preliminarmente che voterà a favore della proposta di nomina, ma lamenta anch'egli la mancanza di idonea documentazione atta a orientare la scelta del Parlamento. Valuta con favore le novità contenute negli schemi di decreti delegati predisposti ai sensi della legge n. 59 del 1997, in funzione dei quali le nomine dei presidenti degli enti fieristici non competeranno più al Governo.

Il senatore PALUMBO, nel condividere le riserve avanzate nel dibattito relativamente al metodo, dichiara il proprio voto favorevole sul merito della proposta di nomina.

Si passa alla votazione, cui partecipano i senatori CAPONI, FALOMI (in sostituzione del senatore CAZZARO), CARPINELLI (in sostituzione del senatore DEBENEDETTI), DE CAROLIS, DE LUCA Athos, FIORILLO, GAMBINI, LAGO, LARIZZA, MACONI, MICELE, MUNGARI, NIEDDU, PALUMBO, PAPPALARDO, SELLA di MONTELUCE, TRAVAGLIA e WILDE.

La proposta di parere favorevole del relatore risulta approvata con 13 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto.

IN SEDE REFERENTE

(1375) DE CAROLIS ed altri. Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano

(1775) MACONI ed altri. Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

(2129) MANTICA ed altri. Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

(2204) SELLA di MONTELUCE ed altri. Norme per lo svolgimento di attività fieristiche

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1375 e 1775. Congiunzione con i disegni di legge nn. 2129 e 2204 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 2129 e 2204, congiunzione con i disegni di legge nn. 1375 e 1775 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1375 e 1775 sospeso nella seduta del 13 marzo 1997.

Il relatore DE CAROLIS dà per illustrati i disegni di legge n. 2129 e 2204 e ne propone la congiunzione con i disegni di legge n. 1375 e 1775.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il relatore DE CAROLIS ricorda, quindi, preliminarmente l'evoluzione della normativa in materia, sulla quale, come è noto, ha inciso in modo significativo il processo di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed in particolare il DPR n. 616 del 1977. Illustra, poi, le finalità essenziali del testo elaborato dal comitato ristretto, che ha dovuto tenere conto della disciplina in materia di fiere contenuta nello schema di decreto legislativo recante il trasferimento di funzioni amministrative alle regioni, in attuazione della legge n. 59 del 1997; a quest'ultimo riguardo, si sofferma sulle funzioni che vengono conservate allo Stato in materia. Il citato schema di decreto delegato, se risolve alcuni dei nodi essenziali della disciplina del settore fieristico, non fa venir meno la necessità della adozione di una nuova legge-quadro, che definisca i principi cui le regioni devono attenersi, nell'esercizio delle funzioni legislative espressamente attribuitegli in materia dall'articolo 117 della Costituzione.

Passa quindi ad esaminare analiticamente il contenuto del testo predisposto dal comitato ristretto. L'articolo 1 fissa l'oggetto e le finalità della disciplina. L'articolo 2, più in particolare, reca le definizioni delle terminologie utilizzate nel testo medesimo. L'articolo 3 distingue le varie tipologie di manifestazioni fieristiche. L'articolo 4 reca norme relative allo svolgimento delle attività fieristiche, fissando un regime autorizzatorio ed i principi del relativo procedimento. L'articolo 5 disciplina le differenti qualifiche delle manifestazioni fieristiche (internazionale, nazionale, regionale e locale) individuando le amministrazioni rispettivamente competenti alla attribuzione delle medesime. L'articolo 6 regola la calendarizzazione delle manifestazioni fieristiche ed il ruolo del comitato tecnico consultivo disciplinato nel successivo articolo 7. L'articolo 8 disciplina la potestà regolamentare del Ministro dell'industria in materia, da esercitarsi previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. La disposizione di cui all'articolo 9 mira ad evitare la proliferazione incontrollata dei quartieri fieristici prevedendo una più restrittiva disciplina in materia. La principale novità del testo in esame è contenuta nell'articolo 10 ove si prevede la possibilità, per gli enti fieristici, di trasformarsi in società per azioni, procedimento per il quale è dettata una specifica disciplina. L'articolo 11, infine, fissa i principi in materia di sanzioni applicabili nel caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione o con modalità e qualifiche diverse da quelle autorizzate. L'articolo 12 reca norme transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1375, 1775, 2129 e 2204**

LEGGE QUADRO SUL SISTEMA FIERISTICO

Articolo 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge definisce il quadro normativo generale nella materia delle fiere in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea e della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le manifestazioni fieristiche, come definite all'articolo 2, sono considerate attività di interesse pubblico in quanto preordinate alla promozione dello sviluppo economico ed alla valorizzazione dei sistemi produttivi, allo sviluppo del commercio estero, della cooperazione internazionale e della attività promozionale all'estero di rilievo nazionale, nonché alla promozione del progresso tecnico, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 29 aprile 1997, n. 59 in materia di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le Regioni adottano le norme necessarie a dare attuazione ai principi fissati dalla presente legge. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano coordinano l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza con le attribuzioni riservate allo Stato dalla presente legge.

Articolo 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «manifestazioni fieristiche», la presentazione, promozione o commercializzazione di beni e servizi, limitata nel tempo, effettuata in idonei complessi espositivi da una pluralità di espositori in modo da offrire al pubblico dei visitatori con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa, in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei settori economici cui l'iniziativa si riferisce;

b) «espositori», i produttori o i rivenditori operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;

c) «visitatori», coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) «quartieri fieristici», le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) «organizzatori di manifestazioni», i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.

Articolo 3.

(Tipologie delle manifestazioni fieristiche)

1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge le seguenti tipologie:

a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

c) mostre-convegno, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

3. Le Regioni possono disciplinare ulteriori tipologie di esercizio per le manifestazioni fieristiche con qualifica di regionale o locale.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le esposizioni permanenti di beni e servizi realizzate a scopo promozionale da un singolo produttore e rivolte alla clientela;

b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, marginali rispetto a convegni o a manifestazioni culturali;

c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sulle aree pubbliche.

Articolo 4.

(Svolgimento delle attività fieristiche)

1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati degli altri paesi dell'Unione europea che siano legittimati ad esercitare tali attività nello Stato di appartenenza possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è soggetto a regime autorizzatorio regionale per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, regionale e nazionale; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale l'autorizzazione allo svolgimento è di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche, è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:

a) il soggetto richiedente sia legittimato ad organizzare la manifestazione e sia in possesso di capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate;

b) la sede espositiva sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;

c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni paritetiche di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) le quote di partecipazione a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza.

4. I criteri e le modalità di rilascio sono stabiliti dalle regioni per le autorizzazioni di loro competenza e dal regolamento di cui all'articolo 8 per quelle di competenze del Ministero dell'industria.

5. Le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge non sono assoggettate all'imposta sugli spettacoli e trattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Articolo 5.

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è

rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale;

b) delle regioni e delle province autonome per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale, regionale e locale.

3. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Consob.

Articolo 6.

(Calendario annuale delle manifestazioni fieristiche)

1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si svolgono, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi 60 giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuovere le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei 30 giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario nazionale.

3. Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale non inserite nel calendario di cui al comma 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigono un calendario annuale per le manifestazioni di rilevanza regionale.

5. Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale non inserite nel calendario regionale di cui al comma 4.

Articolo 7.

(Comitato tecnico-consultivo)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Comitato tecnico-consultivo è presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da:

a) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della materia;

b) cinque rappresentanti designati dall'Associazione degli enti fieristici italiani;

c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, per le politiche agricole, alimentari e forestali e del commercio con l'estero;

d) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

e) due rappresentanti degli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei settori della produzione e della distribuzione.

3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

4. Il Comitato esprime parere obbligatorio:

a) sull'attribuzione della qualifica di fiera internazionale;

b) sull'idoneità delle sedi espositive delle manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti;

c) sulla formazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;

d) sul regolamento di cui all'articolo 8 e sulle sue successive modificazioni.

5. Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attività di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.

Articolo 8.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottarsi con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il relativo procedimento;

b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui al predetto articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento da parte delle regioni della qualifica di manifestazione fieristica nazionale, regionale o locale;

c) a definire i requisiti minimi di servizi delle sedi espositive per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, così come previsto all'articolo 4, comma 3, lettera b);

d) ad individuare i criteri cui devono attenersi le regioni nella concessione dei nulla osta di cui al successivo articolo 9 per la realizzazione dei quartieri destinati a manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali in rapporto al numero degli abitanti rispettivamente a livello regionale e provinciale.

e) a stabilire le sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 11.

2. Con il medesimo regolamento sono fissati:

a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro, nonchè a disciplinare eventuali deroghe;

b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni nazionali e regionali si svolgano, nella stessa regione, anche solo in parte in concomitanza fra di loro, nonchè a disciplinare eventuali deroghe.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione di un idoneo sistema di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei soggetti organizzatori.

Articolo 9.

(Quartieri fieristici)

1. Ai fini dell'armonizzazione delle attività amministrative afferenti al settore fieristico sul territorio nazionale, le regioni assoggettano ad apposito nulla osta regionale la realizzazione di nuovi quartieri fieristici permanenti aventi superficie espositiva netta superiore ai diecimila metri quadrati, nonchè l'ampliamento di quelli già esistenti oltre il limite di superficie suddetto. Il relativo procedimento per esigenze di coordinamento deve prevedere l'acquisizione del parere non vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che, appositamente convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa della regione interessata.

Articolo 10.

(Privatizzazione degli enti fieristici)

1. Gli enti autonomi fieristici internazionali di Milano, di Verona, di Bari, nonchè l'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo» di Napoli possono trasformarsi in società per azioni. La delibera di trasformazione è assunta con la maggioranza di due terzi dei componenti l'organo deliberante competente in materia di modifiche statutarie.

2. Le regioni disciplinano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino degli enti fieristici costituiti e riconosciuti prima della data di entrata in vigore della presente legge, soggetti alla loro vigilanza, prevedendone la trasformazione in società per azioni o in società a responsabilità limitata.

3. Agli atti di trasformazione previsti dal presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

4. I soggetti pubblici e privati, di cui ai commi 1 e 2, inquadrabili fra i soggetti passivi dell'IRPEG ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che posseggano beni immobili strumentali anche con contratti di locazione finanziaria, possono rivalutare, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile ed altre norme di legge o di statuto, tali immobili se acquisiti a titolo di proprietà entro il 31 dicembre 1990. La rivalutazione suddetta può essere eseguita anche dagli enti pubblici e dalle società a prevalente capitale pubblico relativamente ai beni immobili dati in disponibilità ai predetti soggetti pubblici. Tale rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai quattro esercizi successivi. Contemporaneamente, gli ammortamenti risultanti nei bilanci e negli inventari devono essere rivalutati secondo lo stesso coefficiente proporzionale risultante dal processo di rivaluta-

zione concernenti i corrispondenti beni. La rivalutazione non può, in nessun caso, superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione economica, nonché ai valori correnti.

5. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del comma 4 devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che non concorre a formare il reddito imponibile dei soggetti pubblici o delle società che possono eseguire la rivalutazione ai sensi del comma 4. Detta riserva può essere utilizzata esclusivamente per la copertura di spese relative ad interventi di ristrutturazione e di ammodernamento del quartiere fieristico, con la sola esclusione della manutenzione ordinaria, anche mediante operazioni di delocalizzazione, in tutto o in parte, del quartiere stesso.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti fieristici per interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di ammodernamento, con esclusione della sola manutenzione ordinaria dei beni immobili strumentali all'attività fieristica, posseduti da detti enti anche a titolo di concessione o con contratto di locazione finanziaria.

7. Le Regioni possono assimilare agli enti fieristici le società a partecipazione pubblica il cui statuto faccia obbligo di reinvestimento degli utili nell'attività fieristica, costituite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e che alla medesima data risultino proprietari, o godano della disponibilità, di immobili e di impianti adibiti ad uso fieristico nei quali abbiano svolto almeno tre fiere di rilevanza internazionale nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

Articolo 11.

(Sanzioni)

1. Le attività fieristiche devono svolgersi secondo le modalità ed i tempi di cui alla relativa autorizzazione e qualifica.

2. In caso di organizzazione o svolgimento senza autorizzazione, la regione competente per territorio assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al Prefetto territorialmente competente perchè disponga l'esecuzione coattiva. La regione prevede altresì nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma rapportata alla superficie espositiva eventualmente utilizzata e l'impossibilità per gli stessi di proporre istanza, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi.

3. In caso di svolgimento con modalità diverse da quelle autorizzate ovvero attinenti a qualifica superiore a quella riconosciuta, l'ammini-

strazione competente per l'attribuzione della qualifica superiore a quella riconosciuta prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa con pagamento di una somma rapportata al fatturato della manifestazione, e l'impossibilità per i soggetti organizzatori di proporre istanza, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi.

4. In caso di violazioni delle disposizioni relative al controllo e certificazione dei dati, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione e pubblicità degli stessi agli utenti da parte dei soggetti organizzatori delle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale, verranno applicate le sanzioni amministrative che saranno previste dal regolamento di cui all'articolo 8.

Articolo 12.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

3. Il regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge costituisce atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1997, n. 59 per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale.

4. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni fieristiche, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 11 MARZO 1998

202^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2397) DE CAROLIS e DUVA: Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 17 febbraio 1998.

Il senatore DUVA prende atto con soddisfazione del giudizio favorevole espresso nel corso della discussione dai rappresentanti di varie forze politiche, anche al di fuori dello schieramento della maggioranza, in ordine al provvedimento.

Ringrazia poi il relatore Montagnino per l'apprezzamento da lui manifestato sull'impianto complessivo del disegno di legge, dichiarandosi comunque favorevole a che siano introdotte nell'articolato appropriate modifiche in merito agli aspetti sui quali sono state formulate riserve; ciò vale in particolare per la questione, richiamata nel parere della 1^a Commissione permanente, della salvaguardia dell'ambito di competenza legislativa primaria spettante alle regioni a statuto autonomo in materia di artigianato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato dal senatore Bonatesta un disegno di legge avente ad oggetto materie analoghe a quelle

cui si riferisce la proposta legislativa in titolo. Dopo l'assegnazione di tale nuovo disegno di legge, dovrà presumibilmente procedersi alla congiunzione del suo esame con quello del disegno di legge n. 2397.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2987) Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 26 febbraio 1998.

Il senatore BATTAFARANO auspica la sollecita conclusione dell'esame del provvedimento, rilevando come sia ormai indilazionabile un intervento di riforma delle normative attinenti la sicurezza del lavoro nel settore marittimo e portuale, anche alla stregua delle prescrizioni dell'OIL. Non è infatti più accettabile che la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del comparto continuino ad essere affidate ad un corpo normativo che per molti aspetti risale a circa 50 anni fa.

Al riguardo, le esperienze degli ultimi anni, ed in particolare quella conseguente all'approvazione della legge n. 84 del 1994, hanno evidenziato come sia insufficiente procedere ad un intervento di razionalizzazione in via meramente amministrativa; apprezzabile è quindi la scelta del Governo di chiedere un'apposita delega legislativa.

La normativa delegata dovrebbe peraltro definire in modo più chiaro i ruoli spettanti alle varie istituzioni attributarie di competenze, precisando che la responsabilità primaria spetta alle aziende-USL, in modo tale da superare le difficoltà di coordinamento emerse finora.

Il senatore MANFROI manifesta viva contrarietà alla scelta del Governo di avvalersi ancora una volta dello strumento della delega legislativa, oltretutto in termini inaccettabilmente generici.

Il senatore ZANOLETTI, pur condividendo l'opportunità di un intervento di riforma, dichiara la sua contrarietà al provvedimento, che tende a conferire una delega al Governo eccessivamente ampia quanto all'oggetto e generica quanto ai principi e criteri direttivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3088) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE, considerato che è in corso presso la Commissione bilancio l'esame del disegno di legge in titolo e degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 4, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,40.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sul disegno di legge all'esame e sugli emendamenti, riferiti al testo del decreto legge n. 4, con l'eccezione degli emendamenti 1.1 e 4.1, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda altresì che nel corso della seduta notturna di ieri si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e che, acquisito il parere della Commissione bilancio, si passerà alla votazione degli stessi.

Il senatore MANFROI annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.1, osservando che esso ripristina un criterio di parità di trattamento di tutti i cittadini in un ambito complesso quale quello dell'inserimento lavorativo.

Anche il senatore NOVI si pronuncia a favore dell'emendamento 1.1, sottolineando che il più equo trattamento in esso contemplato per i giovani disoccupati consentirà di evitare tensioni sociali e contrapposizioni tra soggetti residenti in diverse aree del paese.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il senatore MANFROI dichiara quindi che voterà a favore dell'emendamento 4.2, che intende restituire una parvenza di serietà alla concessione del «prestito d'onore».

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 4.2.

Il senatore PELELLA invita quindi il senatore Manzi a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 4.1, con il quale è stata sollevata una questione di grande rilevanza, relativa all'individuazione di strumenti idonei a fronteggiare la situazione di eccezionale gravità sotto il profilo occupazionale, di alcune aree, soprattutto nel Mezzogiorno. La possibilità, da prevedere per legge, che le Commissioni regionali per l'impiego abbiano la facoltà di deliberare l'innalzamento del limite d'età per la stipula di contratti di formazione lavoro può effettivamente mantenere aperta una possibilità di inserimento lavorativo nelle zone dove più elevati sono i tassi di disoccupazione. Ove il senatore Manzi aderisse al suo invito, egli, insieme al senatore Grusso, aggiungerebbe la sua firma all'ordine del giorno.

Il senatore NOVI aderisce all'impostazione dell'emendamento 4.1 e dichiara altresì che sottoscriverà anche l'ordine del giorno che il senato-

re Manzi intendesse eventualmente presentare, in accoglimento dell'invito rivoltagli dal senatore Pelella.

Il senatore MONTAGNINO, dopo aver sottolineato l'attualità che la questione posta nell'emendamento 4.1 riveste per molte regioni del Mezzogiorno, dichiara che sottoscriverà anch'egli l'eventuale ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento medesimo, qualora il senatore Manzi intendesse aderire all'invito rivoltagli dal senatore Pelella.

Il senatore MANZI aderisce quindi all'invito del senatore Pelella e trasforma l'emendamento 4.1 in un ordine del giorno, auspicando che esso venga sottoscritto da tutti i presenti e che venga accolto dal Governo.

Il relatore TAPPARO suggerisce di inserire nell'ordine del giorno un riferimento all'imminente adozione da parte del Governo di un provvedimento volto ad individuare gli strumenti più idonei ad assicurare l'inserimento sul mercato del lavoro alle fasce sociali più svantaggiate, come annunciato ieri dalla Sottosegretaria. A tali condizioni egli preannuncia il suo parere favorevole.

Il senatore MANFROI, contrario all'emendamento 4.1, considera paradossale che, dopo che su di esso si è espressa favorevolmente la maggioranza della Commissione, si debba procedere comunque alla sua trasformazione in ordine del giorno, facendo prevalere sui contenuti l'esigenza che il decreto-legge all'esame venga comunque convertito nei termini costituzionali.

Dopo che il senatore MANZI ha dichiarato di concordare con l'integrazione proposta dal relatore e che i senatori BATTAFARANO, Michele DE LUCA, DUVA, GRUOSSO, NOVI, MONTAGNINO, PELELLA, PILONI e ZANOLETTI hanno dichiarato di sottoscrivere l'ordine del giorno, quest'ultimo viene illustrato dal senatore MANZI, il quale ritira contestualmente l'emendamento 4.1, nel seguente testo:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3088, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale,

in attesa dell'adozione di provvedimenti più specifici e mirati all'inserimento al lavoro delle fasce sociali più deboli,

impegna il Governo affinché, con effetto fino al 31 dicembre 2000, le Commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possano deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.

0/3088/1/11 MANZI, BATTAFARANO, Michele DE LUCA, DUVA, GRUOSSO, NOVI, MONTAGNINO, PELELLA, PILONI, ZANOLETTI

La sottosegretaria GASPARRINI, dopo aver ricordato che il Governo intende adottare quanto prima un provvedimento sugli strumenti di inserimento lavorativo, anche al fine di evitare che si ripropongano in futuro le contestazioni già formulate dagli organismi competenti dell'Unione europea sulle misure legislative già adottate ed intese ad elevare il limite di età per i contratti di formazione lavoro, dichiara di considerare l'ordine del giorno testè illustrato dal senatore Manzi come raccomandazione al Governo.

L'ordine del giorno 0/3088/1/11 è quindi posto ai voti e accolto.

La Commissione conferisce quindi al relatore Tapparo il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 4, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e di richiedere, ove necessario, l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11ª, 0074ª)

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di domani, alle ore 8,30, l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, procederà all'audizione della CISAL sui disegni di legge di delega al Governo per l'emanazione di un testo unico sulla sicurezza del lavoro.

Nella stessa giornata di domani, alle ore 14, avrà luogo un incontro del Presidente e del relatore per il disegno di legge n. 2665 – avente ad oggetto il recupero delle prestazioni previdenziali relative agli operai agricoli – con i rappresentanti di settore della CGIL, della CISL e della UIL; tale incontro è aperto a tutti i componenti della Commissione che siano interessati a parteciparvi.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3088**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A tutti i giovani che si trasferiscono in una regione diversa da quella di residenza per motivi di lavoro è corrisposta una indennità aggiuntiva di lire 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1».

1.1 VEGAS, SCHIFANI, FILOGRANA, NOVI

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da «nonchè un'indennità» sino alla fine del periodo.

1.2 VEGAS, SCHIFANI, FILOGRANA, NOVI

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Tali attività possono essere espletate, con i medesimi benefici, anche negli stessi territori di cui agli obiettivi 1 e 2, previo accordo con le associazioni territoriali».

1.3 VEGAS, SCHIFANI, FILOGRANA, NOVI

Art. 4.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

4.2 VEGAS, SCHIFANI, FILOGRANA, NOVI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... .Con effetto fino al 31 dicembre 2000 le Commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro».

4.1

MANZI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

134^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3066) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo 1998.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta di ieri erano stati votati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge ed erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 3, sui quali il relatore e il Governo avevano espresso il loro parere.

Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

L'emendamento 3.1, posto ai voti, non è accolto.

È parimenti respinto l'emendamento 3.2, identico all'emendamento 3.3.

Il senatore CAMPUS interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.5 ribadendo che la codificazione in legge di norme che già sono nel codice deontologico dei medici, mentre non innova sul piano sostanziale, sembra costituire un passo sulla strada della statalizzazione della professione medica.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore TOMASSINI, l'emendamento 3.5, posto ai voti, non è accolto.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore TOMASSINI, il quale sottolinea come l'emendamento abbia lo scopo di riformulare la norma sulla prescrizione delle terapie in maniera conforme al principio della libertà del medico, l'emendamento 3.8, posto ai voti, non è accolto.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 3.9 e 3.11.

La senatrice BERNASCONI invita il senatore Tirelli a modificare l'emendamento 3.12, sul quale ella aveva espresso parere favorevole mentre il parere del Governo era contrario, nel senso di non sopprimere puramente e semplicemente al comma 2 le parole «in base ad elementi obiettivi», ma di sostituirle con le altre «in base a dati documentabili».

Il senatore TIRELLI accogliere la modifica proposta.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI modifica pertanto in senso favorevole il parere precedentemente espresso sull'emendamento 3.12.

Il senatore CAMPUS annuncia il voto favorevole all'emendamento 3.12, pur dichiarando che sarebbe stato preferibile mantenerne la formulazione originaria. Egli ritiene comunque più corretto fare riferimento a dati valutabili – che sono sempre alla base di una corretta diagnosi clinica – piuttosto che a «elementi obiettivi» la cui definizione appare quanto mai aleatoria.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto contrario alla nuova formulazione dell'emendamento 3.12, ritenendo che solo la soppressione pura e semplice del riferimento agli elementi obiettivi avrebbe potuto restituire dignità alla scelta terapeutica del medico, che va adottata unicamente secondo scienza e coscienza.

Il senatore MONTELEONE, intervenendo per dichiarazione di voto difforme da quello del Gruppo, annuncia che si asterrà sull'emendamento 3.12. Egli osserva che le disposizioni contenute nel decreto in materia di pratica medica sembrano quasi prefigurare una contrapposizione tra la normale figura del professionista e la figura di un medico poco coscienzioso, che adotta iniziative temerarie a scapito di pazienti. Egli ritiene inoltre che le norme in questione siano offensive per le competenze dei sanitari in materia di semeiotica medica.

Il senatore Roberto NAPOLI annuncia voto contrario all'emendamento 3.12, ritenendo che l'inciso da esso modificato avrebbe dovuto

essere soppresso insieme a tutte le altre disposizioni limitative della libertà del medico.

Il senatore TIRELLI, nell'annunciare il proprio voto favorevole, fa presente che, mentre la dizione «elementi obiettivi» appariva effettivamente priva di significato e tale da poter essere utilizzata arbitrariamente contro il medico in sede di eventuale procedimento disciplinare, la dizione «dati documentabili» appare conforme alla nozione di scienza, che è appunto non osservazione soggettiva, ma osservazione di dati oggettivi, documentabili e ripetibili a parità di condizioni.

L'emendamento 3.12 posto ai voti nella sua nuova formulazione è accolto.

Il senatore CAMPUS annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 3.14 del senatore Carella, cui aggiunge la sua firma, rilevando come tale proposta emendativa ponga in luce il carattere affrettato del decreto-legge che contiene alcuni veri e propri errori, dal momento che, laddove un farmaco non fosse autorizzato per un particolare uso pur se conforme a specifiche linee-guida, andrebbe posta sotto accusa la Commissione unica del farmaco per omissione d'atto d'ufficio.

Concorda il senatore TOMASSINI che annuncia il proprio voto favorevole.

I senatori BRUNI e MIGNONE aggiungono la propria firma all'emendamento 3.14.

L'emendamento 3.14, posto ai voti è accolto.

Gli emendamenti 3.15, 3.16 e 3.17, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 3.20, cui aggiungono la loro firma i senatori BRUNI, MIGNONE, TOMASSINI, CAMPUS, MONTELEONE, Carla CASTELLANI e Roberto NAPOLI, posto ai voti è accolto.

È pertanto preclusa la votazione degli emendamenti 3.21, 3.24, 3.25, 3.26 e 3.27.

L'emendamento 3.100, posto ai voti, è accolto.

L'emendamento 3.31, posto ai voti, non è accolto.

È parimenti respinto l'emendamento 3.32, identico all'emendamento 3.33.

Sono altresì respinti l'emendamento 3.37 e l'emendamento 3.38, posti separatamente ai voti.

L'emendamento 3.42, dopo dichiarazioni di voto favorevoli del senatore CAMPUS e del senatore Roberto NAPOLI e di astensione del senatore TOMASSINI, posto ai voti, è accolto.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge da convertire.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4 e 4.5 sottolineando l'inaccettabilità di una normativa che istituisce una vera e propria schedatura dei pazienti che seguono la multiterapia Di Bella.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 4.2 e 4.12 rilevando che l'articolo 4, mentre appare condivisibile nei suoi primi due commi in quanto testimonia la disponibilità del Governo a cercare una soluzione del problema dell'eccessivo prezzo della somatostatina anche per i pazienti che non sono sottoposti alla sperimentazione – per quanto la penuria del farmaco finirà probabilmente per vanificare tale disponibilità – gli ultimi tre commi appaiono assolutamente inopportuni e tali da non contribuire certo a rasserenare l'opinione pubblica.

Il presidente CARELLA illustra l'emendamento 4.6, diretto a garantire l'anonimato dei pazienti che si sottopongono al multitrattamento Di Bella.

Aggiungono la loro firma i senatori MIGNONE, BRUNI, TOMASSINI, Roberto NAPOLI, CAMPUS, MONTELEONE, Carla CASTELLANI.

Stante l'assenza della proponente il presidente CARELLA dichiara decaduto l'emendamento 4.7.

Il senatore Roberto NAPOLI illustra l'emendamento 4.8, inteso a precisare meglio il riferimento ai farmaci utilizzati nel multitrattamento, mentre ritira l'emendamento 4.9, ritenendolo superato dall'emendamento illustrato dal Presidente.

Illustra quindi gli emendamenti 4.15 e 4.19.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 4.10, diretto a garantire la prosecuzione gratuita della terapia in quelle regioni che già hanno deciso di garantirla, l'emendamento 4.17 con il quale si intende garantire la possibilità per il Ministero della sanità di verificare la correttezza delle prescrizioni senza imporre oneri ingiustificati alle farmacie, nonché l'emendamento 4.18, con il quale si intende ribadire il rifiuto di un sistema sanzionatorio speciale, rispetto a quello comunque previsto per gli ordini professionali. Dà poi per illustrati gli emendamenti 4.13 e 4.14.

Il presidente CARELLA dichiara decaduto l'emendamento 4.11 stante l'assenza del proponente.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 4.16 del senatore De Luca, che fa proprio, e al quale aggiunge la firma il senatore TOMASSINI. Il senatore Campus fa presente come tale emendamento soddisfi in maniera agile e senza inutili appesantimenti burocratici quell'esigenza di controllo epidemiologico cui il Governo ha malamente inteso rispondere con l'attuale formulazione dell'articolo 4.

Il presidente CARELLA illustra l'emendamento 4.20, cui aggiungono le loro firme MIGNONE, BRUNI, CAMPUS, MONTELEONE, Carla CASTELLANI e Roberto NAPOLI, ispirato alle stesse finalità dell'emendamento 3.42.

La relatrice BERNASCONI esprime parere contrario all'emendamento 4.1, nonché agli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 le cui finalità, ella ritiene possono essere adeguatamente soddisfatte dall'emendamento 4.6.

Su quest'ultimo la relatrice esprime parere favorevole, ma invita il presentatore a modificarlo in modo da armonizzarlo con l'emendamento 3.100 testè approvato, sostituendo le parole «deve contenere esclusivamente il codice sanitario personale del cliente e l'annotazione» con le altre «compilata secondo le indicazioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 3, deve contenere esclusivamente l'annotazione».

Il presidente CARELLA accoglie l'invito della relatrice e, accogliendo un suggerimento del senatore Monteleone, sopprime le parole «sottoscritta da un medico,».

Anche su tale ultima modifica il parere della relatrice è favorevole.

La relatrice BERNASCONI invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento 4.8.

Il senatore Roberto NAPOLI accoglie l'invito.

La relatrice BERNASCONI esprime quindi parere contrario agli emendamenti 4.10, 4.12, identico al 4.13, 4.14, identico al 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, identico al 4.19 e il 4.20.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa ai pareri espressi dalla relatrice.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti testè illustrati.

L'emendamento 4.1, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 4.2, identico all'emendamento 4.3, posto ai voti non è accolto.

Gli emendamenti 4.4 e 4.5, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 4.6, posto ai voti nel testo modificato, è accolto.

Gli emendamenti 4.10 e 4.12, identico quest'ultimo al 4.13, posti separatamente ai voti non sono accolti.

Il senatore Roberto NAPOLI ritira l'emendamento 4.19.

L'emendamento 4.14, identico agli emendamenti 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 4.20, posto ai voti è accolto.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge da convertire.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 5.1, interamente suppressivo dell'articolo 5, richiamandosi alle considerazioni già svolte circa la necessità di salvaguardare la libertà terapeutica del medico e di evitare improprie schedature dei pazienti.

Ritira quindi l'emendamento 5.3, che ritiene superato dall'emendamento presentato dal Governo al comma 1, ed illustra gli emendamenti 5.6, 5.7, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.15 e 5.16.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI illustra l'emendamento 5.100, identico all'emendamento 5.2 a firma del senatore Carella e di altri senatori, facendo presente che esso è diretto a consentire la preparazione magistrale della melatonina, attualmente non classificata in Italia come farmaco o integratore alimentare.

Nell'illustrare l'emendamento 5.101, il sottosegretario Bettoni Brandani lo modifica facendo presente che deve essere considerato sostitutivo del comma 3 e non aggiuntivo.

Il senatore CAMPUS rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.4 e fa proprio l'emendamento 5.14 del senatore De Luca, che risponde alle stesse esigenze di semplificazione delle procedure che erano sottese all'emendamento 4.16.

Il senatore Roberto NAPOLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.5.

Il presidente CARELLA dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 5.9. Ritira quindi l'emendamento 5.10, che appare superato dall'emendamento 5.101 del Governo, e illustra l'emendamento 5.17, cui aggiungono la loro firma i senatori MIGNONE, BRUNI, CAMPUS, MONTELEONE, Carla CASTELLANI e Roberto NAPOLI.

La relatrice BERNASCONI esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 5.2, identico all'emendamento 5.100, facendo peraltro presente che il suo accoglimento determinerà la necessità di armonizzare il testo dell'emendamento 1.13 del senatore Tomassini che è stato accolto ieri dalla Commissione. Ella si riserva pertanto di proporre la modifica al momento dell'esame degli emendamenti in Assemblea.

Concorda il senatore TOMASSINI.

La relatrice BERNASCONI esprime poi parere contrario sugli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

La relatrice invita quindi il senatore Tomassini a modificare l'emendamento 5.11 trasformandolo in un subemendamento all'emendamento 5.101 del Governo.

Il senatore TOMASSINI insiste per la votazione dell'emendamento.

La relatrice BERNASCONI dichiara poi il proprio parere favorevole agli emendamenti 5.101 e 5.17, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa al parere della relatrice.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti testè illustrati.

L'emendamento 5.1, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 5.2, identico all'emendamento 5.100, posto ai voti, è accolto.

Gli emendamenti 5.4, identico al 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.11, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 5.101, posto ai voti, è accolto.

Gli emendamenti 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 5.17, posto ai voti, è accolto.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI illustra gli emendamenti facendo presente che l'emendamento 5.0.1 è diretto ad armonizzare la disciplina del decreto-legge con le disposizioni recate dalle legge n. 675 del 1996 in materia di trattamento dei dati personali.

L'emendamento 5.0.2 intende affrontare in maniera più generale il problema sollevato dalle polemiche sul multitrattamento Di Bella, relativo al finanziamento di spese sanitarie che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale ma risultano comunque particolarmente onerose per cittadini a basso reddito.

Viene pertanto assegnato ai Comuni uno stanziamento di 5 miliardi per contributi da riservare a cittadini particolarmente indigenti, secondo modalità che saranno stabilite dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della sanità.

La relatrice BERNASCONI esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

L'emendamento 5.0.1, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPUS e di astensione del senatore TOMASSINI, posto ai voti, è accolto.

Il senatore TIRELLI annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 5.0.2.

Egli fa presente che il Governo avrebbe fatto molto meglio ad accogliere il suo emendamento che proponeva di concedere gratuitamente ai malati terminali l'accesso al multitrattamento Di Bella fino al termine della sperimentazione.

Si è scelta invece la strada di un finanziamento non mirato, e per ciò stesso insufficiente, che è erogato inoltre senza alcun termine, ciò che comporterà in sostanza un inutile dispersione di risorse pubbliche.

Annuncia altresì voto contrario il senatore CAMPUS, il quale fa presente che la previsione di uno stanziamento non vincolato al finanziamento del ricorso alla multiterapia Di Bella e non limitato al periodo della sperimentazione, non riveste quel carattere di straordinarietà che invece, a norma dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, deve caratterizzare gli interventi sociali finanziati sulla quota spettante allo Stato sull'8 per mille del gettito dell'IRPEF.

Si associa a tali osservazioni il senatore TOMASSINI, il quale sottolinea che se con tale disposizione si è inteso aumentare surrettiziamente il finanziamento delle attività di sostegno sociale dei Comuni, la cifra stanziata appare del tutto irrisoria. Annuncia pertanto il voto contrario di Forza Italia.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente che l'emendamento è diretto a consentire ai Comuni di contribuire a spese sanitarie ingenti, ma non gratuite, sostenute da cittadini indigenti.

Limitare tale previsione al solo ricorso al metodo Di Bella avrebbe rappresentato una disparità di trattamento.

L'emendamento 5.0.2, posto ai voti, è accolto.

Il presidente CARELLA fa presente che si passerà all'esame di un emendamento al testo del disegno di legge di conversione.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI illustra l'emendamento 1.1 al testo del disegno di legge di conversione, con il quale si delega il Governo a disciplinare la materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche.

L'emendamento, sul quale la relatrice BERNASCONI esprime parere favorevole, posto ai voti, è accolto.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione della proposta di conferire alla relatrice mandato di riferire oralmente all'Assemblea in senso favorevole.

Intervenendo per dichiarazione di voto contraria a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, il senatore CAMPUS osserva come, da parte del Governo e dalla maggioranza, si sia registrata una chiusura pressochè totale a qualsiasi tentativo di migliorare il testo del decreto-legge.

Purtroppo, infatti, il Governo, anzichè limitarsi ad emanare un testo snello, che consentisse l'esecuzione di un programma di sperimentazione avviato in circostanze certamente particolari, ha colto l'occasione per elevare una serie di ostacoli alla libera attività del medico, per ribadire inutilmente norme di legge vigenti o addirittura norme del codice deontologico medico e per formulare disposizioni inutilmente vessatorie per i medici, i farmacisti e i pazienti.

Il senatore TIRELLI annuncia il proprio voto contrario rilevando che il decreto-legge, pur ispirato dall'indubitabile necessità di regolare un'attività di sperimentazione assolutamente irrituale, appare da un lato viziato da una logica pervicacemente centralista e, dall'altro, sembra destinato ad essere in gran parte vanificato dalla penuria dei farmaci previsti dal multitrattamento Di Bella.

Egli ritiene comunque che il Governo abbia su questa circostanza commesso il grave errore di non intervenire fin dalla scorsa estate per avviare la sperimentazione. Ciò ha provocato, grazie anche alla spregiudicata speculazione operata da talune forze politiche nonchè da una stampa interessata ad alimentare le polemiche per finalità esclusivamente commerciali, un'ondata di emotività che ha costretto alla fine il Governo non solo ad autorizzare la sperimentazione, ma a consentire la prescrizione generalizzata di una terapia non ancora validata.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia.

Il dibattito svolto in questi giorni ha dimostrato che le preoccupazioni della sua parte politica erano tutt'altro che eccessive. L'opposizione è stata accusata di una eccessiva e sospetta sintonia con il professor Di Bella; in realtà a nessuno se non al Governo può essere imputata una malaccorta gestione dell'intera vicenda che ha creato sconcerto nell'opinione pubblica, certamente non rasserenata da un decreto-legge farraginoso e pervaso di una logica burocratica che è sembrata spesso ispirata ad intenti punitivi.

Il senatore CAMERINI annuncia il voto favorevole dei Democratici di sinistra rilevando che il decreto-legge in esame appare ispirato alla necessità di rasserenare l'opinione pubblica ed eliminare occasioni di speculazioni politiche.

Il senatore Camerini ribadisce in proposito che la sperimentazione del metodo Di Bella è stata avviata in assenza di quelle condizioni che sono considerate dalla Comunità scientifica e internazionale indispensabili per l'avvio di una simile sperimentazione. È apparso pertanto indispensabile regolare con un apposito atto normativo questa sperimentazione anomala – oltretutto finanziata interamente con risorse pubbliche – anche a fronte di interventi della magistratura amministrativa che, a parere di autorevoli costituzionalisti, sono apparsi assolutamente irrivali.

Il senatore ZILIO annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare, auspicando che l'avvio della sperimentazione possa finalmente riportare il dibattito sul multitrattamento nella sede scientifica.

Il senatore BRUNI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Rinascimento Italiano, esprimendo in particolare soddisfazione per l'approvazione degli emendamenti diretti alla tutela della riservatezza dei pazienti.

La Commissione approva quindi a maggioranza, la proposta di conferire alla relatrice l'incarico di riferire oralmente all'Assemblea in senso favorevole.

Il presidente CARELLA, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi, esprime vivo compiacimento per il lavoro svolto da tutta la Commissione e, in particolare, per il costruttivo contributo dell'opposizione.

Egli ringrazia infine, anche a nome di tutta la Commissione, la relatrice Bernasconi per il proficuo lavoro svolto.

La seduta termina alle ore 16,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 11 MARZO 1998

165ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,30.**PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulle aree naturali protette: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo**

(R048 000, C13ª, 0003ª)

Riprende l'esame della proposta in titolo, sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore BORTOLOTTI, espresso apprezzamento per la relazione, condivide la presa d'atto di un giudizio sostanzialmente favorevole sulla legge n. 394 del 1991, nonchè l'esigenza espressa dal relatore di riformare tale legge nelle parti in cui si rendesse necessario con lo strumento della legge ordinaria, nonchè di escludere gli enti parco dalla disciplina della legge n. 70 del 1975, anche per snellire i meccanismi di finanziamento. Non condivide invece il suggerimento relativo all'approvazione degli statuti da parte delle regioni, data l'alta conflittualità in essere in gran parte dei territori regionali e propone invece di integrare il documento conclusivo con l'inserimento di una nuova disciplina del rapporto con lo Stato sia per quanto riguarda le riserve demaniali site nelle aree dei parchi, sia per quanto riguarda l'intervento sostitutivo. Altre integrazioni dovrebbero consistere nel prevedere la sovraordinazione del piano del parco rispetto al piano di bacino, nell'attribuire alla competenza dell'ente parco l'autorizzazione per i prelievi idrici all'interno del parco stesso, nonchè nel collocare il Corpo forestale presso il Ministero dell'ambiente, conformemente a quanto previsto anche nel documento conclusivo sulle aree protette approvato dall'VIII Commissione della Camera dei deputati. In conclusione, egli raccomanda che il documento conclusivo si articoli in modo da salvaguardare il principio se-

condo cui la principale finalità dei parchi è quella di tutelare gli ambienti naturali di interesse generale.

Il senatore MAGGI dichiara di non condividere quanto affermato nell'ambito della relazione in merito alle dinamiche socio-economiche che sarebbero state attivate dagli enti parco in quanto, a suo avviso, il dato rilevante emerso nel corso dell'indagine conoscitiva concerne da una parte la richiesta da parte delle popolazioni interessate di una serie di interventi e di incentivi per l'avvio di iniziative produttive, sia pure ecocompatibili, nell'area del parco, dall'altra l'esistenza di una diffusa insoddisfazione che si traduce talvolta in insofferenza dei vincoli derivanti dall'area protetta, in particolare per quanto riguarda l'attività venatoria, talvolta in aperta ostilità che porta persino a mettere in discussione la perimetrazione esistente. Da un altro punto di vista, l'indagine ha messo in luce l'inattuazione di parti rilevanti della legge n. 394 del 1991, ad esempio in materia di piani economico-sociali, a causa di *iter* procedurali troppo complessi e defatiganti, ovvero di conflitti di competenza tra l'ente parco e gli altri enti operanti sul territorio; questa situazione crea molte difficoltà alla vita dell'ente, che fa fatica anche nel dotarsi di personale, rimettendosi a rapporti di lavoro assolutamente precari.

È necessario pertanto, a suo avviso, porre in maggior rilievo tali aspetti critici nell'ambito del documento conclusivo perchè ciò vuol dire tener conto di come l'istituzione degli enti parco abbia effettivamente influenzato la vita delle popolazioni locali. Nel contempo, è opportuno fare maggiore chiarezza sui dati relativi al numero delle aree protette esistenti in Italia, sulla percentuale di territorio e di aree marine protette, nonchè precisare, per i parchi già operativi, quali infrastrutture siano state realizzate e quale sia il livello dei servizi primari garantiti e, nel caso dei parchi non ancora decollati, quali motivazioni rendano molte regioni inadempienti. Ciò è prioritario rispetto al compiacimento che può indurre la constatazione di un aumento degli stanziamenti per gli enti parco o di un *trend* favorevole del turismo pendolare il quale, come è stato dichiarato nel corso di alcuni incontri, reca anche danni alle aree protette. Anche sul piano propositivo è necessaria una maggiore chiarezza sulle modifiche da apportare alla citata legge n. 394 e sugli incentivi che si intende assicurare perchè si formi realmente una «cultura» dei parchi.

Il senatore CARCARINO, espresso apprezzamento per la proposta di documento conclusivo, giudica necessario depurare il dibattito sul miglioramento della legge n. 394 del 1991 dalle tinte ideologiche che l'hanno caratterizzato in passato: molte delle difficoltà odierne nascono infatti dalla diafrasi creatasi tra centro e periferia, nella quale la diffidenza delle popolazioni verso i parchi si accresce in maniera direttamente proporzionale alla carenza di fondi; eppure questi ultimi potrebbero compensare proprio le comunità locali delle limitazioni sofferte. Incentivare il consenso rappresenta invece la sfida del futuro; occorre passare da una normativa di mera tutela ad una garanzia di promozione e

di sviluppo, per aree attualmente marginali rispetto ai flussi economici del Paese. La legge quadro è finora riuscita soltanto ad invertire i termini del rapporto tra centro e realtà locali: la situazione di equilibrio è stata alterata con l'aumento dei poteri di organi tecnici a filiazione ministeriale, laddove occorreva rendere le popolazioni compartecipi delle grandi scelte di conservazione e sviluppo delle aree protette.

Riequilibrare tale tipo di rapporto rappresenta la vera opportunità cui dà luogo la presente indagine conoscitiva, frutto di un'intensa attività istruttoria condotta da un'apposita sottocommissione anche mediante audizioni *in loco*: la soluzione potrebbe passare attraverso il conferimento agli enti parco di meri poteri di incentivazione e controllo nelle aree a protezione non integrale, laddove la gestione del territorio dovrebbe rimanere diretta responsabilità delle autonomie locali, a più diretta legittimazione popolare. Auspica poi che il documento conclusivo menzioni le problematiche del delta del Po e della Val d'Agri, nonché il nesso esistente tra istituzione del parco del Monte Bianco ed attuazione della convenzione sulle Alpi; infine, considerazione idonea è dovuta alle questioni occupazionali dei dipendenti dell'Ente parco del Pollino, come avvenuto tra l'altro anche in un ordine del giorno recentemente approvato alla Camera dei deputati.

Il senatore CONTE ravvisa, nel documento proposto dal senatore Polidoro, importanti elementi di sintesi: se ne possono e se ne devono trarre le conclusioni legislative ed amministrative, da utilizzare per incardinare la politica dei parchi che porterà il nostro Paese nel nuovo secolo.

La legge n. 394 del 1991 ha inaugurato la strada che, partendo dalla logica di mera tutela, conduce alla realizzazione delle potenzialità di sviluppo insite negli inestimabili valori paesaggistici di cui l'Italia è ricca: eppure, per conseguire appieno tale obiettivo, occorre il superamento del velleitarismo che in passato vedeva il parco soltanto come un'isola da proteggere, quasi che erigere recinzioni bastasse a fronteggiare un pericolo ambientale dalle caratteristiche sempre meno circoscritte e sempre più globali. Tutt'intorno, invece, si accentuavano processi demografici e flussi di esodo solo marginalmente fronteggiati in sede politico-amministrativa; la ricaduta della pianificazione urbanistica, del dissesto idrogeologico e delle carenze culturali – in termini di progettazione e ricerca sul territorio – produceva effetti di appiattimento del potenziale di risorse che andrebbe invece valorizzato.

Le innovazioni che vanno apportate alla legge n. 394 del 1991 devono apprestare la strumentazione idonea ad incardinare questa strategia di produttività delle risorse territoriali, il che può avvenire anche rendendo agile la natura ed il modo di procedere degli enti parco (i quali devono sempre più trasformarsi in agenzie dello sviluppo possibile in materia ambientale): compensare lo squilibrio tra organi elettivi e non – dal quale può derivare uno stallo decisionale, specialmente nelle realtà meridionali – è possibile, inaugurando una stagione nella quale la partecipazione rappresenti la cifra dell'impegno di tutti; su di esso dovrebbero convergere le linee dell'azione pubblica, mediante la programmazione

economica dello sviluppo e l'armonizzazione delle scelte sul territorio. In questo piano complessivo di concertazione si renderebbero riconoscibili gli organismi decisionali dei parchi, verificando la responsabilità di gestione e controllo del territorio nel quadro di scelte che vanno necessariamente operate a livello nazionale. Occorrono altresì strumenti di flessibilità che riconoscano la variabile della presenza antropica, per differenziare il trattamento a seconda della varietà del territorio nazionale: si tratta di un adeguato riconoscimento delle specificità locali, dal quale non può prescindere una politica che intenda unire – anche mediante l'instaurazione di un «sistema parco» – la nostra penisola alle scelte di sviluppo ambientalmente compatibile in atto in Europa.

Il presidente GIOVANELLI, nel dichiarare concluso il dibattito, auspica che il relatore si faccia carico dei suggerimenti emersi per apportare alla proposta di documento conclusivo i miglioramenti sollecitati. È però significativamente colta, nel testo proposto, l'innovazione culturale con cui va affrontata la politica dei parchi, per accrescere la conservazione della natura mediante una maggiore attenzione alla risorsa umana: in aree assai antropizzate come quelle europee, si riscontrano infatti attività umane che di per sé stesse sono conservative delle caratteristiche naturali e culturali dei biotopi, per cui, lungi dallo smentire le esigenze di tutela, esse rappresentano un'opportunità. In base ad essa si dà all'uomo una parte attiva nella salvaguardia di peculiarità e tradizioni, che da secoli insistono su ampie parti del territorio nazionale.

Il documento può ulteriormente sviluppare tale felice intuizione, rapportandosi alle necessità politico-amministrative conseguenti all'esercizio delle deleghe «Bassanini»: la contesa tra Stato e regioni, in proposito, va superata con una finalizzazione, nel conferimento di poteri, alla politica dei parchi che si va delineando. Nè lo Stato, nè le regioni devono accampare pretese gestionali o, di rimando, tenere comportamenti ispirati a disinteresse: il loro ruolo va rapportato all'autogoverno dei soggetti istituzionali più direttamente investiti della gestione del territorio, lasciando al Ministero l'elaborazione di una politica di sistema dei parchi nazionali (mentre la nomina del direttore del parco potrebbe più utilmente essere attribuita al consiglio del parco) e coordinando le competenze regionali in materia urbanistica ed idrogeologica (inoltre, i piani del parco devono essere automaticamente inseriti nella programmazione territoriale, che non può disperdersi tra piani di area vasta e piani paesistici). In tale ambito, i piani di sviluppo possono essere conseguiti mediante patti territoriali ed intese di programma che coinvolgano i titolari di interessi specifici, la cui partecipazione è indispensabile allo sviluppo delle politiche di settore: la parte attiva che l'uomo esercita nel parco, ad esempio con il pascolo, va tutelata con politiche di sostegno a forme di agricoltura ed allevamento che, in montagna, presuppongono l'esistenza di pastori e di armenti, senza le quali si alterano le tradizionali forme di presenza sul territorio.

Dopo che il relatore POLIDORO si è riservato di replicare in altra seduta, nella quale dichiarerà quali modifiche intende apportare alla pro-

posta di documento conclusivo avanzata, il Presidente rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI annuncia che domani, giovedì 12 marzo 1998 alle ore 14,30, è convocata una nuova seduta della Commissione, in sede di procedure informative, per l'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,55.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

6^a (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

9^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANGIUS

La seduta inizia alle ore 14,35.

Seguito dell'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale

(R048 000, R17^a, 0001^o)

Dopo una breve introduzione del Presidente ANGIUS, interviene il senatore PEDRIZZI il quale, alla luce delle questioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, svolge una relazione di commento alle disposizioni recate in materia di federalismo fiscale dall'articolo 62 del testo del progetto di legge costituzionale approvato dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Egli dà inoltre conto del sopralluogo effettuato in Germania da una delegazione del Comitato paritetico.

Il deputato REPETTO illustra complessivamente il lavoro fin qui compiuto in sede istruttoria, sia in riferimento alle audizioni svolte, sia relativamente ai sopralluoghi effettuati in Italia e in Canada.

Il Presidente ANGIUS passa in rassegna le questioni di maggiore rilievo emerse nel corso dell'attività istruttoria, soffermandosi in particolare sui temi maggiormente correlati alle proposte di riforma della Costituzione in materia di federalismo.

SUI LAVORI DEL COMITATO
(A007 000, R17^a, 0002^o)

Su proposta del Presidente ANGIUS, dopo alcuni interventi degli onorevoli LEONE e REPETTO e del senatore COSTA, il Comitato conviene di convocare una nuova seduta per mercoledì 18 marzo, alle ore 14, per il seguito della discussione generale sulle relazioni svolte.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C35ª, 0006º)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorda la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI ed altri. - Norme penali sull'abuso dei minori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 25 febbraio 1998.

Interviene, in sede di discussione generale, la senatrice DANIELE GALDI la quale precisa, in primo luogo, che il disegno di legge, già approvato dalla Camera, interviene in un ambito d'azione ben definito, quello cioè dello sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù. Pertanto non ritiene pertinente in questa sede affrontare l'aspetto della prevenzione o delle patologie di cui sono affetti i pedofili. Ricorda quindi che, anche a seguito di un'indagine da lei personalmente condotta, l'attuazione della legge sulla violenza sessuale deve considerarsi un'esperienza positiva. Per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale dei minori, concorda con il ritenerlo un vero e proprio crimine contro l'umanità, in quanto foriero di produrre danni duraturi e spesso ineliminabili sulla psicologia infantile. Il disegno di legge all'esame potrà naturalmente essere migliorato sotto alcuni aspetti che necessitano di ulteriori chiarimenti; si riferisce in particolare alla necessità di rendere più esplicita la previsione dello scambio di denaro o di altre utilità economiche in cambio di prestazioni sessuali, nonché all'opportunità di rivedere l'alternativa prevista all'articolo 2 tra pena detentiva e multa. Ritiene pertanto opportuno per il momento colmare le lacune del codice penale, in presenza di un'industria del turismo sessuale la cui ampiezza si è andata progressivamente dilatando negli ultimi tempi. L'aspetto della prevenzione potrà essere affrontato in altri provvedimenti che coinvolgono certamente anche un'azione di sensibilizzazione a livello di istituzioni scolastiche, ma, ancora più a monte, riguardino una vera e propria educazione alla sessualità.

La senatrice CASTELLANI, dopo aver dichiarato di concordare con il ritenere l'abuso sui minori vero e proprio crimine contro l'umanità, richiama l'opportunità politica, nonché la necessità e l'urgenza di integrare la normativa sui reati contro la violenza sessuale, maturando un'adeguata riflessione sulle connessioni di tale fenomeno con i guadagni illeciti della criminalità organizzata. Di fronte all'emersione di dati drammatici sul commercio sessuale dei bambini di tutto il mondo e di quelli assolutamente preoccupanti relativi al mercato della pornografia pedofila, appare assolutamente urgente, per intanto, provvedere alla sollecita riforma della normativa penale. In particolare, ritiene importante l'individuazione, effettuata dal disegno di legge pervenuto dalla Camera dei Deputati, di nuove tipologie di reato, quali ad esempio il commercio di materiale pornografico e l'imputazione di responsabilità non solo al produttore, ma anche al detentore. Non può nascondersi tuttavia la realtà che agire sul solo fronte dell'inasprimento delle pene può avere effetti limitati, se contemporaneamente non si apprestano anche adeguati strumenti di prova, attraverso per esempio la creazione di *equipes* specializzate che si occupino specificatamente dei reati sui minori. Potrebbero altresì prevedersi delle agevolazioni di pena per i rei che diano prova manifesta di collaborazione, nonché stabilire delle sanzioni penali sul commercio sessuale attraverso *internet*. Infine, sollecita un controllo più pregnante attraverso il Ministero degli esteri sui paesi che registrano il più ampio turismo sessuale.

Il senatore PIANETTA ricorda in primo luogo che i dati forniti a livello internazionale evidenziano una realtà assolutamente drammatica, in base alla quale ogni giorno sempre più bambini nel mondo sono vittime di sfruttamento sessuale. Si rende pertanto assolutamente urgente tutelare l'infanzia e promuovere il recupero psico-fisico di quanti siano purtroppo vittime di abusi. Evidenzia quindi come la Commissione speciale in materia d'infanzia, proprio per la sua specificità, debba dare prova di una visione più ampia possibile rispetto ai molteplici aspetti del pianeta «bambino». Prioritaria, a questo proposito, appare la decisione se limitarsi ad affrontare lo sfruttamento sessuale dei minori con un mero effetto sanzionatorio, oppure disciplinare anche quello relativo alla prevenzione, comprensiva degli effetti educativi e di assistenza, per dare una risposta il più possibile globale alle problematiche sottese da questo drammatico problema.

Il senatore CAMPUS esordisce ricordando di avere avuto qualche dubbio sulla reale competenza della Commissione speciale in materia d'infanzia ad affrontare il carattere strettamente penale del disegno di legge pervenuto dalla Camera dei Deputati che trascura l'enorme campo della prevenzione e la necessità di potenziare i mezzi investigativi. Ma, al di là di queste considerazioni, è indubbio che una legge vada rapidamente approvata con il correlato inasprimento di pene e l'apporto di esperienze giuridiche specifiche. Esprime alcune perplessità circa il contenuto dell'articolo 5, laddove si parla di viaggi all'estero «finalizzati» alla fruizione di attività di prostituzione a danno dei minori, nonché relativamente all'articolo 9 che tratta dei reati commessi all'estero. Successivamente, dovrà essere affrontata la complessa questione della prevenzione, che deve tener conto che il pedofilo, a differenza del drogato che nuoce solo a sé stesso, produce danni spesso irreparabili sull'equilibrio psico-fisico del fanciullo.

Il senatore LO CURZIO ritiene in primo luogo assolutamente necessaria e urgente una nuova disciplina normativa severa e puntuale per proteggere i nostri figli dalla schiavitù del 2000. A questo fine, famiglia, scuola, istituzioni e strutture ecclesiastiche locali devono contribuire a promuovere un processo globale di protezione dei minori. È evidente a tutti l'insufficienza dell'attuale legislazione che non copre le nuove fattispecie criminose che si sono evidenziate negli ultimi anni. In questo senso, opportunamente, il disegno di legge pervenuto dalla Camera dei Deputati sanziona all'articolo 3, la pornografia minorile, all'articolo 5 il turismo sessuale, all'articolo 10, l'arresto obbligatorio in flagranza. Su questi aspetti preannuncia tuttavia, la presentazione di propri emendamenti. Dichiara infine di ritenere che il disegno di legge all'esame potrà rappresentare un'opportuna svolta di civiltà.

Il senatore PELLICINI osserva in primo luogo che la prevenzione va attuata anche nei confronti del pedofilo che, in genere, è portato a reiterare i propri comportamenti. Preannuncia la presentazione di propri emendamenti sotto il profilo processuale, prevedendo una perizia obbli-

gatoria e un periodo di visite psicologiche periodiche per il pedofilo, per allontanare il più possibile il pericolo di nuovi comportamenti a danno dei minori.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI ritiene che la questione più rilevante sia di natura squisitamente politica e che sia stata già messa bene in evidenza negli interventi dei senatori Castellani e Pianetta. Se è infatti, di generale convincimento che il provvedimento pervenuto dalla Camera di Deputati è parziale, limitandosi a modificare, attraverso inasprimenti delle pene, il codice penale, non può essere sottovalutata la forte richiesta sociale presente nel Paese. Affrontare globalmente la materia dello sfruttamento sessuale dei minori, anche cioè nelle sue componenti preventive e sociali, comporterebbe sicuramente uno slittamento dei tempi. L'alternativa è quindi varare rapidamente, pur con i dovuti miglioramenti, una normativa, puntuale nel suo ambito penale, ma parziale sotto altri profili, lasciando ad un momento successivo l'elaborazione di norme che colmino tali lacune.

Replica ai Senatori intervenuti, la relatrice BONFIETTI la quale, in primo luogo, dichiara di avere colto in taluni interventi una certa sovrapposizione di ruoli e livelli. Se infatti si registra un accordo sostanziale sulla filosofia sottesa dal provvedimento già approvato dalla Camera dei Deputati, nel senso cioè di intervenire con sanzioni penali per colpire in primo luogo l'offerta dei minori a fini di sfruttamento sessuale, appare assolutamente normale stabilire nuove sanzioni per nuove fattispecie di reato. Altro obiettivo che si prefigura il disegno di legge all'esame è quello di sanzionare la domanda di minori a fini di sfruttamento sessuale, considerando reo il cliente, il pedofilo, chi comunque vive in maniera perversa la propria sessualità, anche dietro un'apparenza di normalità e rispettabilità. Ulteriore obiettivo del provvedimento è tutelare il minore che subisce tali comportamenti, nel senso di approntare a suo favore una serie di garanzie processuali, nonchè tenere conto che potenzialmente tutti i nostri figli possono essere oggetto di violenza sessuale e che pertanto abbisognano di un'adeguata educazione sessuale. Per quanto riguarda invece le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di prevenzione, assistenza e tutela dei minori, provvede l'articolo 13 del disegno di legge che ne attribuisce la spettanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È evidente infine che sarà necessario intervenire più specificatamente sui contenuti dell'articolo 3, relativo alla pornografia minorile, dotando gli operatori di polizia di adeguati strumenti anche telematici per intercettare la pornografia via *internet*, nonchè disciplinare meglio il c.d. turismo sessuale che, così come si evince dall'articolo 5, sembra colpire esclusivamente l'offerta dei minori. Conclude infine, sollecitando un rapido iter del provvedimento.

Replica il sottosegretario AYALA il quale sottolinea in primo luogo i numerosi spunti di riflessione che gli sono derivati dal dibattito in corso. Conferma quindi l'assoluta disponibilità e l'impegno del Governo

ad approntare ogni mezzo per combattere questo sconvolgente fenomeno. È evidente che il provvedimento già approvato dalla Camera dei Deputati presenta chiari connotati sanzionatorio – repressivi e che da solo non sarà sufficiente a debellare il fenomeno. Di fronte alla scelta di fondo se seguire, in questa fase, il cammino già tracciato dalla Camera dei Deputati, oppure dilatare il discorso sul versante della prevenzione, ritiene opportuno varare per intanto, pur con gli opportuni miglioramenti, la normativa che istituisce nuove fattispecie di reato, rinviando ad un momento successivo l'approvazione di ulteriori provvedimenti che interessino gli aspetti più squisitamente socio-culturali della prevenzione.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI, dichiarata chiusa la discussione generale, propone il termine di martedì 17 marzo, alle ore 12 per la presentazione degli emendamenti. Su tale proposta si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono la senatrice BERNASCONI, il senatore BUCCIERO, la senatrice SCOPELLITI e il senatore CARUSO Antonino, al termine del quale il termine per la presentazione degli emendamenti viene concordemente stabilito per giovedì 19 marzo, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 22,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

73^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene, a norma dell'articolo 47 del Regolamento, il direttore della Direzione centrale autotrasporto di persone e cose del Ministero dei trasporti e della navigazione, dott. Alessandro Dente.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3088) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo che reca una serie di interventi volti a migliorare la situazione occupazionale. In relazione ai profili di compatibilità con il diritto comunitario l'oratore rileva che l'articolo 1, comma 6, prevede che i giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali possano partecipare ai piani per l'inserimento professionale anche presso le imprese industriali operanti in territori diversi da quelli ricompresi nei suddetti obiettivi. Tale disposizione potrebbe essere intesa da parte dell'Unione europea come un aiuto di Stato illegittimo per le imprese che non sono localizzate nelle aree ammesse agli aiuti. Al riguardo il legame con gli obiettivi 1 e 2 di cui al regolamento (CEE) n. 2081/93 appare molto tenue, nonostante la modifica introdotta dalla Camera dei deputati abbia inserito il citato riferimento anche alle aree di cui all'obiettivo n. 2.

Il relatore propone pertanto di esprimere un parere favorevole osservando l'esigenza di porre nell'ambito delle disposizioni inerenti l'inserimento professionale dei giovani un collegamento più stringente con le aree ammesse agli aiuti nazionali e comunitari.

Il senatore MANZI sottolinea la necessità di sviluppare i rapporti tra le aree caratterizzate dal problema della disoccupazione e le regioni settentrionali dove si presentano opportunità di lavoro. A tale proposito si deve considerare che, a differenza degli anni settanta, oggi esiste una minore disponibilità dei giovani a trasferirsi da una regione all'altra per via dei maggiori oneri che si devono affrontare soprattutto per quanto concerne i problemi abitativi. Il provvedimento in titolo interviene quindi opportunamente prevedendo l'integrazione del trattamento di base con una serie di indennità aggiuntive, per un importo complessivo di un milione di lire mensili, necessarie per coprire le spese connesse all'abbandono delle regioni di residenza. Tali misure offrono pertanto degli strumenti efficaci per svolgere proficue esperienze di formazione e apprendimento.

Il relatore BESOSTRI accoglie le osservazioni del senatore Manzi e ribadisce come sul provvedimento possa essere espresso un parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione di rafforzare il collegamento con le aree oggetto degli obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali.

Il presidente BEDIN conviene con la proposta del relatore suggerendo di motivare il parere favorevole anche con riferimento al profilo, evidenziato dal senatore Manzi, che le misure suddette costituiscono lo strumento per dare concreta attuazione ad iniziative di formazione che rientrano nell'ambito degli obiettivi perseguiti dall'Unione europea.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione al disegno di legge n. 3010

(R047 000, C23^a, 0002^a)

Il presidente BEDIN ringrazia il dottor Dente, responsabile della Direzione centrale autotrasporto del Ministero dei trasporti, per essere intervenuto e ricorda che, in qualità di relatore sul disegno di legge n. 3010, nella seduta dello scorso 26 febbraio ha sollevato l'esigenza di chiedere al Governo dei chiarimenti sui profili di compatibilità di tale provvedimento con il diritto comunitario. L'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 3010 prevede infatti la maggiorazione della detrazione dell'I.V.A. al fine di ridurre i costi dell'autotrasporto onde allineare il prezzo degli olii da gas praticato in Italia a quello degli altri paesi membri dell'Unione europea. Tale disposizione sembrerebbero parzialmente in contrasto con la recente sentenza della Corte di giustizia del 29 gennaio 1998 che ha condannato l'Italia per non essersi conformata alla decisione della Commissione 93/496/CEE del 9 giugno 1993, relativa ad aiuti di Stato a favore degli autotrasportatori professionisti. Tale decisione considerava tali aiuti in contrasto con le norme procedurali di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato sulla Comunità europea, concernenti la notifica degli aiuti alla Commissione europea, e con altre dispo-

sizioni sul mercato comune e sulle deroghe ammissibili alle disposizioni che vietano aiuti di Stato. Considerando che le disposizioni del disegno di legge n. 3010 sembrano confermare le suddette agevolazioni la Giunta intenderebbe appurare se il Ministero dei trasporti abbia approfondito la questione e si attenda l'eventuale avvio di una nuova procedura d'infrazione da parte della Commissione europea.

Il dottor DENTE rileva in primo luogo come l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 3010 reiteri analoghe disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 457 del 1997, decaduto perchè non convertito. Di tale decreto-legge era stata avviata la procedura di notifica alla Commissione europea benchè le sue disposizioni fossero entrate immediatamente in vigore, aspetto che ha indotto l'Esecutivo comunitario a sollevare obiezioni. La procedura di notifica, di cui all'articolo 93 del Trattato, è stata invece rispettata con il disegno di legge n. 3010, comunicato all'Unione europea prima della sua definitiva approvazione e di cui è attualmente in corso l'esame a livello comunitario.

In relazione alla sentenza del 29 gennaio 1998, causa c-280/95, l'oratore rileva che essa attiene alla pronuncia della Corte di giustizia su un ricorso presentato dalla Commissione europea contro l'Italia per il mancato adeguamento alla decisione della Commissione del 9 giugno 1993 ed osserva, tuttavia, come la Corte non si sia ancora pronunciata sul ricorso dell'Italia contro la Commissione per l'annullamento di una decisione della Commissione del 22 ottobre 1996. Con tale decisione veniva dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di rimborso di parte dei costi di carburante applicabile in Italia in favore dei trasportatori italiani e comunitari negli anni 1993 e 1994. Illustrando la documentazione consegnata alla Giunta in relazione ai suddetti ricorsi il dottor Dente sottolinea come la posizione fatta valere dall'Italia in entrambe le procedure dinanzi alla Corte è quella di confutare il principio che le suddette agevolazioni costituiscano un aiuto di Stato. Si tratta infatti di specifiche misure di carattere fiscale volte a compensare i trasportatori delle accise che gravano sul gasolio in Italia, che rendono il costo di tale prodotto superiore rispetto al livello praticato nel resto dell'Unione europea. Considerando che non vi sono disposizioni che obbligano l'armonizzazione delle suddette accise e considerando che una loro riduzione generalizzata comporterebbe problemi di politica fiscale, il Governo, onde evitare condizioni di sfavore per gli autotrasportatori in conto terzi italiani rispetto alla concorrenza straniera, ha disposto le suddette compensazioni, che sono volte a coprire lo scarto tra il più elevato prezzo italiano ed il livello dei prezzi europei. Per venire incontro alle obiezioni della Commissione europea – che dopo un esame durato vari anni ha ritenuto, contrariamente all'avviso italiano, di considerare tali misure un aiuto di Stato distorsivo della concorrenza – il Governo italiano ha esteso le suddette compensazioni anche ai trasportatori comunitari non italiani. Al riguardo, però, è opportuno considerare che tali trasportatori generalmente non si sono avvalsi di tali agevolazioni in quanto, svolgendo la maggior parte del trasporto in conto terzi in Nord Italia, essi hanno trovato tecnicamente più conveniente provvedere semplicemente al rifornimento di carburante fuori dai confini italiani.

Il senatore BETTAMIO sottolinea che la facoltà personale e privata di rifornirsi di carburante all'estero non può essere considerata alla stessa stregua di provvedimenti nazionali che dispongono agevolazioni di natura fiscale che vengono ritenute illegittime da parte dell'Unione europea.

Il presidente BEDIN chiede se siano già pervenute indicazioni da parte dell'Unione europea. L'oratore rileva inoltre come, nonostante le spiegazioni del dottor Dente, il testo del disegno di legge n. 3010 sembri collidere con la citata sentenza della Corte di giustizia comportando il rischio di una nuova procedura d'infrazione. Considerando l'importanza economica e sociale del settore ed al fine di evitare il sorgere di situazioni incresciose, analoghe a quelle verificatesi per la questione delle quote-latte, sarebbe altresì opportuno che il Governo approfondisca i contatti con l'Unione europea ovvero che si attenda il parere della Commissione europea prima di concludere l'esame del suddetto disegno di legge.

Il dottor DENTE precisa che il Governo italiano ritiene che le suddette misure non possano essere considerate aiuti in quanto le agevolazioni sono state estese agli altri trasportatori europei mentre la Commissione, da parte sua, ha spostato l'accento sull'obiezione inerente le distorsioni create fra diversi settori del mercato dei trasporti. La Commissione ritiene infatti che le suddette compensazioni agevolino i trasportatori in conto terzi a danno di quelli in conto proprio laddove tale attività, come viene sottolineato nella memoria presentata dall'Italia presso la Corte di giustizia, per sua natura, non massimizza l'efficienza del trasporto. Il trasporto in conto proprio, infatti, presuppone l'esercizio di un'attività principale differente nonchè lo svolgimento di un'alta percentuale di viaggi a vuoto.

L'oratore conviene tuttavia sull'importanza di attendere le osservazioni che saranno formulate dalla Commissione europea sul nuovo disegno di legge il cui esame è appena stato avviato.

Il presidente BEDIN ringrazia per i chiarimenti esposti e congeda il dottor Dente.

IN SEDE CONSULTIVA

(3010) Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali e interventi a favore del settore dell'autotrasporto

(Parere all'8ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 26 febbraio.

Il presidente BEDIN rileva come dall'esposizione del dottor Dente del Ministero dei trasporti si evinca che il problema di compatibilità con il diritto comunitario posto dal disegno di legge in esame non attenga più fenomeni di distorsione della concorrenza rispetto all'estero quanto piuttosto profili di concorrenza fra diversi settori. Il provvedimento è stato presentato dal Governo come seguito di uno specifico protocollo concordato tra il Ministro dei trasporti e le associazioni di categoria dell'autotrasporto ed è finalizzato ad adeguare la normativa relativa ai

trasporti eccezionali e a ridurre in generale i costi di gestione delle imprese che trasportano cose per conto di terzi. L'articolo 1 provvede a modificare l'articolo 10 del codice della strada per quanto concerne i trasporti eccezionali e l'articolo 2 reca una serie di agevolazioni inerenti i costi di gestione delle imprese di autotrasporto.

Ricordando di avere già illustrato, in particolare, il comma 1 dell'articolo 2, l'oratore illustra gli altri commi. Il comma 2 eleva, per il solo periodo di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente all'entrata in vigore del disegno di legge, la quota di spese non documentate giornaliere deducibile forfettariamente. Il comma 3 proroga anche per il 1998 le disposizioni previste dal decreto-legge n. 1 del 1997 in materia di rateizzazione, senza aggravio per interessi, del pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi. Il comma 4 prevede la corresponsione, da parte del Comitato centrale per l'albo, di contributi per il 1998 nel limite di 68 miliardi di lire, per il contenimento delle spese di gestione e in attesa dell'attuazione dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 454 del 1997, il quale prevede l'adozione, da parte del Ministro dei trasporti, di un piano complessivo di ripartizione delle risorse per la concessione di benefici a favore delle imprese. Tali benefici sono destinati a investimenti innovativi, incentivazioni all'esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari e alle aggregazioni tra imprese e al finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato. Con il comma 5, infine, si dà attuazione all'impegno, preso con le associazioni di categoria, di integrare con gli importi di 7 miliardi per il 1996 e di 11 miliardi per il 1997 le somme già stanziare per l'attuazione delle disposizioni dei decreti-legge n. 517 del 1996 e n. 1 del 1997 per la riduzione dei pedaggi autostradali.

Per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, il Presidente relatore osserva come esse rappresentino proroghe, accompagnate talora da maggiorazioni, di agevolazioni fiscali e di contributi già oggetto di precedenti disposizioni legislative, sulle quali non risulta, allo stato attuale, che la Commissione europea abbia preso posizione. Al riguardo non si configurano particolari difficoltà per quanto concerne i profili di competenza della Giunta su tali disposizioni.

In conclusione l'oratore propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo al fine di approfondire gli aspetti che sono stati sottoposti all'attenzione della Commissione europea onde evitare lo sviluppo di un nuovo contenzioso comunitario in un settore talmente importante per l'economia italiana.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente relatore.

(2439) DIANA Lino ed altri. – Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere all'11^a Commissione: contrario)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 19 febbraio.

La relatrice DANIELE GALDI ricorda che nella seduta del 25 febbraio si è svolta l'audizione di un funzionario del Ministero del lavoro in merito all'approfondimento dei profili comunitari del disegno di legge in titolo, come stabilito dalla Giunta nella seduta del 19 febbraio. Al riguardo non si può che prendere atto che gli Uffici del Ministero del lavoro rilevano la non conformità del suddetto provvedimento con il diritto comunitario. La relatrice propone pertanto di esprimere parere contrario sottolineando tuttavia l'esigenza di assumere un'iniziativa sulla questione delle cooperative sociali la cui figura giuridica, nonostante l'importanza degli interessi sociali che esse perseguono, non è prevista né tutelata dal diritto comunitario. La partecipazione all'Unione europea, infatti, non significa solamente adeguarsi alle indicazioni che vengono da Bruxelles ma anche farsi parte attiva nel promuovere delle politiche che perseguano obiettivi condivisi dagli Stati membri. La suddetta iniziativa potrebbe assumere la forma di una lettera al Ministro competente sottoscritta dai componenti della Giunta.

Il presidente BEDIN accoglie la proposta della senatrice Daniele Galdi assicurando che si farà carico di promuovere una specifica iniziativa nelle forme più opportune.

La Giunta, quindi, conferisce mandato alla relatrice a redigere un parere contrario nei termini emersi nel dibattito.

(2305) CORTIANA ed altri. – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere all'11^a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 19 febbraio.

Il relatore NAVA, ricordando come nelle precedenti sedute sia stata sollevata l'esigenza di approfondire i profili comparati della disciplina del telelavoro nei principali paesi dell'Unione europea, rileva come un esame preliminare abbia consentito di verificare l'assenza di ogni indicazione normativa di rilievo nell'ordinamento di altri Stati membri. Per quanto concerne il diritto comunitario, una serie di comunicazioni della Commissione aveva preannunciato l'adozione di provvedimenti volti a disciplinare la materia ma al riguardo si riscontra la mancanza di specifiche disposizioni dell'Unione europea che vincolino gli Stati membri. Considerando come nell'esposizione precedentemente svolta sia stata sottolineata la novità costituita dal provvedimento in titolo nel panorama normativo nazionale ed europeo e confermando l'esclusione di problemi di compatibilità con gli obblighi che derivano dall'appartenenza all'Unione europea, l'oratore propone di esprimere un parere favorevole.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23^a, 0022^o)

Attesa l'urgenza dell'esame per il parere alla 12^a Commissione del disegno di legge n. 3066, recante la conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, sulle sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, e considerando l'assenza del relatore alla seduta odierna, il presidente BEDIN propone di deferire il suddetto provvedimento al Comitato per i pareri.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

Il senatore BETTAMIO, in vista del prossimo esame del disegno di legge comunitaria 1998 che il Governo si accinge a presentare alle Camere, propone di svolgere l'audizione di un componente italiano della Corte di giustizia delle Comunità europee onde approfondire lo stato delle procedure di infrazione dell'Italia e, più in generale, dei vari paesi dell'Unione europea.

Il presidente BEDIN esprime apprezzamento per la proposta del senatore Bettamio rilevando che potrà essere oggetto di una specifica procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,20.

74^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione dell'Ambasciatore rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C23^a, 0002^o)

Riprende l'indagine rinviata nella seduta del 26 febbraio.

Il presidente BEDIN ringrazia l'ambasciatore Guidobono Cavalchini Garofoli per essere intervenuto alla seduta della Giunta che con l'indagine che ha avviato sull'Agenda 2000 intende approfondire le prospettive di revisione del quadro finanziario dell'Unione europea, dei Fondi strutturali e della politica agricola, in vista dell'adozione di un atto di indirizzo al Governo su tale documento fondamentale per il futuro della Comunità europea.

L'ambasciatore GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI, ringraziando la Giunta per l'invito, sottolinea come il mese di marzo si caratterizzi per una serie di appuntamenti che avvengono alla vigilia di grossi cambiamenti per l'Unione europea. Domani si svolgerà infatti la Conferenza europea prevista dall'Agenda 2000 con tutti gli Stati candidati all'adesione, il 30 marzo si terrà la riunione per la piattaforma comune degli undici paesi dell'Europa centrale ed orientale candidati all'adesione e Cipro ed il giorno successivo saranno formalmente avviati a Londra i negoziati di adesione con i sei Stati designati dal Consiglio europeo di Lussemburgo. Il 18 marzo, inoltre, la Commissione europea presenterà i progetti di regolamento inerenti la revisione dei Fondi strutturali, della politica agricola comune e del quadro finanziario dell'Unione europea per il periodo che andrà dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2006. Il 25 marzo, infine, la Commissione europea e l'Istituto monetario europeo presenteranno i rispettivi rapporti sulla convergenza e la Commissione, in particolare, formulerà le proprie raccomandazioni sugli Stati che parteciperanno alla terza fase dell'unione economica e monetaria in vista della riunione dei Ministri finanziari di Bruxelles, del primo maggio, e della decisione finale, che verrà assunta dal vertice dei capi di Stato e di Governo del prossimo 2 maggio, che si pronuncerà previa consultazione del Parlamento europeo, chiamato ad esprimersi nella stessa data. Le decisioni che saranno assunte in tale arco di tempo non avranno carattere settoriale ma riguarderanno tutti i cittadini dell'Unione europea in quanto l'adozione della moneta unica non costituisce solamente un complemento del mercato comune ma prefigura un Governo europeo dell'economia. Al riguardo è opportuno riflettere sui profili istituzionali di tale processo in quanto alla gestione della moneta unica dovrà affiancarsi una politica economica comune idonea ad affrontare le disparità strutturali e le difficoltà della congiuntura economica. I Governi nazionali, da parte loro, dovranno adeguare le rispettive politiche macroeconomiche per imprimere ai rispettivi paesi quella flessibilità necessaria in un quadro in cui non disporranno più della manovra sui tassi di cambio e sui tassi di interesse.

Rilevando come nel suddetto contesto assumano particolare rilevanza le politiche strutturali l'oratore si sofferma sull'altro grande processo che caratterizza in tale fase la vita dell'Unione: la prospettiva di ampliamento in uno scenario internazionale che, non essendo più bipolare, richiede una presenza più incisiva ed efficace dell'Europa. I negoziati di adesione che verranno avviati con il primo gruppo di sei paesi non avranno per oggetto una modifica dei Trattati bensì la verifica della capacità degli Stati candidati di fare proprio il cosiddetto *acquis* comunita-

rio, il patrimonio, cioè, di principi, norme giuridiche e prassi che disciplinano i rapporti nell'ambito dell'Unione europea. In una prima fase, pertanto, tale negoziati riguarderanno essenzialmente l'adeguamento dei nuovi Stati alle regole del mercato comune e solamente dopo l'accordo dei 15 Stati membri sulla riforma della politica agricola e delle politiche strutturali si potrà discutere anche dell'applicazione di tali riforme con i paesi candidati. Uno degli aspetti più complessi di tale negoziato sarà la verifica del recepimento dei principi comunitari in materia di rispetto dei diritti umani e delle minoranze nazionali, le quali sono fortemente consistenti in quasi tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione, problematica in relazione alla quale nel Trattato di Amsterdam si è prevista anche la possibilità di sospendere il diritto di voto in caso di violazione dei diritti umani.

Illustrando le prospettive di revisione della politica agricola il Rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea osserva come la materia sia caratterizzata, da un lato, dall'adesione dei nuovi membri e, dall'altro, dai vincoli che derivano dagli accordi definiti nell'ambito dell'Uruguay Round del 1993. Al riguardo è significativo il confronto fra la spesa alimentare media delle famiglie dell'Unione europea, che è inferiore al 6 per cento della spesa complessiva e che tende a decrescere, e la spesa alimentare negli Stati candidati all'adesione, che ammonta a circa il 30 per cento della spesa delle famiglie. È necessario inoltre tener conto dello scenario mondiale, che vede un aumento della domanda di prodotti alimentari connesso allo sviluppo demografico. La politica agricola comune, istituita quando gli Europei avevano ben presente il ricordo della guerra e delle sofferenze subite, disponendo un sistema di meccanismi di sostegno dei prezzi dei prodotti agricoli – più favorevole per i prodotti continentali che per i prodotti mediterranei – ha comportato alla fine degli anni settanta l'accumulo di enormi eccedenze la cui spesa non gravava più solamente sui consumatori ma anche sui contribuenti. L'adesione agli accordi commerciali multilaterali ha comportato infatti l'impossibilità di smaltire le eccedenze agricole sui mercati internazionali per cui si è posto il problema di ridurre gli aiuti alle esportazioni, i dazi alle importazioni e, più in generale, gli altri interventi di sostegno nel settore. La riforma è stata già avviata nel 1992 dal commissario Mac Sharry, con una relativa riduzione dell'intervento sui prezzi compensata da un incremento degli aiuti al reddito ed alle strutture agricole. L'obiettivo che viene delineato con l'Agenda 2000 è quello di avvicinare ulteriormente i prezzi dei prodotti europei al livello mondiale slegando inoltre gli aiuti al reddito degli agricoltori dalla produzione. Degli aiuti al reddito proporzionali alla quantità di prodotto agricolo, infatti, non risolvono il problema delle eccedenze in quanto ne stimolano l'ulteriore formazione, si tratta al riguardo di individuare altri parametri, quale l'estensione dei campi.

Tale indirizzo di riforma comporta una riduzione di benefici più consistente per le produzioni cerealicole, i semi oleaginosi e le sostanze proteiche rispetto ai prodotti mediterranei e al settore lattiero caseario, dove il meccanismo delle quote costituisce una forma di sostegno diversa dall'intervento diretto sui prezzi. I prodotti mediterranei, come quelli

ortofrutticoli, il tabacco e il vino, si prestano maggiormente alla competizione internazionale ma il problema fondamentale dell'Italia è quello di migliorare il controllo di qualità e la capacità di commercializzazione. A tale proposito è opportuno tener conto, ad esempio, che aiuti come quelli per la distillazione costituiscono un falso trasferimento di risorse in quanto nel settore del vino sono molto più importanti interventi in favore del miglioramento della qualità – in Italia la produzione *doc* ammonta a circa il 30 per cento, contro l'80 per cento della Francia ed il 50 per cento della Spagna – e dello svecchiamento dei vigneti.

Un problema particolarmente delicato sarà quello dell'applicazione della politica agricola ai nuovi paesi membri che verrebbero esclusi dagli aiuti al reddito in quanto già si caratterizzano per un livello di prezzi molto più basso di quello della Comunità europea. Dal punto di vista economico si comprende che un eventuale estensione di misure di sostegno a tali paesi comporterebbe una dannosa concorrenza per gli attuali 15 Stati membri dell'Unione europea e l'innescò di una spirale inflativa nei paesi candidati che hanno un'alta propensione alla spesa alimentare. Per tali paesi si tratterà pertanto di pervenire ad un livello dei prezzi agricoli che costituisca un punto di equilibrio tra la spinta al ribasso che proviene dai negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio e la pressione al rialzo determinata dal livello dei prezzi comunitari. L'oratore sottolinea tuttavia come il ragionamento economico confligga con più ampie considerazioni politiche: sarà difficile per i Governi dei paesi candidati all'adesione, infatti, spiegare ai loro agricoltori con un reddito molto più basso di quello degli attuali Stati membri che saranno esclusi dalle politiche di sostegno riservate ai più ricchi agricoltori dell'Europa occidentale.

Soffermandosi quindi sulla riforma dei Fondi strutturali l'ambasciatore Guidobono Cavalchini Garofoli sottolinea come la coesione economica e sociale resti uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea, assieme alla realizzazione della moneta comune e al completamento del mercato unico. I Fondi strutturali saranno chiamati a correggere gli eventuali squilibri di un mercato che dovrà essere integrato anche dal punto di vista delle politiche fiscali, previdenziali, e del lavoro. A questo fine l'Agenda 2000 è volta a razionalizzare gli aiuti riducendo gli attuali obiettivi a tre: interventi per la regioni in ritardo di sviluppo; interventi per le aree caratterizzate da declino industriale, declino dei servizi e problemi connessi alle zone urbane, rurali e di pesca; interventi di formazione e di lotta alla disoccupazione e all'emarginazione sociale. Per quanto concerne il primo obiettivo, cui saranno destinati circa due terzi dei 210 miliardi di ECU disponibili nel periodo 2000-2006, il parametro fondamentale per l'individuazione delle aree interessate sarà costituito da una parità di potere d'acquisto inferiore al 75 per cento della media comunitaria. 20 miliardi di ECU saranno invece disponibili, nello stesso periodo, per i paesi che rientrano nel Fondo di coesione, caratterizzati da un reddito nazionale *pro capite* inferiore al 90 per cento della media comunitaria. Un terzo dei 210 miliardi suddetti dovrà essere invece ripartito tra gli obiettivi 2 e 3, in base a criteri ancora non meglio precisati. Al riguardo alcuni paesi, fra cui la Francia, propongono di destinare

all'obiettivo 2 tre quarti delle risorse disponibili mentre altri preferiscono una ripartizione al 50 per cento. Il criterio per l'individuazione delle aree interessate dall'obiettivo 2 è però meno chiaro in quanto viene genericamente indicato dalla Commissione che solamente il 18 per cento della popolazione totale potrà beneficiare degli interventi del settore.

In tale prospettiva il primo problema è quello di sottolineare in sede comunitaria, per quanto concerne l'obiettivo 1, che al criterio del reddito medio *pro capite* deve essere affiancato quello del livello di disoccupazione ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto. Per il Mezzogiorno italiano, infatti, il tasso di disoccupazione costituisce un elemento non meno preoccupante del livello di sviluppo, indicatore che, da solo, penalizzerebbe l'Italia rispetto ad altri paesi quali la Spagna, il Portogallo o la Grecia. In merito alla definizione delle aree ammissibili per l'obiettivo 2 l'oratore sottolinea l'esigenza che l'Italia si doti della capacità di utilizzare indicatori più sofisticati rispetto al mero dato del reddito *pro capite* e del tasso di disoccupazione onde poter produrre in sede comunitaria, così come altri paesi sono in grado di fare, un quadro più esauriente sulle rispettive aree caratterizzate da situazioni di disagio sociale. A tale proposito, nella prospettiva della riforma dei Fondi strutturali, sarebbe opportuno disporre di prospetti statistici estremamente disaggregati, idonei a rappresentare la situazione delle aree più degradate delle periferie metropolitane, con riferimento ad elementi quali la bassa scolarità, l'assenza di servizi igienici nelle abitazioni o la presenza di strutture edilizie fatiscenti.

In relazione ai meccanismi di transizione per le regioni destinate ad uscire dall'ambito di applicazione dell'obiettivo 1, cosiddetti «*phasing out*», si deve ritenere di scarsa rilevanza la prospettiva di far rientrare tali territori nell'ambito di applicazione dell'obiettivo 2, mirando piuttosto ad opporsi alla definizione del limite temporale del 2005 proposto dalla Commissione, modulando diversamente gli stessi meccanismi ed inserendo nuovi criteri di riferimento. Si potrebbe infatti sostenere che talune regioni, benchè conseguano un livello di reddito superiore al 75 per cento della media comunitaria, conservino delle situazioni di svantaggio – quali i maggiori costi di trasporto che caratterizzano le regioni insulari ovvero il persistere di notevoli divari rispetto al reddito medio nazionale – che giustificano il mantenimento di interventi di sostegno.

L'oratore si sofferma quindi sulle prospettive del quadro finanziario rilevando come la previsione che il primo ampliamento avvenga nel 2003, formulata dalla Commissione nell'Agenda 2000, debba essere considerata assolutamente indicativa. Al riguardo si devono considerare infatti la complessità dei negoziati di adesione nonchè l'esigenza di non porre un eccessivo divario rispetto alla seconda ondata di adesioni, ipotizzata dalla Commissione nel 2006. A tal fine si deve tener conto del forte impegno profuso da taluni Stati, quali la Lettonia e la Lituania, affinché tale divario sia ridotto. In tale prospettiva la Commissione ritiene che il sistema delle risorse proprie definito nel 1992, con lievi adeguamenti nel 1993 e nel 1994, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, conservi sostanzialmente la sua efficacia. Tale sistema si basa sui seguenti principi: definizione di un tetto massimo delle risorse

dell'Unione europea con riferimento alla quota dell'1,27 per cento del prodotto interno lordo (PIL); istituzione di quattro meccanismi essenziali di finanziamento con riferimento ai prelievi agricoli, ai dazi sulle importazioni, al contributo degli Stati membri basato su una quota dell'IVA ed al contributo, che ora copre il 40 per cento del bilancio, basato sul PIL; applicazione di un meccanismo di correzione per il Regno Unito che, pur caratterizzandosi per un reddito *pro capite* inferiore alla media comunitaria, costituisce un contribuente netto con un saldo di 2 miliardi di ECU, che sarebbe di 4 miliardi senza il suddetto meccanismo. Salvaguardando i suddetti principi la Commissione propone di mantenere il tetto dell'1,27 per cento del PIL fino al 2006, prefigurando una revisione del meccanismo di compensazione applicabile alla Gran Bretagna che diverrà indispensabile quando, in seguito all'adesione di nuovi Stati membri, si abbasserà il reddito medio comunitario. Dovendo affrontare il processo di ampliamento la Commissione ha ritenuto di fornire delle garanzie sia agli attuali contribuenti netti - tra cui figurano la Germania, per un importo di 13 miliardi di ECU, i Paesi Bassi, per un importo di 2 miliardi di ECU, e l'Italia, per un importo di 1,250 miliardi di ECU - sia agli Stati che beneficiano di un saldo attivo quali, in primo luogo, la Spagna, che consegue un saldo favorevole di 10 miliardi di ECU. A tal fine la Commissione ha posto un limite alle risorse destinate a finanziare la strategia di preadesione per gli Stati candidati, proponendo di stanziare a questo fine 1,5 miliardi di ECU all'anno fino al 2006, nonchè ha fissato una quota di 38 miliardi di ECU, che sarà disponibile nell'ambito dei Fondi strutturali per i nuovi Stati membri a partire dal 2003. Considerando che il saldo negativo è destinato ad aumentare, si deve ritenere che all'Italia convenga accettare il tetto dell'1,27 per cento del PIL indicato dalla Commissione europea senza accedere all'opinione di taluni Stati membri, che ritengono tale margine insufficiente.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede chiarimenti sul possibile ruolo che può essere svolto dalle istituzioni italiane nell'ambito del processo esaurientemente delineato dall'ambasciatore Cavalchini.

L'ambasciatore GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI sottolinea l'esigenza che regioni ed enti locali si dotino delle capacità progettuali necessarie per realizzare con la massima tempestività i rispettivi programmi cofinanziati dall'Unione europea.

In considerazione delle indicazioni fornite all'ambasciatore la senatrice SQUARCIALUPI propone al presidente Bedin di assumere opportune iniziative sia nel campo dell'utilizzo dei Fondi strutturali sia in merito ad un adeguamento dell'agricoltura italiana alle nuove prospettive.

Il presidente BEDIN ringrazia il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea per l'esauriente esposizione e rileva come le iniziative operative proposte dalla senatrice Squarcialupi figurino tra gli obiettivi dell'indagine e dell'esame dell'Agenda 2000.

Il senatore BETTAMIO ringrazia l'ambasciatore Cavalchini per la chiarezza dell'esposizione e chiede chiarimenti sulle valutazioni che possono essere tratte dall'inefficace utilizzo delle politiche comunitarie da parte dell'Italia – con riferimento alla ricerca e sviluppo, agli interventi strutturali e alla politica agricola – e sulle prospettive del processo di approfondimento dell'integrazione politica e di riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

L'ambasciatore GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI afferma la piena disponibilità della Rappresentanza presso l'Unione europea a collaborare alle iniziative della Giunta e risponde al senatore Bettamio soffermandosi in primo luogo sugli aspetti istituzionali. Nel sistema comunitario si delinea infatti una sorta di Camera alta, costituita dai rappresentanti dei Governi, che legifera insieme al Parlamento europeo, i cui poteri risultano notevolmente rafforzati dal Trattato di Amsterdam. Si pone l'esigenza di rafforzare il potere esecutivo, che attualmente risulta diluito tra il Consiglio e la Commissione, la cui efficienza, in assenza di ulteriori riforme, è destinata a declinare con l'ampliamento che conseguirà all'adesione di nuovi Stati membri. Il problema principale, tuttavia, è costituito dalla revisione del sistema di ponderazione del voto in seno al Consiglio, in assenza della quale è possibile che in futuro l'insieme degli Stati membri più consistenti sia messo in minoranza, aspetto che potrebbe compromettere l'efficacia dei meccanismi decisionali dell'Unione europea.

Rilevando come un altro problema di rilievo sia posto dall'esigenza di riflettere sul sistema di rotazione delle presidenze, onde assicurare che in uno scenario internazionale più dinamico l'Unione sia presente attraverso figure adeguatamente rappresentative, l'oratore sottolinea come in futuro l'adesione di nuovi Stati membri non potrà più essere affrontata, dal punto di vista istituzionale, come un mero problema aritmetico, con la semplice aggiunta di nuovi componenti alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento europeo. La gestione della moneta unica, inoltre, non potrà non essere accompagnata dalla conduzione di un Governo europeo della politica economica, dotato in prospettiva di risorse idonee a fronteggiare le difficoltà strutturali e congiunturali. In tale senso deve essere intesa la dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam da Belgio, Francia e Italia.

Rispondendo al quesito del senatore Bettamio sulla partecipazione dell'Italia alle politiche comunitarie e la sua posizione di contributore netto l'oratore sottolinea l'esigenza di svolgere una riflessione sull'effettivo vantaggio dell'Italia a salvaguardare l'attuale ripartizione delle spese comunitarie, che privilegia la politica agricola, cui è destinata una quota superiore al 44 per cento delle risorse, e vede riservata agli interventi strutturali una quota di circa il 34 per cento del bilancio, con quote minori destinate ad altre politiche interne, quali ricerca e sviluppo, alle spese amministrative ed alle relazioni esterne. Per un'utilizzazione più efficace dei finanziamenti comunitari è altresì necessario un adeguamento delle strutture nazionali, sia in termini di ristrutturazione delle aziende agricole sia in termini di potenziamento delle capacità progettuali per

l'utilizzo dei Fondi strutturali. Rilevando l'esigenza di ridefinire anche il significato della coesione economica e sociale l'oratore sottolinea come il rapporto tra costi e benefici della partecipazione all'Unione europea non possa però essere circoscritto alla mera valutazione del saldo finanziario.

Il presidente BEDIN chiede se la prospettiva di una crescita del PIL fino al 2006 del 24 per cento, delineata nell'Agenda 2000, sia realistica e se il margine previsto tra le risorse proprie effettive ed il tetto dell'1,27 per cento del PIL sia sufficiente a far fronte ad eventuali imprevisti. L'oratore chiede altresì se il riferimento posto dall'Agenda 2000 sull'esigenza di evitare una rinazionalizzazione delle politiche agricole sia fondato su effettivi timori in tal senso.

L'ambasciatore GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI rileva come la previsione di impiegare risorse corrispondenti all'1,15 per cento del PIL consenta di conservare un margine di risorse, valutate nell'ordine di 20 miliardi di ECU, idonee a far fronte ad un'eventuale crescita del PIL inferiore alle aspettative. Non si deve ritenere configurabile una possibile rinazionalizzazione delle politiche agricole – nonostante talune voci apparse in Germania, che peraltro costituisce uno dei principali beneficiari della politica agricola comune, in connessione con le varie campagne elettorali svoltesi o in corso – anche alla luce dei vincoli che derivano dagli accordi definiti nell'ambito dell'Uruguay Round e dell'Organizzazione mondiale del commercio. In tale ambito è però necessario porsi nella prospettiva di una maggiore liberalizzazione, aprendosi anche alle opportunità offerte da un mercato internazionale in crescita, allontanandosi da una tradizione che si è caratterizzata per un eccessivo protezionismo.

Il presidente BEDIN ringrazia l'ambasciatore Guidobono Cavalchini Garofoli per la chiarezza delle precisazioni fornite e chiude la seduta.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

indi del Vice Presidente

Mario VALDUCCI

indi nuovamente del Presidente

Mario PEPE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali, Ernesto Bettinelli e Sergio Zoppi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

(A008 000, B40^a, 0006^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, in data 26 febbraio 1998, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Dario Ortolano, in sostituzione del deputato Giovanni Meloni, dimissionario.

Parere su atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico delle imprese

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera e rinvio)

(R139 b00, B40^a, 0004^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Gabriele FRIGATO, *relatore*, riferisce che lo schema di decreto legislativo in esame ha per oggetto l'intervento pubblico a favore delle attività produttive. Nello specifico esso è volto a riorganizzare e

razionalizzare i meccanismi e le modalità che regolano tale intervento. Si tratta in buona sostanza di un decreto che definisce i criteri generali per le procedure d'incentivazione che tutti gli enti pubblici sono chiamati a seguire nell'espletamento di questa competenza. In tutti i casi, sia per gli interventi decentrati, sia per quelli che rimarranno allo Stato, dovranno essere standardizzate le procedure di concessione, erogazione, controllo e valutazione delle agevolazioni. Nel nostro paese, attualmente, gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, oltre ad essere affidati ad una pluralità di soggetti, sono regolati da normative spesso diversificate e da regolamenti e procedure tra loro differenti; tutto ciò non aiuta l'impresa che insieme all'intervento finanziario ha bisogno anche di chiarezza delle procedure, di semplificazione burocratica, di certezza dei tempi. Inoltre, in un quadro nel quale intervengono spesso soggetti diversi e con modalità diversificate, risulta difficile un'azione di programmazione coordinata degli interventi, complicata una seria azione di controllo, certamente ardua una verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti. Nasce da qui l'esigenza di disegnare una riorganizzazione degli interventi di sostegno alle attività produttive, che da un lato favorisca la creazione di una seria programmazione delle priorità da perseguire e dall'altro garantisca procedure rapide, efficaci e trasparenti, anche tramite la semplificazione degli obblighi dell'imprenditore, la previsione di tempi certi e la standardizzazione degli schemi procedurali. Gli elementi distintivi dello schema sono quindi i seguenti: la standardizzazione dei procedimenti, la programmazione degli interventi ed il monitoraggio al fine di una valutazione di efficacia degli stessi.

Le norme recate dal provvedimento si possono suddividere in tre nuclei omogenei, ciascuno riferito ad una fase del procedimento di sostegno alle imprese. Un primo nucleo interviene nella fase precedente la concessione degli incentivi ed ha per oggetto la programmazione degli interventi (articolo 10). Un secondo gruppo di norme disciplina la fase centrale: la concessione degli incentivi, le procedure di erogazione e le forme di controllo e di sanzione in caso di mancanza dei requisiti, irregolarità della documentazione, ovvero violazione degli obblighi conseguenti all'intervento agevolativo (articoli 3-9). Un terzo nucleo è rivolto alla fase successiva e cioè al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi (articolo 11).

Il provvedimento uniforma le procedure di concessione prevedendo tre procedimenti: automatico, valutativo e negoziale; per quanto riguarda le erogazioni, si fa riferimento alle tradizionali tipologie: agevolazioni fiscali, contributi in conto capitale, finanziamenti agevolati, garanzie su finanziamenti bancari.

Nell'anticipare un orientamento favorevole al contenuto dello schema di decreto legislativo, il relatore segnala peraltro alcune problematiche, sulle quali si soffermerà nella predisposizione della proposta di parere. In primo luogo, nella stesura dell'articolo 10, comma 1, sembra frutto di un errore materiale l'aver previsto che la relazione annuale presentata dal Governo al Parlamento sia sottoposta al parere della «Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza Stato-città»: le

parole «o rispettivamente» dovrebbero essere sostituite dalla congiunzione «e». Inoltre, nell'articolo 11, relativo al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia, non viene specificato a chi debba essere presentata la relazione ivi prevista. Infine, non appare del tutto chiara la portata del comma 1 dell'articolo 12, laddove sembra circoscrivere la disciplina contenuta nello schema di decreto agli incentivi derivanti dai procedimenti elencati nell'allegato previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Questa lettura della norma contrasterebbe con l'articolo 1 dello stesso schema di decreto che, nel definire l'ambito di applicazione, fa riferimento a tutte le possibili forme di sostegno alle attività produttive. Esprime, infine, perplessità – pur rilevando che si tratta di questione non direttamente attinente ai compiti propri della Commissione – in merito all'articolo 9, 3° comma dello schema di decreto, che configura come reato l'utilizzo di certificazioni, previste dal decreto, attestanti fatti non corrispondenti al vero: le perplessità appaiono motivate sia dall'esigenza di verificarne la compatibilità con la delega, sia dalla generale tendenza alla depenalizzazione degli illeciti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Parere su atti del Governo:

Schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera e rinvio)

(R139 b00, B40^a, 0005^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, *relatore per i titoli I e V*, sottolinea che il provvedimento in esame rappresenta per ampiezza e complessità una fase fondamentale nell'attuazione della legge n. 59 del 1997, realizzando un conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali di vastissima portata. La piena realizzazione del processo di riforma amministrativa richiederà comunque anche l'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 per un razionale riassetto delle amministrazioni centrali dello Stato, anche attraverso la soppressione e la fusione delle medesime.

Lo schema di decreto in esame attua in termini generali il processo di devoluzione di funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali. Restano conseguentemente escluse le materie di cui ai decreti legislativi già emanati o in via di perfezionamento. Il provvedimento interessa cinque aree molto vaste: attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture; servizi alla persona e alla comunità; polizia amministrativa locale; regime autorizzatorio. Per quanto concerne i procedimenti per il conferimento delle funzioni, nelle materie di competenza propria delle

regioni queste dispongono solo di sei mesi per definire con propria legge le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e conferire le restanti agli enti locali. Scaduto il termine semestrale, è previsto il potere sostitutivo dello Stato per effettuare il riparto delle funzioni. Nelle materie non comprese nell'articolo 117 della Costituzione, il conferimento avviene da parte dello Stato direttamente a regioni ed enti locali sulla base dei dieci criteri di cui all'articolo 4 della legge n. 59 del 1997. È condizione per la successiva attribuzione delle risorse da parte dello Stato – attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il dicembre del 1999 – la promulgazione delle leggi regionali o l'emanazione dei decreti legislativi sostitutivi.

Il relatore accenna quindi ai criteri per la delega di funzioni legislative e normative, materia disciplinata dall'articolo 2 della legge n. 59 del 1997. Per le funzioni riconducibili all'articolo 117 della Costituzione, le regioni assumono la potestà legislativa concorrente anche per gli aspetti oggi disciplinati da norme statali; per le altre materie è attribuita alle regioni una potestà legislativa di attuazione; per disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, le regioni si avvalgono della potestà legislativa, gli enti locali di quella statutaria e regolamentare.

Per quanto concerne i conferimenti regionali agli enti locali, entro sei mesi dall'emanazione del decreto legislativo in esame, le regioni devono individuare con legge le funzioni amministrative a loro spettanti e trasferire contestualmente le altre funzioni agli enti locali, sulla base dei citati criteri di cui all'articolo 4 della legge n. 59 del 1997. Va segnalato che ai fini del potere sostitutivo del Governo, il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, il 24 febbraio scorso, ha contestato alle regioni a statuto ordinario il mancato adempimento delle funzioni trasferite dal decreto legislativo n. 143 del 1997 (agricoltura e pesca).

L'articolo 4 dello schema di decreto conferma allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento con due novità. Anzitutto, l'articolo 8 della legge n. 59 del 1997 stabilisce che gli atti di indirizzo per le funzioni amministrative regionali siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni o con la regione interessata. In caso di mancata intesa, gli atti sono adottati ugualmente; inoltre, in casi di urgenza il Consiglio dei ministri procede comunque ad adottare gli atti, sentita la Conferenza Stato-regioni. È la norma più discutibile della legge n. 59 del 1997, perché conferisce al Governo centrale un potere discrezionale eccessivo, che può vanificare le autonomie periferiche. Il Governo, ai sensi dell'articolo 5 dello schema di decreto, dispone inoltre del potere sostitutivo in caso di accertata inattività per due motivi: inadempimenti agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali. Il Governo ha l'obbligo della previa diffida, potendo poi procedere alla nomina del Commissario *ad acta*. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri nomina subito il Commissario *ad acta* (anche qui con discrezionalità eccessiva).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo che stabilisce la decorrenza operativa (decreto da emanare entro il 31 dicem-

bre 1999) precisa anche il trasferimento di beni e risorse umane e finanziarie secondo il criterio della congruità alle competenze trasferite.

Contestualmente, si prevedono (articolo 8 dello schema di decreto) il riordino ed eventualmente la soppressione e l'accorpamento degli uffici e strutture centrali e periferiche e degli organi collegiali che svolgono funzioni e compiti oggetto del decreto.

Per le regioni a statuto speciale (articolo 9 dello schema di decreto) si prevede il trasferimento di competenze e compiti trasferiti alle altre regioni, in quanto non ancora trasferiti. L'attribuzione è fatta in conformità agli statuti e secondo le modalità che questi prevedono, cioè con la procedura delle norme di attuazione. Per le materie di competenza primaria delle regioni a statuto speciale, è evidente che le norme di attuazione non possono devolvere direttamente competenze agli enti locali, e non sarà possibile il potere sostitutivo del Governo. Le nuove funzioni dovranno essere attribuite tutte alle regioni; le stesse poi dovranno provvedere al riparto fra regioni ed enti locali.

Il deputato Vassili CAMPATELLI, *relatore per il titolo II*, sottolinea quattro aspetti, che fanno da cornice all'intero provvedimento. Anzitutto è necessario che il processo di trasferimento delle funzioni avvenga in un quadro organico che comporti la trasformazione sia delle amministrazioni centrali sia delle amministrazioni regionali e degli enti locali. La devoluzione di competenze deve essere subordinata alla definizione, concertata tra regioni ed autonomie locali, del riparto delle funzioni tra i vari livelli di governo. L'intero processo di decentramento amministrativo deve essere finanziato con risorse certe. Infine, al trasferimento deve accompagnarsi, in tempi certi, la soppressione degli apparati burocratici centrali e periferici dello Stato che risultino inutili in conseguenza del processo di decentramento.

Con l'articolo 10 dello schema di decreto si configura un sistema organizzativo delle attività produttive non più articolato per singoli comparti economici, ma strutturato in modo da attribuire allo Stato il compito di dettare i criteri generali di indirizzo politico-amministrativo e le linee generali della programmazione economica.

Il relatore si sofferma, quindi, sull'articolo 17, che riserva allo Stato, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di qualsiasi norma che finanzia la concessione di incentivi a valere sulle risorse destinate alle aree depresse. Se appare corretto conservare allo Stato la funzione di riequilibrio territoriale ed il coordinamento della programmazione negoziata, potrebbe però essere opportuno concedere alle regioni l'attivazione della procedura dei patti territoriali.

Con l'articolo 18 si delegano alle regioni tutte le funzioni in materia di industria non riservate allo Stato, alle province o alle camere di commercio. Le regioni dovranno provvedere alla regolamentazione delle agevolazioni con proprie leggi e subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni già in essere, integrando, se necessario, il contenuto delle convenzioni medesime. Vi è peraltro da osservare che la mancata elencazione esplicita delle leggi statali di sostegno alle attività produttive può generare confusione normativa e contenzioso in merito alla effettiva portata della delega alle regioni. È inoltre da chiarire come il comma secondo dell'articolo 18 si coordini con il disposto di cui all'articolo 17, comma primo, lettera *p*).

Il relatore rileva inoltre che il trasferimento di funzioni relativamente alla materia dell'industria è automatico senza alcuna valutazione sui singoli provvedimenti in merito all'effettiva convenienza di operare tale decentramento di funzioni. È infatti decentrata la gestione di talune leggi che sono applicate efficacemente, come la cosiddetta «legge Sabatini».

Per quanto riguarda il settore dell'artigianato, è attribuita alle regioni una potestà concorrente con quella statale, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge-quadro n. 443 del 1985, di cui si renderà opportuna una riscrittura in conseguenza della emanazione del decreto legislativo in esame. È inoltre importante chiarire che i vigenti strumenti di sostegno per le attività produttive, genericamente intese, continuano a valere anche per il settore artigiano. Va inoltre sottolineato che lo Stato, oltre a poter cofinanziare i programmi di sviluppo *ex* articolo 12, primo comma, lettera b) dello schema di decreto, mantiene *ex* articolo 46 dello schema medesimo il potere di definire gli indirizzi generali delle politiche di settore, potere riferibile anche all'attività artigianale. Particolare attenzione va poi rivolta alle possibili conseguenze negative per il settore dell'esportazione di una completa attribuzione di competenze alle regioni. Il relatore ritiene inoltre che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 sia ridondante o da collocare in altro capo del decreto delegato, ovvero in un provvedimento specifico sulla formazione, in quanto non esistono norme apposite per l'abilitazione all'esercizio di determinate attività artigiane, ma piuttosto norme concernenti l'esercizio di particolari attività economiche esercitabili in forma di impresa artigiana o meno. Analoga osservazione va fatta con riferimento all'articolo 13, secondo comma. Una ricollocazione nell'ambito del Capo IX, recante disposizioni comuni, appare corretta anche per le norme recanti liberalizzazioni e semplificazioni previste dall'articolo 21, riferibili ad attività che possono essere esercitate da imprese industriali, artigiane o commerciali. L'articolo 15 prevede, poi, l'abrogazione della legge n. 188 del 1990, in materia di tutela della ceramica artistica, tradizionale e di qualità, nonché la soppressione del Fondo nazionale dell'artigianato, del Consiglio nazionale dell'artigianato e della autorizzazione di pubblica sicurezza per le attività di orafo e di tipografo.

Con il Capo III sono attribuiti compiti rilevanti ai comuni in materia di autorizzazioni amministrative riguardo alla gestione territoriale delle attività produttive, mentre alle regioni sono trasferiti i compiti riguardanti il coordinamento e il miglioramento della rete dei servizi e dell'assistenza alle imprese, secondo una logica di netta separazione di competenze. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico, con una attività istruttoria che ha per oggetto i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza. Esso è svolto dai comuni in forma singola o associata con un'unica struttura responsabile dell'intero procedimento. Dovrà essere possibile l'accesso anche in via telematica, da parte degli interessati, all'archivio informativo dello sportello unico per le attività produttive, per l'acquisizione di informazioni. Il relatore giudica opportuno chiarire che la disciplina dello sportello unico riguarda tutte le attività

produttive, e quindi sia il settore industriale, sia quelli dell'artigianato, del commercio e del turismo.

Il Capo IV dello schema di decreto prevede che nel settore dell'energia siano riservati allo Stato i compiti di rilievo strategico e, in particolare, l'elaborazione ed approvazione degli obiettivi di politica energetica nazionale e i relativi atti di programmazione nazionale.

Per quanto riguarda il Capo V, concernente il settore delle miniere e delle risorse geotermiche, nell'elaborazione dello schema di decreto si è tenuto conto di numerose proposte di legge presentate in materia in Parlamento. Allo Stato rimane la determinazione degli indirizzi di politica mineraria nazionale e le connesse funzioni di rilevamento ed elaborazione dati, la ricerca in Italia e all'estero e la polizia mineraria, sulla quale ultima competenza sono state sollevate forti perplessità da parte della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

Con il Capo VI sono state abolite, tra l'altro, diverse fattispecie di atti di controllo sulle camere di commercio, nella prospettiva di un pieno riconoscimento dell'autonomia di tali enti. Si prevede che il Ministero dell'industria presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attività delle camere di commercio e delle loro unioni regionali.

Per quanto riguarda il Capo VII, concernente fiere e mercati, si prevede, tra l'altro, il passaggio alle regioni delle funzioni amministrative relative agli enti fieristici di Milano, Verona e Bari. Resta ferma la normativa di cui all'emanando decreto legislativo di riforma della disciplina del commercio.

Nel Capo VIII concernente turismo ed industria alberghiera si prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di incentivazioni alle imprese turistiche. Si pone, peraltro, un problema di coordinamento con la legge quadro n. 217 del 1983.

Infine, il Capo IX, sotto il titolo «Disposizioni comuni», prevede alcune norme di raccordo tra i vari settori. Allo Stato è conservata la competenza a definire gli indirizzi generali delle politiche economiche e di settore. Con le disposizioni transitorie e finali, di cui al Capo X, si prevede la soppressione di alcune strutture amministrative statali e l'emanazione entro il 30 novembre del 1998 dei decreti individuativi dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni in modo da consentire l'effettivo esercizio dei compiti conferiti fin dal 1° gennaio 1999.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0029º)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO
(A010 000, B55ª, 0001º)

(Viene introdotto il Ministro dell'interno).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del ministro dell'interno, onorevole Giorgio NAPOLITANO.

Il MINISTRO svolge un intervento introduttivo e risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori DE LUCA Athos e GUALTIERI e dai deputati FRAGALÀ, TASSONE e SARACENI.

Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta.

Il presidente PELLEGRINO, ringrazia il Ministro dell'interno, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 22,15.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Sottosegretario per gli affari esteri Piero Fassino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26°, 0013°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Relazione annuale sulla applicazione della Convenzione di Schengen per l'anno 1997 (esame ai sensi del comma 6, dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388)

(Seguito dell'esame e conclusione)
(R050 001, B26°, 0002°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, nel ricordare che nella seduta del 25 febbraio scorso è iniziata la discussione sulla relazione in titolo, svolge una informativa in merito al sopralluogo di recente effettuato da una delegazione del Comitato presso gli aeroporti di Verona, Venezia, Rimini ed Ancona, da cui è emersa in particolare una situazione critica a Rimini, peraltro in parte già prospettata nella relazione del Sottosegretario Fassino. Si tratta infatti dei tempi piuttosto lunghi per il Alascio dei visti richiesti da Mosca e dalle altre Repubbliche ex sovietiche: procedure e lungaggini burocratiche che rischiano di compromettere seriamente gli interessi commerciali

che si sono creati tra gli operatori economici di quella zona e l'Est europeo.

Il deputato Anna Maria DE LUCA, sottolineando il ruolo consultivo che il Comitato è chiamato a svolgere dall'articolo 18, comma 4 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388, chiede quanti progetti di decisione siano stati esaminati dal Governo nel corso del 1997 e quanti ancora ne saranno esaminati dal prossimo Comitato esecutivo.

Chiede poi di essere informata in merito a quali oneri economici il nostro Paese abbia dovuto sostenere per far fronte alla emergenza degli albanesi e dei curdi e quante domande di asilo presentate da questi ultimi siano state accolte.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Piero FASSINO esprime dubbi che la questione degli albanesi e quella dei curdi faccia parte delle competenze del Comitato.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI fa presente che la Convenzione di Schengen è un trattato di libera circolazione che quindi coinvolge direttamente la responsabilità del Paese nei confronti degli altri *partners* Schengen quanto al controllo delle frontiere esterne dell'area Schengen.

Il deputato Anna Maria DE LUCA rinuncia a proseguire il suo intervento.

Il senatore patrizio PETRUCCI esprime un giudizio favorevole sul contenuto della relazione svolta dal Sottosegretario Fassino che dà conto peraltro dei risultati positivi raggiunti dal Paese, che hanno fatto superare le precedenti diffidenze dei *partners* Schengen e dei quali c'è senz'altro da essere orgogliosi.

Il deputato Gabriella PISTONE ricollegandosi all'intervento svolto dal Presidente, sottolinea l'importanza e la delicatezza degli aspetti commerciali connessi al rilascio dei visti, che possano favorire un paese anziché un altro nella creazione di interessi e scambi economici.

Fa inoltre presente che, nel corso del sopralluogo effettuato, è emerso, non solo a Rimini, un problema di carenza di organico delle forze di polizia, cui forse si potrebbe ovviare anche con soluzioni tecniche quali ad esempio un passaporto elettronico o un codice a barre, che eviterebbe il dover digitare per ogni persona il nome e il cognome sul computer, con una conseguente riduzione dei tempi, dei disagi e di impiego del personale.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ricorda che, in occasione degli incontri effettuati nel corso del suddetto sopralluogo si era anche parlato, come ipotesi, di una sorta di «firma elettronica» da apporre sul passaporto per far fronte all'enorme richiesta di visti dalla Russia, che costringe il console a mettere più di mille firme al giorno.

Il senatore Antonino CARUSO, nel rammaricarsi per non aver potuto partecipare – non per sua volontà – al sopralluogo a Rimini che lui stesso aveva sollecitato, avendo avuto notizia dell'esistenza di una situazione piuttosto delicata in quella zona, chiede al Sottosegretario Fassino quale sia lo stato dei negoziati per la conclusione di accordi di riammissione con i paesi del Magreb.

Il Sottosegretario per gli affari esteri Piero Fassino fa presente, quanto ai progetti di decisione esaminati nel 1997 dal Governo, che non è in grado di ricordarne a memoria il numero, ma è comunque cura del Governo trasmetterli immediatamente al Comitato parlamentare appena vengono trasmessi da Bruxelles. Nè è interesse del Governo non ottemperare alla norma che prevede un parere su questi documenti da parte del Comitato Schengen. Al momento, comunque, nulla è ancora pervenuto in vista del prossimo Comitato esecutivo che dovrebbe aver luogo intorno alla metà di aprile.

Quanto alla questione degli albanesi e dei curdi, nel rinnovare l'invito ad approfondire l'argomento in una sede più opportuna, ritiene che circa il novanta per cento dei sedicimila albanesi siano stati rimpatriati mentre, quanto agli oneri venire in Italia per motivi di lavoro (anche stagionale) e a partecipare a corsi di lavoro stagionale.

Rispetto alla questione dei curdi, ricorda che non c'è una procedura automatica di accoglimento della domanda di asilo. Si riserva comunque di far sapere quale effettivamente sia stato l'onere sostenuto dal paese per far fronte all'emergenza albanese e a quella curda.

Quanto al problema dei visti con la Russia, è perfettamente a conoscenza dei problemi esistenti a Rimini. Fa tuttavia presente che il numero di visti richiesto è enormemente superiore a quello richiesto da altri paesi; inoltre la procedura per il rilascio del visto è rimasta quella antecedente al 1989, che richiede anche un parere dei Servizi segreti. Si aggiunge a ciò l'angustia dei locali del Consolato italiano a Mosca per far fronte a questa emergenza si dovrà senz'altro addivenire al più presto ad una semplificazione delle procedure di indagine e di ricognizione per il rilascio del visto, migliorando anche il sistema informativo, mentre l'Ambasciata è stata comunque autorizzata ad aumentare il personale contrattista – nel Consolato. Si è poi pensato – ma questo richiederà più tempo – al reperimento di una nuova sede.

Quanto alla carenza di organico riscontrata negli aeroporti, fa presente che nuove assunzioni creerebbero problemi di bilancio, mentre è da tener presente che gli aeroporti sono più controllabili e prevedibili relativamente all'afflusso di passeggeri e quindi ai controlli da effettuare di quanto non siano le frontiere terrestri e marittime.

È poi in esame presso il Ministero dell'interno un provvedimento volto ad amministrativizzare una serie di funzioni di ufficio oggi assolte dalla polizia di frontiera.

Quanto all'idea del passaporto elettronico, fa presente che si sta studiando al momento la possibilità di portare la validità dei passaporti da cinque a dieci anni, ed è allo studio un titolo di riconoscimento elettronico che però – evidentemente – può valere solo per i cittadini italia-

ni. Si pongono, poi, con un sistema del genere, alti rischi di falsificazione.

Quanto alla lotta all'immigrazione e al traffico di clandestini, il problema da affrontare è quello della riammissione del cittadino terzo, del cittadino cioè di nazionalità diversa rispetto a quella del paese da cui è provenuto.

Al riguardo è in uno stato piuttosto avanzato il negoziato con la Grecia mentre tempi più lenti si prevedono per la conclusione di un accordo di Trasmissione con la Turchia. Con la Tunisia, è stato siglato una sorta di preaccordo, mentre è da tener presente che si cerca, ove possibile, di integrare gli accordi di riammissione con accordi sui flussi legali (stagionali o stabili, prevedendo quote annue per i singoli paesi), con accordi di cooperazione di polizia e con accordi di cooperazione giudiziaria.

Si stanno poi concludendo accordi di altro genere con alcuni paesi per avere procedure semplificate per il rilascio di particolari tipi di visto, ad esempio per il transito delle merci e per il lavoro stagionale, tenendo anche conto del problema dei flussi turistici verso il nostro Paese.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCLEDÌ 11 MARZO 1998

Presidenza del Vice Presidente

Luciano CAVERI

indi del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali,
Franco Bassanini.

La seduta inizia alle ore 13,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B31^a, 0005^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 marzo 1998, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ai termini del comma 4, dell'articolo 143 del Regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 aprile 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dà il benvenuto al senatore Ettore ROTELLI che torna a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Antonio d'ALÌ, dimissionario.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B31^a, 0009^o)

Il vicepresidente Luciano CAVERI avverte che, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B31^a, 0019^o)

Il deputato Giacomo GARRA dichiara di aver appreso dal resoconto sommario della seduta tenutasi nella giornata di ieri (*vedasi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 10 marzo 1998*) che la Commissione ha deciso di procedere all'esame dello schema di decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero, costituendo un comitato ristretto composto da un rappresentante per gruppo, deputato ad esaminare ciascuna proposta di parere dei relatori ed i relativi emendamenti. Non ritiene utile, a tal proposito, sottrarre alla Commissione in sede plenaria l'esame degli emendamenti.

Il senatore Renzo GUBERT si associa alle considerazioni del deputato Garra.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, sottolineando che la previsione del comitato era finalizzata a garantire l'adozione nei termini dei pareri, prende atto delle sopravvenute contrarietà e, in assenza di unanime consenso, propone che l'esame degli schemi di decreto in questione prosegua secondo la procedura ordinaria.

La Commissione consente.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ, facendo presente la difficoltà dei parlamentari a partecipare ai lavori parlamentari sia dell'Aula che delle Commissioni permanenti e bicamerali, invita il Presidente a rinnovare ai Presidenti delle Camere la richiesta di riconoscimento dell'istituto della «missione» per i membri della Commissione, al fine di dedicare all'esame dei provvedimenti assegnati l'attenzione e l'impegno richiesti dal particolare rilievo connesso alla riforma della pubblica amministrazione.

SUI LAVORI
(A007 000, B31^a, 0019^o)

Il presidente Luciano CAVERI propone di invertire l'ordine del giorno passando subito all'esame dello schema di decreto legislativo re-

cante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Commissione consente.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio)

(R139 b00, C40^a, 0004^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Gianni NIEDDU, *relatore*, illustrando lo schema di decreto, osserva che esso ha per oggetto l'individuazione dei principi che regolano i procedimenti amministrativi relativi agli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi. I criteri generali per la gestione ed il coordinamento di tutti gli interventi sono individuati dal Presidente del Consiglio d'intesa con i ministri competenti per materia. Il presente schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, integra, con la razionalizzazione e riorganizzazione delle procedure di incentivazione, i contenuti del decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. Dunque la definizione di tali meccanismi, validi sia per le forme di sostegno rimaste in capo allo Stato, sia per quelle delegate alle regioni, è strettamente collegata ai contenuti del decreto legislativo concernente il conferimento di compiti e funzioni alle regioni. Completano il quadro disegnato dalla legge delega i procedimenti da semplificare tramite regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, di cui all'allegato 1 della legge 59. Di questi, circa venti riguardano il sostegno pubblico alle imprese ed è attraverso i regolamenti che si tradurranno in pratica le norme di razionalizzazione stabilite dallo schema in esame il primo dei quali istituisce lo sportello unico per le imprese, ed attualmente si trova all'esame della 10^a Commissione del Senato per il prescritto parere.

Questo l'organico quadro d'insieme dei provvedimenti con i quali viene ridefinito, nelle materie trattate, il rapporto centro-periferia, allo stesso tempo realizzando interventi di riforma in ordine alla localizzazione d'impresa e alla politica delle agevolazioni. Dunque decentramento, razionalizzazione e semplificazione sono aspetti qualificanti, non disgiunti fra loro, dei provvedimenti richiamati.

Le norme del provvedimento all'esame si possono suddividere in tre nuclei omogenei, ciascuno riferito ad una fase del procedimento di

sostegno alle imprese. Un primo nucleo interviene sulla fase precedente la concessione degli incentivi ed ha per oggetto la programmazione degli interventi (articolo 10). Un secondo gruppo di norme disciplina la fase centrale: la concessione degli incentivi, le procedure di erogazione e le forme di controllo e di sanzione in caso di violazioni (articoli 3-9). Un terzo nucleo è rivolto alla fase successiva; e cioè al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi (articolo 11). Completano lo schema la definizione del campo di applicazione del decreto (articolo 1), le modalità d'attuazione degli interventi (articolo 2) e le disposizioni attuative (articolo 12).

Con l'articolo 1 viene definito l'ambito di applicazione del decreto, il quale regola i procedimenti amministrativi relativi a tutti gli interventi di sostegno delle attività produttive concessi dalle amministrazioni pubbliche, anche tramite soggetti terzi. I criteri generali per la gestione e il coordinamento sono individuati dal Presidente del Consiglio, su proposta del ministro dell'industria, d'intesa con i ministri competenti per materia. Alla base del riordino della materia è stata posta l'individuazione di schemi procedurali tipizzati. Le modalità di attuazione richiamano il vincolo di conformità degli interventi alla normativa della Unione europea, in particolare per le modalità di calcolo e i limiti dell'intensità di aiuto in ESL o in ESN, per il tasso da applicare alle operazioni di attualizzazione e rivalutazione, per la definizione di P.M.I. Esse dispongono inoltre l'obbligo di rendere pubblico l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili e la restituzione ai richiedenti della documentazione inviata; l'obbligo di rendere pubblica l'eventuale nuova disponibilità finanziaria e la data di presentazione delle domande.

Per quanto riguarda la concessione degli incentivi, osserva che la standardizzazione dei procedimenti consente di focalizzare l'attività della amministrazione, nell'ottica della riorganizzazione, su compiti qualitativi come l'indirizzo normativo, il controllo ed il monitoraggio, alleggerendola nel contempo dal peso della gestione. In questa logica è previsto che le amministrazioni competenti possano coinvolgere società od enti, in regime di convenzione, per l'attività istruttoria, di erogazione, di valutazione. Questi organismi esterni debbono essere in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi per lo svolgimento delle predette attività; l'individuazione delle società o degli enti per l'istruttoria ed erogazione avverrà tramite le procedure previste dal decreto legislativo n. 157 del 1995, mentre per la valutazione da un apposito elenco disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio.

Nell'ambito della standardizzazione dei procedimenti e con riferimento a quelli preordinati alla concessione sono individuate tre tipologie di procedimenti, caratterizzate da un elevato grado di trasparenza e tempi certi di completamento: a) il procedimento automatico; basato prevalentemente su autodichiarazioni dell'impresa, si riferisce, di norma, ad iniziative di importo non elevato, per le quali non risulta necessaria una valutazione tecnico-economico-finanziaria; utilizzando una sequenza procedimentale contraddistinta da pochi adempimenti a carico dell'impresa, consente la concessione delle agevolazioni in tempi rapidi e certi. L'impresa è tenuta a realizzare l'intervento entro termini prefissati ed a

fornire la necessaria documentazione giustificativa delle spese sostenute. La fase istruttoria di merito viene effettuata dopo l'erogazione delle agevolazioni. L'ammontare delle stesse può essere determinato in misura fissa o proporzionale; *b*) il procedimento valutativo riferito a programmi organici e complessi per i quali è indispensabile procedere, ai fini della concessione delle agevolazioni, ad una valutazione tecnico-economico-finanziaria; tale procedura, in tempi relativamente ristretti e certi, prevede l'effettuazione di una delicata attività istruttoria diretta alla verifica dei requisiti soggettivi del richiedente e della pertinenza e congruità delle spese, nonché della validità tecnico-economico-finanziaria della iniziativa. Tale analisi, che ben si adatta ai programmi di investimenti produttivi, appare adeguata, con gli adattamenti del caso, anche per quelli di ricerca applicata e di innovazione tecnologica. Per l'applicazione del procedimento valutativo sono previste due procedure: «a graduatoria» (suddivisione delle risorse disponibili in «bandi» temporalmente fissati, individuazione di idonei indicatori oggettivi e relativo metodo di calcolo) e «a sportello» (agevolazioni concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, definizione di soglie e condizioni minime, concesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative); *c*) il procedimento negoziale trova applicazione per interventi in genere di sviluppo territoriale o settoriale che presentano la necessità di una negoziazione tra i soggetti interessati. Sono definiti previamente i criteri di selezione dei contraenti e mediante la pubblicazione di appositi bandi, nei quali sono tra l'altro fissate le condizioni di accesso e le spese ammissibili, sono acquisite le manifestazioni di interesse da parte delle imprese. L'esame istruttorio è effettuato secondo i criteri previsti per la procedura valutativa e l'atto di concessione può essere sostituito da un contratto. Ricorda inoltre che la legislazione vigente prevede numerose forme di erogazione della agevolazione, quali il contributo in conto capitale, quello sugli interessi, il credito d'imposta, la garanzia sui prestiti, il finanziamento agevolato e, più recentemente, il *bonus* fiscale. Nel dibattito recente sono emerse posizioni contrapposte tra quanti sostengono le ragioni degli incentivi fiscali e coloro che privilegiano le forme contributive tradizionali. Queste posizioni traggono origine, più che dalle forme di erogazione dell'aiuto, dalla natura dei procedimenti di deliberazione dello stesso. A sostegno dell'aiuto fiscale si avanza l'automaticità e l'immediatezza del beneficio. In realtà ciò avviene solo nei casi in cui l'agevolazione ha tutti i caratteri tipici del beneficio fiscale, ossia la generalità dell'applicazione e l'assenza di vincoli di bilancio, cioè di stanziamento nel quale ricondurre l'ammontare dei benefici concedibili. Peraltro in questi casi, come ad esempio con la cosiddetta legge Tremonti, il beneficio perde i caratteri di aiuto di Stato, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma, e non può essere considerato una agevolazione.

Negli altri casi, quando il beneficio è alla verifica delle risorse disponibili, non necessariamente vi è correlazione tra la natura del procedimento di aiuto (automatico-valutativo) e le modalità fiscali di fruizione del beneficio. Infatti può concepirsi un procedimento ampiamente discrezionale, riguardo alla deliberazione di aiuto alla quale è associato un

beneficio fiscale e, al contrario, un procedimento deliberativo sostanzialmente automatico per l'erogazione di un aiuto in conto capitale. Dunque la scelta della modalità di erogazione prescinde dalla natura del procedimento che porta alla decisione di aiuto. In sostanza la «velocità» di attribuzione delle risorse al beneficiario più che dalla natura delle forme di erogazione (fiscale o contributivo) dipende dalle regole del provvedimento amministrativo di liquidazione ed erogazione dell'aiuto.

Peraltro risulta arduo procedere ad una univoca scelta per l'uno o l'altro degli strumenti di erogazione disponibili. La verifica di conformità dello strumento prescelto agli obiettivi perseguiti è altresì condizionata da ulteriori valutazioni circa: *a*) gli effetti del sistema prescelto sul fabbisogno di Cassa dell'amministrazione concedente; *b*) la cofinanziabilità da parte dell'U.E. della specifica misura di aiuto.

Tenuto conto di queste premesse il decreto legislativo, anche per le modalità di erogazione, introduce un elevato livello di standardizzazione, caratterizzato dalla identificazione delle forme di erogazione e dalla fissazione di tempi certi. Quanto alle forme si tratta del *bonus* fiscale (secondo i criteri e le procedure dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341), della concessione di garanzia credito d'imposta, del contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del finanziamento agevolato. Quanto ai tempi, non sfugge la primaria importanza che essi hanno per una corretta politica finanziaria dell'impresa. In tale ottica è previsto che le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei benefici affluiscono su un apposito fondo di tipo rotativo, gestito fuori bilancio, istituito presso ciascuna amministrazione competente.

Per quanto riguarda le ispezioni e controlli, la revoca dei benefici e le sanzioni, rileva che la forte spinta verso la standardizzazione si ritrova anche nell'attività di controllo e soprattutto in relazione alla disciplina delle revoche. In stretto collegamento con quest'ultima sono regolamentate anche l'applicazione di sanzioni e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Il soggetto competente può effettuare in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle spese d'intervento, al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dall'impresa, nonchè l'attività di eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e la regolarità dello stesso.

I requisiti dei soggetti preposti al controllo, i compensi, le modalità di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri e gli indirizzi alle regioni in materia sono stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza di uno o più requisiti, o di documentazione incompleta o irregolare, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e nel caso di revoca del *bonus* fiscale ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze. Alla revoca consegue la restituzione degli interventi, una sanzione amministrativa pecuniaria e per i responsabili delle violazioni una sanzione anche penale.

Il funzionamento del sistema derivante dal processo di razionalizzazione degli interventi a sostegno delle attività produttive risulta condizionato anche da una indispensabile programmazione degli stessi. Una

programmazione che determini i fabbisogni tendenziali dell'apparato produttivo, al fine di individuare le misure correttive alla legislazione vigente e l'ammontare complessivo delle risorse da destinare, in sede di manovra finanziaria, al sistema delle imprese. Questa esigenza viene soddisfatta, nell'ambito dei documenti di accompagnamento alla legge finanziaria, con la predisposizione di una specifica relazione, basata su indicazioni formulate da ciascuna amministrazione competente, ed acquisito il parere delle conferenze Stato-regioni e Stato-città, dedicata al quadro programmatico di riferimento dell'intervento pubblico in favore delle imprese, nella quale sono indicate le linee strategiche per il triennio, lo stato di attuazione delle singole normative, l'efficacia degli strumenti agevolativi rispetto agli obiettivi perseguiti, il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi. Detta relazione viene allegata al Documento di programmazione economico finanziaria.

L'importo delle risorse destinate complessivamente alla concessione di interventi in favore dell'apparato produttivo viene quantificato in tabella c) della legge finanziaria e ripartito tra i vari fondi istituiti presso le varie amministrazioni competenti, sulla base di quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Tenendo conto delle indicazioni del DPEF, il collegato alla finanziaria deve indicare: a) le misure correttive da apportare alla legislazione vigente; b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione dei nuovi strumenti.

L'attività di monitoraggio continuo e di valutazione dell'efficacia degli strumenti agevolativi riveste un ruolo importante, soprattutto in relazione alla programmazione degli interventi. Infatti, i risultati della predetta attività forniscono ulteriori elementi conoscitivi atti a supportare le scelte programmatiche. Il processo di standardizzazione si ritrova anche in questa fase del procedimento, nella fissazione dei criteri per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di valutazione, tali da consentire l'attivazione di una funzione che vigili sull'intero sistema di incentivazione e sulla correttezza delle procedure.

Il Presidente del Consiglio, su proposta del ministro dell'industria, predispone i criteri anzidetti. Mentre i vari soggetti competenti predispongono una relazione annuale contenente lo stato di attuazione finanziario, l'efficacia degli interventi, l'eventuale ulteriore fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore e/o per i nuovi. La norma non specifica a chi debba essere presentata tale relazione; appare comunque opportuno prevederne la trasmissione al Parlamento.

Le disposizioni del decreto costituiscono principi generali dell'ordinamento dello Stato. Il riordino dell'intera disciplina troverà applicazione mediante l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 59.

Le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano provvedono a loro volta secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Comunque, in caso di mancata emanazione, le disposizioni del decreto legislativo entrano in vigore non oltre 180 giorni dalla sua emanazione. Le disposizioni relative

alla disciplina di controllo e revoca si applicano agli interventi concessi successivamente alla vigenza del decreto in esame.

Dopo aver quindi illustrato le principali disposizioni recate dal decreto in esame, osserva che l'indagine realizzata nel 1997 dall'ISTAT, in collaborazione con l'UNIONCAMERE, su un campione di oltre 1.700 aziende, evidenzia un costo dell'importo di 22.500 miliardi che le imprese pagano per le inefficienze della pubblica amministrazione. Rileva quindi che 10.800 di questi, pari a 71 milioni di giornate di lavoro, derivano dal costo del personale dipendente che ha l'incombenza del rapporto con gli uffici pubblici, gli altri 17.000 miliardi sono il costo di consulenze esterne rivolte al medesimo compito. Una vera e propria «tassa occulta», come è stata definita, che grava sulle P.M.I. ancor più che sulle medie e grandi.

Dunque non sono fuori luogo gli apprezzamenti del mondo imprenditoriale, il quale da lungo tempo chiedeva anche in questo campo un adeguamento della normativa a quella dei principali paesi europei. Del resto è diventata senso comune la consapevolezza che nella dimensione della «competizione globale» fra «sistemi paese» sia rilevante poter disporre di una struttura e di procedure della pubblica amministrazione che costando meno, dando risposte certe in tempi rapidi, diventa essa stessa agente positivo dello sviluppo economico. Il più importante quotidiano economico del paese, in un servizio dello scorso 14 febbraio, dava voce all'imprenditoria nazionale titolando: «Le imprese: finalmente alla pari con il resto d'Europa».

Ritiene quindi sia possibile meglio apprezzare in questa ottica la necessità di procedere in tempi brevi a scelte coraggiose secondo l'itinerario segnato dalla legge 59. Scelte coraggiose perchè nelle regioni si dislocano, quasi totalmente, le prerogative relative alla gestione degli incentivi pubblici al sistema industriale. In ogni caso, sia per la gestione degli interventi a livello centrale che per quelli a livello decentrato, la disciplina della procedura di concessione, erogazione ed eventualmente revoca e sanzione, viene con il decreto legislativo in esame resa omogenea e standardizzata. Nel contempo viene innovata profondamente la programmazione degli interventi, il monitoraggio, il controllo e la valutazione di efficacia degli stessi nonché la pubblicità e la trasparenza della procedura.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione della delega di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B40^a, 0005^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, al fine di consentire un approfondito esame delle parti dell'ampio provvedimento, i relatori del provvedimento, oltre al Presidente, sono i senatori Giaretta e Villone, e i deputati Pistelli e Di Bisceglie.

Illustrando, quindi, le disposizioni di cui alla legge n. 59 del 1997, precisa che l'ambito oggettivo della delega è riferito al trasferimento e all'attribuzione di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali intendendo con il termine «ente locale» le province, i comuni, le comunità montane e, ove previsto, le autonomie funzionali. Resta al legislatore delegato la scelta della localizzazione delle funzioni, mentre alle regioni è riservata la determinazione della ulteriore ripartizione delle competenze tra i vari enti locali, salvo le competenze che le regioni medesime ritengano opportuno mantenere. Ricorda inoltre il potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia degli enti preposti, potere già recentemente esercitato in materia di politica agricola. Precisa infine come il procedimento così delineato esalti la funzione di programmazione propria della regione, lasciando agli enti locali quella di esecuzione ed attuazione.

In particolare sottolinea la grande importanza del principio delle competenze delle regioni e degli enti locali che, con la legge n. 59, sono estese a tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi non solo agli interessi della comunità, ma anche a funzioni e compiti, localizzabili nei rispettivi territori, esercitati sino ad ora dallo Stato o da altri enti per conto dello Stato medesimo. Si tratta di un principio profondamente innovativo che vede una riserva di competenza statale nelle materie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge n. 59, residuando alle regioni e agli enti locali tutte le rimanenti.

Sottolinea inoltre che il provvedimento in esame prevede il conferimento di funzioni e compiti e non il trasferimento di uffici, di personale e di mezzi, in quanto tale secondo aspetto sarà oggetto di ulteriori provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59. È previsto inoltre un procedimento di individuazione di strutture centrali e periferiche dello Stato – direttamente interessate dal trasferimento di funzioni e compiti – che saranno mantenute. Precisa al riguardo che una delle principali finalità del provvedimento è proprio quella di ridisegnare l'organizzazione amministrativa statale anche se nell'attuale fase sono individuate solo le strutture da sopprimere, mentre in un secondo momento sarà definita la nuova struttura amministrativa nel suo complesso.

La legge n. 59, individuando i criteri sulla base dei quali è conferita la delega, stabilisce inoltre che il Governo provvede al trasferimento delle funzioni tenendo conto sia del principio di sussidiarietà – privilegiando per quanto possibile il conferimento di funzioni ai livelli più bassi della gerarchia degli enti locali al fine di garantire il più diretto contatto con il cittadino – sia del principio di differenziazione. Quest'ultimo prevede, infatti, che il trasferimento di importanti funzioni possa essere disposto soltanto nei confronti di enti locali giudicati idonei, per dimensione e capacità organizzativa, a svolgerle. Ciò significa pertanto che potranno essere disposti trasferimenti soltanto a favore di alcuni enti locali, e non a tutti. Naturalmente il ricorso a tale principio dovrà essere effettuato con estrema cautela.

Venendo quindi ad illustrare brevemente le principali linee delle disposizioni di cui allo schema di decreto, sottolinea come all'articolo 1 il conferimento di competenze comprenda anche le funzioni di organizzazione e le attività strumentali all'esercizio delle funzioni medesime tra cui la programmazione, la vigilanza, la polizia amministrativa nonché l'adozione di provvedimenti urgenti. È precisato inoltre che l'individuazione delle funzioni riservate allo Stato ha carattere tassativo.

Con l'articolo 2 si prevede quindi che lo Stato è il responsabile dell'esecuzione e del rispetto degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea, mentre ogni altra attività di esecuzione è esercitata congiuntamente dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali ai sensi della legge n. 59 e del decreto legislativo in esame.

Con l'articolo 3 si prevede che, entro sei mesi dalla emanazione del decreto legislativo, il conferimento delle funzioni agli enti locali è determinato dalle regioni con apposita legge che pertanto viene a costituire il presupposto giuridico per l'attribuzione delle risorse e dei beni di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame.

L'articolo 5 prevede una norma di chiusura relativa ai poteri sostitutivi in caso di accertata inattività degli enti delegati che comporti non solo inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ma anche «pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali». In riferimento a tale ultimo inciso – che ritiene chiaro nella lettera – sarebbe però utile un approfondimento al fine di comprendere se esso sia sufficiente a raggiungere lo scopo. Il Presidente del Consiglio può pertanto assegnare all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso il quale è nominato un commissario *ad acta*. Qualora vi sia urgenza, il Governo può nominare immediatamente il commissario con un provvedimento che, pur immediatamente esecutivo, è comunicato alle Conferenze Stato-regioni e Stato-città, le quali possono chiedere un riesame del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda l'articolo 6, rileva che si tratta di una disposizione troppo ovvia. L'obbligo di informazione non può limitarsi alle materie conferite dal decreto, riguardando – fatta eccezione per l'attività oggetto di segretazione – tutta l'attività amministrativa secondo il principio di leale collaborazione ribadito dalla Corte costituzionale.

Illustrando l'articolo 7, fa presente che occorre riflettere sulla congruità o meno del termine del 31 dicembre 2000 per completare il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

Conclude interrogandosi sulla opportunità di inserire nel titolo I ulteriori disposizioni generali che possano ricavarsi da quelle settoriali.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE, *relatore per il titolo V e per il capo VIII del titolo III*, fa presente che la materia della polizia amministrativa non è autonoma: per tale motivo è prevista la clausola che trasferisce i compiti di polizia amministrativa alle regioni ed agli enti locali in tutte le materie oggetto di trasferimento. Anche re-

lativamente alla polizia amministrativa trova applicazione il principio di sussidiarietà.

Osserva che la materia della polizia amministrativa è già attualmente di competenza regionale, visto che l'articolo 117 della Costituzione fa riferimento alla «polizia locale urbana e rurale» come materia di competenza legislativa regionale. Lo stesso articolo 153, comma 3, dello schema di decreto chiarisce tale aspetto stabilendo che, agli effetti del decreto stesso la polizia locale urbana e rurale si identifica con la polizia amministrativa regionale e locale. Propone, pertanto, che il comma 3 dello stesso articolo 153 sia inserito dopo il comma 1 dell'articolo 152 al fine di ottenere un quadro di riferimento ben chiaro, anche in considerazione dei riferimenti costituzionali.

Ricorda che sono attualmente all'esame della I Commissione – Affari costituzionali della Camera diverse proposte di legge finalizzate ad una legge-quadro in materia di ordinamento della polizia locale.

Fa presente che all'articolo 153, comma 1, si precisa che le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla polizia regionale locale concernono le misure preventive e repressive dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici e alle cose, limitandone l'operatività alle sole attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali. Al comma 2 dello stesso articolo 153 vengono poi individuate le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono esclusi dal conferimento di funzioni, e che concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché dirette alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Relativamente all'articolo 154 rileva che quest'ultimo individua le competenze che restano in capo allo Stato, chiarendo che l'ordinamento dell'amministrazione della polizia di sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

Quanto all'articolo 156, con particolare riferimento al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province attualmente di competenza del prefetto, osserva che l'obbligo di preventiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza – non previsto dalla legislazione vigente – rischia di non consentire il raggiungimento di obiettivi di semplificazione.

Illustrando l'articolo 157, rileva che alla lettera e) del secondo comma, nonostante si preveda il trasferimento dal prefetto ai comuni del compito di rilasciare la licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, viene mantenuto in vita il previo accertamento da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi.

Anche relativamente al comma 4 dell'articolo 157 osserva che il previsto obbligo di una preventiva informazione all'autorità di pubblica

sicurezza per i provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g) e di cui al comma 3 vanifica il principio della semplificazione amministrativa.

Passando ad esaminare il capo VIII del titolo III relativo alla protezione civile, fa presente che si tratta di materia delicata in cui vengono distinte le funzioni di rilievo nazionale che restano di competenza statale – che sono funzioni di coordinamento, di indirizzo e di predisposizione dei piani nazionali di emergenza – e quelle conferite alle regioni e agli enti locali. Relativamente alla dichiarazione di emergenza invita a considerare l'ipotesi di una possibile concertazione tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della regione interessata dall'emergenza. Osserva, inoltre, che l'articolo 105, nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8 dello schema di decreto, prevede il riordino del Consiglio nazionale della protezione civile, del Comitato operativo della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Quanto all'articolo 104 segnala che vengono mantenuti i poteri di direzione unitaria del prefetto di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal proposito occorre riflettere sulla necessità di una connessione con gli altri poteri dello Stato.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI osserva che la polizia locale, urbana e rurale, di cui all'articolo 117 della Costituzione, debba ricomprendersi nella categoria della polizia di sicurezza, esercitata a livello locale. Conseguentemente, non ritiene condivisibile l'identificazione della stessa con la polizia amministrativa, come prospettato dal titolo V dello schema di decreto. Ritiene, altresì, che anche il trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa, in quanto attività di carattere strumentale alle competenze amministrative trasferite, trova il suo fondamento nelle norme generali dello schema di decreto.

Osserva, inoltre, che in molte parti del decreto vi sono riferimenti ai commi 1 e 2 dell'articolo 118 della Costituzione. Esprime perplessità su tali richiami, ritenendo preferibile affidare all'interpretazione se le attribuzioni amministrative trasferite siano da collegare alle materie di cui all'articolo 117, e come tali rientrino nella previsione dell'articolo 118, comma 1, ovvero siano competenze originariamente proprie dello Stato e trasferite alle regioni in base all'istituto della delega, previsto, questo, dal secondo comma del precitato articolo 118.

Quanto alla disciplina di organizzazione ritiene vada chiarito il rispettivo ruolo dello schema di decreto legislativo in esame attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, circa la soppressione, fusione e accorpamento di strutture direttamente coinvolte dal processo di trasferimento, e dei regolamenti di cui all'articolo 7, comma 3, concernenti il riordino delle strutture medesime; ferma restando la possibilità di emanazione di decreti correttivi e integrativi anche in questo settore ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge.

Riscontra infine che nel provvedimento vi sono sia casi di abrogazione espressa sia ipotesi di abrogazione implicita. Deve essere attentamente esaminata la *ratio* delle une e delle altre al fine di evitare succes-

sivi problemi in sede interpretazione al momento di stabilire quali norme, al di là di quelle espressamente menzionate, siano da ritenere abrogate.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Antonio MARZANO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il Tesoro il bilancio e la programmazione economica, Giorgio Macciotta e Laura Pennacchi.

La seduta inizia alle ore 20,35.

Seguito dell'esame dello schema di regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dei dipartimenti del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle relative attribuzioni (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94)

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B30^a, 0003^o)

Il Presidente Antonio MARZANO ricorda che è stata depositata nella giornata di ieri la proposta di parere del relatore Pasetto e che oggi sono stati presentati gli emendamenti ad essa riferiti (v. allegato).

Il senatore Michele FIGURELLI dichiara di non aver presentato emendamenti, perchè ha potuto constatare che molte delle considerazioni e delle proposte da lui avanzate nell'intervento di ieri sono state recepite nello schema di parere del relatore.

Il relatore Giorgio PASETTO sottolinea come abbia cercato di farsi carico effettivamente delle considerazioni emerse nel dibattito, confidando che alcune di esse possano essere rassegnate come impegni politici al Governo, mentre altre sono state inserite nella sua proposta di parere. Ha potuto esaminare gli emendamenti presentati, 4 dal deputato Boccia, uno dal senatore Azzollini: in essi si sollevano questioni sulle quali appaiono opportuni chiarimenti del Governo. Vi sono questioni che attengono a una necessità di coordinamento, soprattutto in materia di perso-

nale fra il Dipartimento per gli affari generali e gli altri dipartimenti; avanza un'ipotesi di maggiore strutturazione del Gabinetto del Ministro e di coordinamento tra questo e le strutture dipartimentali; vi sono questioni di modifica formali, come quella contenuta nell'emendamento Boccia n. 3 riferito all'articolo 4 dello schema di regolamento che non può che essere accolta.

Anche il senatore Azzollini pone questioni in ordine al regime normativo esistente che prevede l'abilitazione a soggetti esterni, quali sono i membri del Comitato tecnico degli esperti a rappresentare il Governo presso organismi internazionali, nonché la possibilità di compensi fissati con decreto ministeriale «anche in deroga a disposizioni di legge».

Il sottosegretario Laura PENNACCHI osserva come dal dibattito e dalla proposta di parere presentato dal relatore emerga un contributo costruttivo della Commissione sul merito dello schema di regolamento che, ritiene, risulterà molto utile ai fini della deliberazione del regolamento steso. Condivide in particolare alcune sottolineature contenute nella proposta di parere quali la necessità di una denominazioni uniforme per le articolazioni interni ai dipartimenti, o l'invito ad un ampliamento delle competenze del Centro nazionale di contabilità pubblica allo studio delle problematiche della contabilità degli enti locali. È sensibile alla sollecitazione per un complessivo ridisegno dell'organico all'interno del quale riequilibrare il novero dei posti di VI livello, così come dovrebbe essere accolto l'invito a un maggior coordinamento tra le competenze in materia di personale tra il Dipartimento dell'amministrazione generale e gli altri dipartimenti. Precisa tuttavia che non può essere rimessa in discussione l'articolazione dipartimentale così come già definita sulla base del regolamento di organizzazione vigente.

Quanto al Comitato di garanzia per i controlli comunitari, può esservi una discrasia di carattere normativo, ma precisa che le funzioni comunque rientrano nell'attività di controllo e sono già svolte dall'amministrazione. In ordine all'istituzione dell'ISAE raccoglie l'invito a una rapida definizione del regolamento relativo. Venendo alle osservazioni sui singoli dipartimenti precisa che le funzioni assunte dalla Direzione VI sono coerenti con l'attribuzione al Dipartimento del Tesoro degli affari economici e internazionali, già incardinati per la quasi totalità nel Servizio IV, mentre è già prevista l'attribuzione alla direzione di volta in volta competente della consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE. Condivide l'auspicio per una migliore sinergia tra la Direzione I del Dipartimento per il Tesoro e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sul tema della gestione sui processi di privatizzazione. Osserva inoltre che la funzione di analisi, verifica e valutazione dei costi nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato è attualmente allocata nell'Ispettorato generale del bilancio. Ritiene vada accolto l'invito ad evitare sovrapposizione tra le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo di coesione e di quelle dell'Ispettorato per gli affari economici. Precisa quindi che il rilievo conferito alla funzione di liquidazione degli enti disciolti è la conseguenza della complessa attività ancora esistente in merito.

Condivide l'invito a rafforzare l'Ispettorato generale della finanza della Pubblica Amministrazione, mentre osserva che i rapporti con gli organismi internazionali sono curati dagli specialisti delle materie che partecipano alle riunioni internazionali. Chiarisce quindi che il servizio delle pensioni di guerra e quelli relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche fanno effettivamente capo al IV Dipartimento, mentre è assegnato al Servizio I dello stesso Dipartimento del personale il supporto delle conferenze di coordinamento e indirizzo. Vi sono una serie di spunti e di suggerimenti interessanti anche negli emendamenti presentati, dei quali il Governo potrà tener conto nell'adozione del regolamento. Esprime peraltro la propria perplessità su articolazioni organizzative eccessivamente dettagliate da affidare a direttive generali o a decreti del ministro in materia di coordinamento di funzioni e competenze tra dipartimenti e fra strutture interne ai dipartimenti stessi. Non è inoltre d'accordo con la proposta di ristrutturazione del Gabinetto che viene prefigurata.

Precisa infine che la legge 428 del 1985 ha effettivamente già previsto la possibilità di compensi derogatori per i membri del Comitato tecnico scientifico degli esperti, così come la possibilità di nominare gli esperti medesimi a rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA soffermandosi sulla competenza in ordine ai cofinanziamenti e ai rapporti con gli organismi comunitari ritiene incongruo incentrarla in un solo servizio sottolineando come l'attività istruttoria spetti comunque ai ministeri competenti, mentre il servizio preposto alle politiche di coesione rappresenta l'autorità nazionale nei rapporti con la Comunità europea e inoltra alla stessa le richieste di cofinanziamento.

Precisa quindi che la complessità del ministero comporta una specifica attenzione anche sul versante dell'attività legislativa. Non sembrano utili uffici legislativi per Dipartimento, ma nella configurazione che è stata mantenuta di un unico ufficio legislativo, soluzione questa senz'altro da preferire, è necessario prevedere articolazioni interne che tengano conto della complessità delle funzioni del ministero. Circa la distribuzione di competenze tra la I e la VI Direzione del I Dipartimento in ordine agli interventi finanziari del tesoro e alle attività produttive, osserva che la Direzione I è competente sugli enti economici da dismettere, mentre la Direzione VI esercita il controllo sugli enti che restano in mano pubblica orientando la gestione dei fondi.

Ricorda di essersi soffermato nella seduta di ieri sulla questione della collocazione della funzione istruttoria dell'attività predeliberativa del CIPE. Ritiene importante ricordare che essa non si colloca in un'unica struttura, proprio per il carattere di terzietà rispetto al Tesoro e di servizio all'intero governo che il CIPE deve avere e che si chiede se non sia il caso di sottolineare ulteriormente.

Il deputato Antonio BOCCIA chiede preliminarmente che esperti della funzione pubblica esaminino lo schema di regolamento in relazio-

ne a incongruenze riscontrabili circa la distribuzione delle funzioni. Analogo parere potrebbe essere richiesto alla Conferenza dei direttori generali dei dipartimenti di cui all'articolo 8 del regolamento, ove già costituita, oppure ai singoli direttori generali.

Sottolinea quindi come vi sia bisogno di maggiori coordinamenti fra i diversi servizi dipartimentali: ad esempio non è chiaro perchè si parli di attività prelegislativa o di informazione statistica, o di competenze in materia di studi o analisi di colta in volta per un solo Dipartimento su tre. Ricorda quindi come ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993 i singoli dirigenti delle articolazioni di ciascuna struttura siano responsabili della gestione delle risorse umane e strumentali: lo schema di regolamento andrebbe maggiormente coordinato con tali previsioni. Appare inoltre imprescindibile l'esigenza del riscontro di legittimità e di congruità da parte di dirigenti generali per le proposte alla firma del responsabile politico.

Quanto all'organizzazione del Gabinetto è consapevole che una tradizione cinquantennale ha determinato equilibri consolidati. Ma ritiene che i regolamenti di organizzazione di un Ministero che può rappresentare il fiore all'occhiello della burocrazia dovrebbero avere il coraggio di inserire le necessarie discontinuità. Perchè ad esempio, si chiede, considerare ufficio di servizio politico, e quindi articolazione del Gabinetto, l'Ufficio legislativo, che dovrebbe invece essere per natura considerato permanente? Almeno dovrebbero essere previsti raccordi efficienti con l'attività prelegislativa dei dipartimenti.

Vi sono poi articolazioni regionali e locali che dipendono funzionalmente dai singoli dipartimenti, mentre nel Dipartimento degli affari generali vi è un apposito servizio per le questioni degli uffici regionali e locali. Un coordinamento che tenga presenti le filiere appare indispensabile. Si tratta di coordinare le competenze tra il Dipartimento degli affari generali e gli altri tre non solo in materia di personale, ma anche di economato e di provveditorato.

Precisa in conclusione che ha inteso rassegnare queste considerazioni e quelle contenute negli emendamenti a sua firma alla valutazione di tutti i colleghi e del Governo e gli è sufficiente che siano state ascoltate. Per questo non insisterà per la votazione dei suoi emendamenti.

Il deputato Roberto DI ROSA dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la proposta di parere del relatore, sottolinea come non sia agevole per un parlamentare discutere di materie organizzative che dovrebbero ritenersi esclusive del Governo, proprio in quanto responsabile del funzionamento delle strutture amministrative. Rappresenta pertanto l'esigenza che il parere che si esprimerà questa sera sia equilibrato. Ricorda come il sottosegretario Macciotta abbia ieri richiamato la difficoltà dell'accorpamento di due ministeri aventi struttura e tradizione così diverse. Non è facile pervenire a un equilibrio che solo i comportamenti concreti potranno assestare con il tempo. Ma certo è necessario puntare sulla massima flessibilità possibile per consentire il funzionamento della struttura. Non si incorra nell'eccesso di dettaglio organizzativo: in questo non condivide l'ar-

ticolazione delle proposte del collega Boccia, proprio perchè ne condivide, invece, la preoccupazione di fondo.

Propone quindi che si voti il parere preparato dal relatore con le integrazioni che egli riterrà essenziali. Ritiene inoltre che il parere debba limitarsi ad osservazioni, piuttosto che a condizioni, proprio perchè raccoglie le conclusioni del collega Boccia sulla necessità di garantire flessibilità nel funzionamento attraverso atti interni del Ministero finalizzati al coordinamento delle strutture. Invita però il Governo a non raccogliere le forti pressioni che possono essere dettate da interessi corporativi della burocrazia.

Sottolinea infine l'esigenza che venga ribadito il carattere di terzietà e collegialità del CIPE.

Il relatore Giorgio PASETTO in ordine alla questione del dettaglio normativo sull'organizzazione ricorda come si versi, con questo regolamento, nell'ambito dell'attuazione del decreto legislativo e del regolamento organizzativo già esaminati dalla Commissione. Certo i problemi organizzativi di dettaglio sono del Governo, ma non può non sottolinearsi come nell'accorpamento di due ministeri importanti e così diversi per peso e tradizioni, debba risultare comunque centrale, per lo sviluppo del paese, il Dipartimento per le politiche di coesione. Quanto al ruolo e all'attribuzione del CIPE vi è la necessità di una scelta chiara e definitiva che affronti in modo positivo anche la questione della terzietà. Si chiede inoltre se non sia il caso di far emergere un livello dirigenziale più adeguato per la struttura di supporto al CIPE. Riprendendo infine spunti contenuti nell'emendamento a firma del senatore Azzollini ritiene che, se la legge rende possibile le attribuzioni di rappresentanza e i compensi in deroga ai membri del Comitato degli esperti, va comunque chiarito quali siano gli ispettorati competenti sui profili internazionali.

Propone in conclusione che si raccomandi al Governo di tener conto non soltanto del testo del parere che sarà votato, ma anche dei temi emersi nel corso della discussione e di quelli contenuti negli emendamenti presentati.

Ritiene comunque di apportare alcune limitate correzioni, a seguito di suggerimenti avanzati, alla propria proposta di parere (v. allegato).

Il Presidente Antonio MARZANO pone quindi in votazione il testo del parere riformulato dal relatore, raccomandando al Governo di tener conto anche delle considerazioni emerse nella discussione e dei suggerimenti contenuti negli emendamenti presentati. Prende atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi emendamenti.

La Commissione approva quindi la proposta di parere riformulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 22.

Proposta di parere del relatore sullo schema di regolamento relativo all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

La Commissione parlamentare esprime il proprio parere sullo schema di regolamento dando innanzitutto atto al Governo di aver ristabilito un corretto rapporto istituzionale tra Esecutivo e Parlamento così come richiamato dai Presidenti delle Camere, nella lettera del 12 febbraio 1998.

Considerato che:

nel merito si esprime un giudizio positivo sull'impianto complessivo dello schema di regolamento, che completa il disegno dell'unificazione degli ex Ministeri del tesoro e del bilancio. Si individuano, in sostanza gli uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, attraverso i quali saranno esercitate le competenze attribuite ai singoli Dipartimenti. Viene così conclusa la prima indispensabile fase dell'unificazione, in attesa che il processo si concluda con l'emanazione dei successivi regolamenti necessari per esprimere un giudizio definitivo sull'integrazione compiuta;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Osservazioni di carattere generale:

Dall'analisi del testo emerge una mancanza di uniformità sia nelle denominazioni (Servizi, Ispettorati, Direzioni), sia nel peso delle articolazioni interne ai Dipartimenti, alle cui sfere di competenza sono attribuite funzioni svolte dall'amministrazione del tesoro con una prevalenza delle funzioni esercitate dall'amministrazione del bilancio, con conseguente ridimensionamento di queste ultime.

Anche se lo squilibrio tra le strutture del Ministero del tesoro e del bilancio riflette una situazione preesistente (i dipendenti dell'ex Ministero del bilancio sono 600, quelli del tesoro 18.000), è pur vero che l'obiettivo legato al processo di unificazione è teso a potenziare le politiche di sviluppo e, conseguentemente, le strutture preordinate a tale compito.

L'organizzazione dei Dipartimenti presenta un consistente ampliamento dei posti di vertice delle strutture dirigenziali, il cui incremento (+ 15) dovrebbe, peraltro, essere motivato da ragioni di funzionalità ed efficacia soprattutto in relazione ai posti assegnati al Centro nazionale di contabilità pubblica. Sarebbe, pertanto, auspicabile che il Centro allargasse le sue competenze anche allo studio delle problematiche di contabilità degli enti locali.

Il taglio dei posti di VI livello non appare inserito in un complessivo ridisegno dell'organico, che risulta essere semplicemente la somma di quattro organici preesistenti e tanto meno risulta collegato con un necessario progetto di riqualificazione professionale dell'attuale personale.

Inoltre, la costituzione del «Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro» con competenze in materia di attuazione delle politiche del personale, di relazioni sindacali, di assunzioni e trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero non sembra coerente con la creazione di analoghi uffici per gli affari generali e per la gestione del personale interno in seno ai singoli Dipartimenti. Sarebbe, pertanto, auspicabile una riconsiderazione della scelta di istituire uffici di gestione del personale all'interno dei singoli Dipartimenti.

Nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato (n. 190/97 del 19 gennaio 1997) si manifestavano perplessità sull'istituzione del Comitato di garanzia per i controlli comunitari, non prevista dal decreto legislativo n. 430/1997 e neppure dallo schema di regolamento già trasmesso alle Camere. Tale organismo era invece presupposto dal decreto-legge n. 305/1997 (AIMA), decaduto, ed è attualmente previsto dall'articolo 3 di un disegno di legge all'esame del Senato (A.S. 2893). Pertanto, non esiste allo stato una norma di legge che ne autorizzi la costituzione.

Si osserva poi che, sulla norma del Consiglio tecnico-scientifico non compare più il riferimento all'ISAE, che avrebbe dovuto essere costituito con un regolamento previsto dalla legge delega e non ancora emanato. Si auspica che il relativo regolamento sia definito al più presto.

Osservazioni sull'articolazione dei singoli Dipartimenti:

La ripartizione delle competenze fra le articolazioni interne non sempre rispecchia l'assetto delle funzioni attribuite ai Dipartimenti dal Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri. In particolare, non appare giustificata l'enucleazione di nuove competenze, non espressamente indicate nel Regolamento, per dare vita ad autonome Direzioni generali.

Questo si verifica, tra l'altro, nel caso del Dipartimento del tesoro, dove la Direzione VI assume funzioni non enunciate nel Regolamento in modo autonomo rispetto ad altre.

Occorre rendere esplicita, inoltre, l'attribuzione alla direzione di volta in volta competente della consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE.

È auspicabile, inoltre, una migliore sinergia tra la direzione I del Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sul tema della gestione dei processi di privatizzazione.

L'articolazione degli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato non sempre corrisponde in maniera equilibrata alla ripartizione delle funzioni prevista dal Regolamento; ad esempio, non è conferito autonomo rilievo alla funzione di analisi, verifica e

valutazione dei costi, che nel Regolamento appariva potenziata non solo in relazione alla nuova struttura del bilancio per centri di costo ma, soprattutto, alla nuova impostazione del sistema dei controlli.

D'altra parte, viene ripartita fra due Ispettorati generali la funzione del monitoraggio sulla spesa pubblica, che era prevista in modo unitario dal Regolamento. Occorre evitare, inoltre, sovrapposizioni tra le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e quelle dell'Ispettorato generale per gli affari economici.

Il rilievo conferito alla funzione di liquidazione degli enti disciolti non pare trovare autonomo riscontro nel Regolamento.

Si segnala, altresì, l'opportunità di rafforzare l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni in merito alla gestione dei rapporti con gli enti decentrati.

Inoltre, occorre chiarire a quale ispettorato compete la funzione «rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza».

Per quanto concerne l'articolazione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, si rileva una forte concentrazione di funzioni nel Servizio per le politiche di sviluppo territoriale. Non risultano, invece, assegnate ad alcun servizio le competenze previste dal Regolamento in materia di «inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento» e di «attivazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi».

Sull'articolazione interna del IV Dipartimento si osserva che l'individuazione delle competenze della Direzione centrale per gli uffici locali e dei servizi del tesoro non chiarisce se ad essa fanno capo «il Servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie» e «i Servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche»; si tratta, infatti, di funzioni indicate dal Regolamento approvato dal Consiglio dei ministri e non attribuiti espressamente ad alcuna articolazione del Dipartimento; occorre, inoltre, individuare il Servizio competente per la liquidazione degli indennizzi per beni perduti dai nostri connazionali all'estero.

Non viene indicato, inoltre, a quale servizio compete il «supporto delle conferenze di coordinamento ed indirizzo previste dall'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti (in proposito, si inserisca il relativo riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera d) dello schema di Regolamento) e degli altri organi collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito degli altri dipartimenti, ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica».

PROPOSTE EMENDATIVE

Alla proposta di parere del relatore, aggiungere la seguente condizione:

i servizi «dipartimentali» (così dovrebbero essere individuati) per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, devono avere tutti (salvo nel dipartimento affari generali in cui sono affidati a più servizi i medesimi compiti).

Ai compiti qua e là indicati nel Regolamento vanno aggiunti quelli:

- di segreteria del Direttore Generale;
- di economato e provveditorato dipartimentale;
- di attuazione delle normative sulla trasparenza (241), sull'informazione e sui rapporti con i cittadini;
- di coordinamento legislativo dipartimentale;
- di controllo e verifica dei risultati conseguiti nella gestione delle risorse umane e strumentali;
- dell'attivazione dei processi disciplinari;
- di riscontro della legittimità degli atti assunti con proprie «determinazioni» da Dirigente Generale di ciascun Dipartimento o proposti da questo alla firma del Responsabile politico.

n. 1.

BOCCIA

Aggiungere la seguente condizioni:

La previsione di un Servizio per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione nell'ambito di ciascun Dipartimento è positiva e necessaria.

Deve, però, essere ben definito il quadro di coordinamento tra detti servizi dipartimentali e (a monte) il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi e (a valle) le altre strutture dirigenziali dipartimentali.

Per il necessario coordinamento vi sono almeno due soluzioni:

a) specificare nel regolamento in relazione alle materia di comune competenza i diversi compiti che devono svolgere rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, i Servizi dipartimentali di cui trattasi, le altre strutture dipartimentali dirette da dirigenti e (attenzione!) gli uffici locali e regionali;

b) Rinviare la definizione dell'individuazione delle diverse, specifiche e dettagliate funzioni ad una «direttiva» generale ministeriale da adottarsi previo parere delle Conferenze di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto all'articolo 8 del Regolamento di attuazione del 13 febbraio 1998.

È da ritenersi preferibile la soluzione *b)* in quanto è complesso individuare definitivamente e completamente nel Regolamento tutti i casi di possibili cointeressenze.

Faccio un esempio in materia di gestione del personale (ma si potrebbe ripetere per l'Economato, per il Contenzioso e l'attività legale, per le procedure di cui alla legge n. 241 sulla trasparenza per il riscontro della legittimità degli atti): sicuramente spetta al Dipartimento Affari Generali del Personale e dei Servizi, la gestione dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti, dell'indirizzo della contrattazione decentrata, (della previdenza e quiescenza, della mobilità esterna ed interdipartimentale, delle assunzioni ecc.

Mentre sicuramente spetta al Servizio Dipartimentale per gli Affari Generali il personale e la qualità dei processi, la gestione dell'orario di servizio e di lavoro all'interno del dipartimento, degli istituti della produttività, della mobilità interna al dipartimento, ecc.

Così come spetta ai singoli dirigenti delle Divisioni sub-dipartimentali la gestione delle presenze e delle assenze, delle ferie e dei permessi, del trattamento accessorio, insomma la gestione ordinaria delle risorse umane in disponibilità.

Se si vuole efficienza ed efficacia bisogna disciplinare (attraverso il rinvio alle direttive) con precisione l'attribuzione di compiti e funzioni.

Segnalo, in particolare, la necessità di disciplinare bene il quadro dei rapporti tra strutture centrali e strutture locali (ciò può essere fatto solo con «direttive» con progressivi aggiustamenti).

Alle osservazioni, ultimo periodo, secondo alinea.

Dopo l'articolo 5 del regolamento, aggiungere il seguente: *5-bis.* con una o più direttive generali, il Ministro, parere delle conferenze di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento di attuazione 13 febbraio 1998 del decreto legislativo n. 430 del 1997, disciplina l'attribuzione e lo svolgimento coordinato di compiti e funzioni, relativamente alle competenze comuni, tra il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, i Servizi dipartimentali per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione le strutture sub-dipartimentali dirette da dirigenti e gli uffici locali e regionali.

Tale proposta ha valore di condizione al parere favorevole.

n. 2.

BOCCIA

Alla proposta del relatore aggiungere la seguente condizione:

All'articolo 4 non ha ragione d'essere nel titolo e nel testo, dopo: «del personale e dei servizi» la specificazione: «del tesoro».

Tale specificazione dovrebbe pertanto essere soppressa.

n. 3.

BOCCIA

Alla proposta di parere del relatore aggiungere la seguente condizione:

Integrare l'articolo 6 con la previsione dell'istituzione anche presso gli Uffici di Gabinetto di un Servizio per gli Affari Generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione.

Nel medesimo articolo deve essere prevista l'emanazione di una direttiva del Ministro (ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento) per disciplinare i rapporti tra gli uffici del Gabinetto e le strutture del Ministero.

In particolare è necessario prevedere un raccordo funzionale tra l'Ufficio Legislativo del Gabinetto e gli Uffici Legislativi operanti all'interno del Servizio Dipartimentale degli Affari Generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione.

Le norme in vigore impongono, infine, di prevedere, alle dirette dipendenze del Ministro, un apposito «nucleo» di valutazione dei risultati generali e conseguiti dai dirigenti, anche ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 29/93.

n. 4.

BOCCIA

Alla proposta di parere del *relatore*, pagina 2, aggiungere, in fine, la seguente osservazione.

Il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel formulare le proprie osservazioni in data 16 gennaio 1998 in relazione allo schema di regolamento concernente le attribuzioni dei dipartimenti del ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale, aveva richiamato l'attenzione sulla illegittimità di prevedere compensi fissati con decreto ministeriale «anche in deroga a disposizioni di legge».

Tale considerazione era stata ribadita anche nel parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19 gennaio 1998, che sottolineava l'anomalia di poter prevedere compensi autonomamente determinati. Al riguardo, mentre per tutti gli esperti chiamati a far parte dei vari organi collegiali previsti (cabina di regia, nucleo di valutazione, commissione della spesa pubblica, centro di contabilità nazionale) i compensi sarebbero determinati nell'ambito delle normative previste, per il richiamato comitato tecnico-scientifico degli esperti si verrebbe a creare una situazione anomala, dovuta al riferimento all'articolo 10 della legge 7 agosto 1985 n. 428, richiamato nelle note dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 430 del 1997, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997: articolo che sarebbe stato invece opportuno inserire, dal momento che si intende operare una organica ristrutturazione, nell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo che elenca le norme da abrogare.

Sempre in riferimento all'articolo 5, appare del tutto inappropriata la possibilità concessa al capo del dipartimento del Tesoro, che sovrintende al comitato tecnico degli esperti la possibilità di nominare i suddetti esperti a rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali e internazionali. Una cosa è rappresentare l'amministrazione ad adempiere compiti specifici o a partecipare a singole riunioni tecniche, altra cosa è la rappresentanza permanente negli organismi internazionali (Ocse, Ue, istituzioni finanziarie, eccetera), che richiede una procedura di nomina congiunta Tesoro-Esteri, e che non può che essere riservata ad alti funzionari dell'amministrazione, incardinati organicamente, e non a «esterni» con contratto a tempo determinato e privi di investitura politica.

n. 5.

AZZOLLINI

Parere della Commissione parlamentare ex articolo 9, legge 94/1997, sullo schema di regolamento relativo all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

La Commissione parlamentare esprime il proprio parere sullo schema di regolamento dando innanzitutto atto al Governo di aver ristabilito un corretto rapporto istituzionale tra Esecutivo e Parlamento così come richiamato dai Presidenti delle Camere, nella lettera del 12 febbraio 1998.

Considerato che:

nel merito si esprime un giudizio positivo sull'impianto complessivo dello schema di regolamento, che completa il disegno dell'unificazione degli ex Ministeri del tesoro e del bilancio. Si individuano, in sostanza, gli uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, attraverso i quali saranno esercitate le competenze attribuite ai singoli Dipartimenti. Viene così conclusa la prima indispensabile fase dell'unificazione, in attesa che il processo si concluda con l'emanazione dei successivi regolamenti necessari per esprimere un giudizio definitivo sull'integrazione compiuta;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Osservazioni di carattere generale:

Dall'analisi del testo emerge una mancanza di uniformità sia nelle denominazioni (Servizi, Ispettorati, Direzioni), sia nel peso delle articolazioni interne ai Dipartimenti, alle cui sfere di competenza sono attribuite funzioni svolte dall'amministrazione del tesoro con una prevalenza delle funzioni esercitate dall'amministrazione del bilancio, con conseguente ridimensionamento di queste ultime.

Anche se lo squilibrio tra le strutture del Ministero del tesoro e del bilancio riflette una situazione preesistente (i dipendenti dell'ex Ministero del bilancio sono 600, quelli del tesoro 18.000), è pur vero che l'obiettivo legato al processo di unificazione è teso a potenziare le politiche di sviluppo e, conseguentemente, le strutture preordinate a tale compito.

L'organizzazione dei Dipartimenti presenta un consistente ampliamento dei posti di vertice delle strutture dirigenziali, il cui incremento (+ 15) dovrebbe, peraltro, essere motivato da ragioni di funzionalità ed efficacia soprattutto in relazione ai posti assegnati al Centro nazionale di contabilità pubblica. Sarebbe, pertanto, auspicabile che il Centro allargasse le sue competenze anche allo studio delle problematiche di contabilità degli enti locali.

Il taglio dei posti di VI livello non appare inserito in un complessivo ridisegno dell'organico, che risulta essere semplicemente la sommatoria di quattro organici preesistenti e tanto meno risulta collegato con un necessario progetto di riqualificazione professionale dell'attuale personale.

Inoltre, la costituzione del «Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro» con competenze in materia di attuazione delle politiche del personale, di relazioni sindacali, di assunzioni e trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero va resa coerente con la creazione di analoghi uffici per gli affari generali e per la gestione del personale interno in seno ai singoli Dipartimenti.

Si raccomanda, inoltre, l'omogeneizzazione dei compiti dei singoli uffici per gli affari generali ed il personale interni ai Dipartimenti.

Nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato (n. 190/97 del 19 gennaio 1997) si manifestavano perplessità sull'istituzione del Comitato di garanzia per i controlli comunitari, non prevista dal decreto legislativo n. 430/1997 e neppure dallo schema di regolamento già trasmesso alle Camere. Tale organismo era invece presupposto dal decreto-legge n. 305/1997 (AIMA), decaduto, ed è attualmente previsto dall'articolo 3 di un disegno di legge all'esame del Senato (A.S. 2893). Pertanto, non esiste allo stato una norma di legge che ne autorizzi la costituzione.

Si osserva poi che, sulla norma del Consiglio tecnico-scientifico non compare più il riferimento all'ISAE, che avrebbe dovuto essere costituito con un regolamento previsto dalla legge delega e non ancora emanato. Si auspica che il relativo regolamento sia definito al più presto.

Osservazioni sull'articolazione dei singoli Dipartimenti:

La ripartizione delle competenze fra le articolazioni interne non sempre rispecchia l'assetto delle funzioni attribuite ai Dipartimenti dal Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri. In particolare, non appare giustificata l'enucleazione di nuove competenze, non espressamente indicate nel Regolamento, per dare vita ad autonome Direzioni generali.

Questo si verifica, tra l'altro, nel caso del Dipartimento del tesoro, dove la Direzione VI assume funzioni non enunciate nel Regolamento in modo autonomo rispetto ad altre.

Occorre rendere esplicita, inoltre, l'attribuzione alla direzione di volta in volta competente della consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE.

È auspicabile, inoltre, una migliore sinergia tra la direzione I del Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sul tema della gestione dei processi di privatizzazione.

L'articolazione degli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato non sempre corrisponde in maniera equilibrata alla ripartizione delle funzioni prevista dal Regolamento; ad esempio, non è conferito autonomo rilievo alla funzione di analisi, verifica e

valutazione dei costi, che nel Regolamento appariva potenziata non solo in relazione alla nuova struttura del bilancio per centri di costo ma, soprattutto, alla nuova impostazione del sistema dei controlli.

D'altra parte, viene ripartita fra due Ispettorati generali la funzione del monitoraggio sulla spesa pubblica, che era prevista in modo unitario dal Regolamento. Occorre evitare, inoltre, sovrapposizioni tra le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e quelle dell'Ispettorato generale per gli affari economici.

Il rilievo conferito alla funzione di liquidazione degli enti disciolti non pare trovare autonomo riscontro nel Regolamento.

Si segnala, altresì, l'opportunità di rafforzare l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni in merito alla gestione dei rapporti con gli enti decentrati.

Inoltre, occorre chiarire a quale ispettorato compete la funzione «rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza».

Per quanto concerne l'articolazione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, si rileva una forte concentrazione di funzioni nel Servizio per le politiche di sviluppo territoriale. Non risultano, invece, assegnate ad alcun servizio le competenze previste dal Regolamento in materia di «inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento» e di «attivazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi».

Sull'articolazione interna del IV Dipartimento si osserva che l'individuazione delle competenze della Direzione centrale per gli uffici locali e dei servizi del tesoro non chiarisce se ad essa fanno capo «il Servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie» e «i Servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche»; si tratta, infatti, di funzioni indicate dal Regolamento approvato dal Consiglio dei ministri e non attribuiti espressamente ad alcuna articolazione del Dipartimento; occorre, inoltre, individuare il Servizio competente per la liquidazione degli indennizzi per beni perduti dai nostri connazionali all'estero.

Non viene indicato, inoltre, a quale servizio compete il «supporto delle conferenze di coordinamento ed indirizzo previste dall'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti (in proposito, si inserisca il relativo riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera d) dello schema di Regolamento) e degli altri organi collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito degli altri dipartimenti, ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica».

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

71^a Seduta

Presidenza del Presidente

DIANA Lino

La seduta inizia alle ore 15,10.

(484-1504-B) *Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA riferisce sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione esprime un parere di nulla osta.

(1032-B) *Norme sulla circolazione dei beni culturali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, che non comportano rilievi di ordine costituzionale; propone quindi un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(195) SALVATO ed altri – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore PINGGERA, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(3049) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica di Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica di Ungheria, firmati a Bruxelles il 16 dicembre 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI espone il contenuto del disegno di legge e propone un parere favorevole, che viene accolto dalla Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUSTIZIA (2ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

54ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9ª Commissione:

(2981) Proroga di termini nel settore agricolo: parere di nulla osta

(3020) Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva: rinvio dell'emissione del parere

alla 11ª Commissione:

(2987) Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo: parere favorevole

alla Commissione speciale in materia di infanzia:

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace): parere favorevole con osservazioni

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

106^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 10,35.

(3039) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario)

Il presidente COVIELLO fa presente che il presidente del Senato ha sospeso la seduta dell'Assemblea per consentire alla 5^a Commissione di esaminare alcune riformulazioni di emendamenti, su cui era stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORANDO, in sostituzione del relatore Ripamonti, propone di esprimere parere di nulla osta sui nuovi testi dei seguenti emendamenti: 17.3, 19.1, 23.5, 23.0.314 e 23.0.15. Propone, inoltre, a parziale revisione della decisione adottata nella seduta di ieri, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 5.48, 13.33 e 21.2 e parere di nulla osta sugli emendamenti 23.0.14 e 23.0.310. In merito all'emendamento 12.7, il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che esso sia approvato contestualmente all'emendamento 12.10, cui devono essere aggiunte in fine le parole «e sono riversate dalle regioni al bilancio dello Stato». Per quanto riguarda l'emendamento 12.0.170, infine, il parere può essere di nulla osta a condizione che il Governo confermi in Assemblea la insussistenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione, accogliendo la proposta di parere, dà mandato al relatore di riferire verbalmente in Assemblea.

La seduta termina alle ore 11,30.

107ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(3066) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria

(Parere alla 12ª Commissione: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta di alcuni emendamenti al decreto-legge in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico. Per quanto di competenza, osserva che gli emendamenti 1.21, 2.3, 3.37, 3.43 e 4.11 estendono il diritto all'erogazione di farmaci con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Sarebbe utile acquisire l'avviso del Tesoro in merito agli effetti finanziari degli emendamenti 2.4, 3.6, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36 e 4.9. Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, inoltre, appare opportuno sopprimere le parole «con onere a carico del Servizio sanitario nazionale». Segnala, infine, che l'emendamento 5.0.2 del Governo utilizza per la copertura di una autorizzazione di spesa di 5 miliardi per il 1998 – relativa ad un contributo che i Comuni possono assegnare agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose – la quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF; ricorda, peraltro, che le norme che definiscono i criteri per l'assegnazione di tali risorse non sembrano consentire l'utilizzazione della quota dell'8 per mille per la finalità proposta dal Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario in merito agli emendamenti 1.21, 2.3, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.43, 4.9 e 4.11 e per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, concorda

con le osservazioni del relatore. Si rimette, infine, alla valutazione della Sottocommissione per l'emendamento 5.0.2.

Il relatore FERRANTE propone quindi di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.21, 2.3, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.43, 4.9, 4.11 e 5.0.2; propone inoltre di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 2.0.1, 3.6 e 3.31 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'emendamento 2.0.1 siano soppresse le parole «con onere a carico del Servizio sanitario nazionale» e che gli emendamenti 3.6 e 3.31 non prevedano la soppressione del comma 4.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(3088) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e il carattere previdenziale, già approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'11^a Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra alla Sottocommissione i dati relativi all'utilizzazione del Fondo per l'occupazione trasmessi dal Ministero del lavoro, evidenziando l'ampia disponibilità di risorse per la copertura degli interventi disposti. Ricorda, inoltre, che la formulazione del testo – tramite tetti di spesa – determina un onere a carico del bilancio dello Stato nel limite degli importi indicati, come del resto già evidenziato nella discussione di ieri; per quanto riguarda il bilancio dell'INPS, peraltro, sottolinea che la relazione tecnica indica una quantificazione degli oneri in linea con i trasferimenti previsti, escludendo la sussistenza di maggiori oneri per il bilancio dell'Ente previdenziale.

Il senatore FERRANTE, in sostituzione del relatore Morando, propone di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento in titolo e parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1 e 4.1.

Il senatore VEGAS osserva che la proposta del relatore in ordine agli emendamenti non sembra coerente con quella relativa al testo, in quanto la limitazione degli oneri attraverso i tetti di spesa dovrebbe consentire un parere di nulla osta anche sugli emendamenti.

La Sottocommissione accoglie, infine, la proposta formulata dal senatore Ferrante.

(2425) Emendamento al disegno di legge: «Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo»

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo unificato e su emendamenti. Pervie-

ne ora un ulteriore emendamento del relatore che prevede la istituzione di «sezioni speciali» per i richiedenti asilo presso i centri di accoglienza. Gli oneri conseguenti, in mancanza di una specifica clausola di copertura finanziaria, dovrebbero quindi gravare sulle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'interno, come previsto per la restante parte del provvedimento. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso favorevole sull'emendamento 7.0.1 osservando che non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 11 MARZO 1998

22^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 49, comma 11, del Regolamento:

(2605) DE LUCA Athos ed altri – Trasformazione dell'istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche: parere favorevole.

(3053) Emendamento al disegno di legge – Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.: parere favorevole.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Bedin, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

(1032-B) Norme sulla circolazione dei beni culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 12 marzo 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

– Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 18733/96/ANR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

II. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Spironi e Vito Gnutti.

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 68, secondo comma,
della Costituzione*

Seguito dell'esame di questioni concernenti il senatore Eugenio Filograna.

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 313 del codice penale

Esame dei seguenti documenti:

– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della signora Rita Bernardini (*Doc. IV, n. 1*).

– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del signor Italo Delmenico (*Doc. IV, n. 2*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 12 marzo 1998, ore 8,30 e 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa (3127) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

III. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

- Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (3095).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (3090).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica all'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CONTENUTO. - Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori (2944) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto (2979).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (n. 217).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 12 marzo 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. - Modificazione dell'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e della petizione n. 167 ad essi attinente.

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (2782) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (484-1504-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Buc-ciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

DIFESA (4^a)

Giovedì 12 marzo 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- CARCARINO ed altri. - Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonchè del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa (961).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
 - COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
 - BEDIN. - Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
 - NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).

- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 12 marzo 1998, ore 15,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Comunicazione della Commissione dell'Unione europea su «AGENDA 2000 - Per un'Unione più forte e più ampia» (COM/97/2000).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 12 marzo 1998, ore 8,30 e 15

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto (2979).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario (2524-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 12 marzo 1998, ore 15,30

Sui lavori della Commissione

Proposta di sopralluogo nella Repubblica Federale tedesca.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE LUCA Athos ed altri. - Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti su-

- periori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti (132).
 - MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
 - COSTA ed altri. – Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
 - NAPOLI Bruno. – Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
 - SERVELLO ed altri. – Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
 - SERENA. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
 - e della petizione n. 129 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. – Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. – Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. – Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).

- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1032-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 12 marzo 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (n. 206).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (3053).

- CASTELLI. - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (3075).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni:

- Discussione della bozza di documento conclusivo.

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto ferroviario.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 12 marzo 1998, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche: audizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulle proposte di regolamentazione delle tariffe e della qualità del servizio elettrico.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 12 marzo 1998, ore 15

In sede referente

I. Esame del seguente documento:

- CURTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda ILVA di Taranto in rapporto alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori (*Doc. XXII, n. 44*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- DIANA Lino ed altri. - Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (2987).

Sui lavori della Commissione

Proposta di svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione esistente presso lo stabilimento ILVA di Taranto.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 12 marzo 1998, ore 14,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla difesa del suolo: esame della proposta di documento conclusivo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 12 marzo 1998, ore 15

- I. Seguito dell'audizione di direttori di Dipartimenti e di Servizi del Ministero della sanità.
 - II. Inchiesta sui servizi di emergenza sanitaria nelle zone colpite dagli eventi sismici del settembre 1997: relazione sui sopralluoghi svolti in Umbria e nelle Marche.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 12 marzo 1998, ore 13

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato e delle Regioni ed agli enti locali in attuazione delle legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 12 marzo 1998, ore 13,45

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale

Giovedì 12 marzo 1998, ore 8,30

Procedura informativa

Sulle prospettive di riforma degli enti previdenziali e assistenziali e dei loro organi.

Audizione del Presidente dell'IPSEMA, dottor Rocco Familiari, del Presidente dello SPORTASS, onorevole Francesco Colucci; del Commissario straordinario dell'ENPALS, onorevole Roberto Romei.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Giovedì 12 marzo 1998, ore 13,15

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione degli accordi di Schengen:

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali professor Stefano Rodotà.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul problema dei rifiuti
e sulle attività poste in essere in materia
dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche**

Giovedì 12 marzo 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame di un documento sui delitti contro l'ambiente e sull'ecomafia.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 12 marzo 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione della delega di cui al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico delle imprese in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
